



U.O. Studi e Applicazione Normativa  
Sezione Polizia Stradale  
Reparto Studi e Coordinamento Normativo

Il Vice Comandante

**Circ. N. 2019/0000187**

Coll. prot. n. ~~14018/2019~~ **14018/2019**

del 03/12/2019

e, p.c.

- Al Dirigente della U.O. I Gruppo Centro
- Al Dirigente della U.O. II Gruppo Parioli
- Al Dirigente della U.O. III Gruppo Nomentano
- Al Dirigente della U.O. IV Gruppo Tiburtino
- Al Dirigente della U.O. V Gruppo Prenestino
- Al Dirigente della U.O. VI Gruppo Torri
- Al Dirigente della U.O. VII Gruppo Tuscolano
- Al Dirigente della U.O. VIII Gruppo Tintoretto
- Al Dirigente della U.O. IX Gruppo Eur
- Al Dirigente della U.O. X Gruppo Mare
- Al Dirigente della U.O. XI Gruppo Marconi
- Al Dirigente della U.O. XII Gruppo Monteverde
- Al Dirigente della U.O. XIII Gruppo Aurelio
- Al Dirigente della U.O. XIV Gruppo Monte Mario
- Al Dirigente della U.O. XV Gruppo Cassia
- Al Dirigente della U.O. G.P.I.T.
- Al Dirigente della U.O. G.S.S.U.
- Al Comandante del Corpo
- Al Vice Comandante preposto Alla U.O. Pianificazione Servizi Operativi
- Al Vice Comandante preposto Alla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
- Al Dirigente della U.O. Scuola del Corpo
- Al Dirigente della U.O. P.G. presso le Procure della Repubblica
- Al Dirigente della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
- Al Dirigente *ad interim* della U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali
- Al Dirigente della U.O. Organizzazione Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
- Al Responsabile della Sez. Banda
- Al Responsabile della Sez. Arce Capitolina
- Al Responsabile della Sez. P.I.C.S.
- Al Responsabile del Reparto Redazione Web
- Alla Prefettura – U.T.G. di Roma

LORO SEDE

**Oggetto: Sanzioni amministrative accessorie concernenti il veicolo. Confisca, fermo, rimozione (o blocco) ed altri istituti che comportano l'apprendimento del veicolo su strada. Articoli 159, 207, 210, 213, 214, 214-bis, 214-ter, 215, 215-bis, 216, 217 e 224-ter del codice della strada.**

Si trasmettono in allegato le linee guida relative all'oggetto.

Firmato digitalmente da  
**MASSIMO ANCILLOTTI**

# Linee guida e procedure operative

## **Sanzioni amministrative accessorie concernenti il veicolo. Confisca, fermo e rimozione (o blocco) ed altri istituti che comportano l'apprendimento del veicolo su strada.**

**Articoli 159, 207, 210, 213, 214, 214-bis, 214-ter, 215, 215-bis, 216, 217 e  
224-ter del codice della strada**

### **Versione completa aggiornata a dicembre 2019**

Si comunica che il presente documento annulla e sostituisce le Linee Guida trasmesse con circolare n. 33 del 13.02.2019 ed è disponibile sulla Piattaforma Informazione Formazione (PIF) e sulla App Egaf Violazioni CDS. Il documento, aggiornato ed integrato, contiene in allegato il nuovo modello 4 c.s. tradotto in lingua inglese, opportunamente modificato con il contenuto del nuovo modello 4 c.s.; nel paragrafo 4.1.8 si è previsto l'obbligo, ove possibile, di esperire accertamenti sul veicolo presso la banca dati S.I.Ve.S. oltre che nella banca dati PRA; il paragrafo 6.4 è stato aggiornato a seguito del parere, espresso dal Ministero dell'Interno sulla corretta applicazione del sequestro del veicolo da parte dell'organo di polizia stradale; nel paragrafo 11.2 è stato dato avviso dell'introduzione nel S.I.Ve.S. della fattispecie di cui all'articolo 213, comma 8 del codice della strada; al punto 15.1 si rende noto che il termine temporale per l'inserimento del modello 19 nel SIC per i veicoli con targa straniera è ora di 60 giorni anziché di 10.

Il Vice Comandante

**INDICE***Premessa*

- §. 1 *Riferimenti normativi*
- §. 2 *Le sanzioni amministrative accessorie relative ai veicoli. Principi generali*
  - §. 2.1. *La non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni accessorie.*
- §. 3 *Le sanzioni accessorie del fermo e della confisca amministrativa*
- §. 4 *Confisca e fermo. Procedure di affidamento in custodia del veicolo*
  - §. 4.1 *Affidamento a proprietario, conducente o altri obbligati in solido*
    - §. 4.1.1 *Obbligo per i soggetti aventi diritto alla custodia*
    - §. 4.1.2 *Concetto di pronta reperibilità*
    - §. 4.1.3 *Possibilità di delegare un terzo soggetto*
    - §. 4.1.4 *Minori*
    - §. 4.1.5 *Requisiti soggettivi del custode*
    - §. 4.1.6 *Il luogo di custodia. La possibilità di riservare l'indicazione del luogo di custodia*
    - §. 4.1.7 *L'attesa da parte del personale operante*
    - §. 4.1.8 *Controlli presso PRA e presso il S.I.Ve.S.*
    - §. 4.1.9 *Modalità di trasporto del veicolo*
    - §. 4.1.10 *Adempimenti operativi per l'affidamento in custodia del veicolo (riepilogo)*
      - ...nell'immediatezza dell'accertamento
      - ...laddove il conducente si riservasse di indicare il luogo di custodia
    - §. 4.1.11 *Obbligo di notificare a proprietario il verbale di sequestro e di fermo*
  - §. 4.2 *Affidamento del veicolo al custode-acquirente*
    - §. 4.2.1 *Casistiche di affidamento obbligatorio al custode-acquirente*
    - §. 4.2.2 *Rifiuto di assumere la custodia del veicolo*
    - §. 4.2.3 *Procedura di acquisto della proprietà da parte del custode-acquirente*
    - §. 4.2.4 *Procedura di notifica degli atti relativi al sequestro e al fermo amministrativo*
    - §. 4.2.5 *Attestazione di regolare recupero del veicolo*
  - §. 4.3 *Applicazione del sigillo in caso di fermo amministrativo e del foglio adesivo di segnalazione dello stato di sequestro amministrativo*
    - §. 4.3.1 *Sigillo per la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo*
    - §. 4.3.2 *Foglio adesivo di segnalazione dello stato di sequestro amministrativo del veicolo*
- §. 5 *Fermo di ciclomotori e motoveicoli in violazione dell'articolo 171 codice della strada*
- §. 6 *Confisca (sequestro) e fermo (provvisorio) collegati ad ipotesi di reato*
  - §. 6.1 *Sequestro e Confisca del veicolo in ipotesi di reato previste dal codice della strada.*
  - §. 6.2 *Confisca di veicoli in conseguenza della commissione di reati diversi da quelli previsti dal codice della strada*
  - §. 6.3 *Destinazione dei veicoli sequestrati*
  - §. 6.4 *Sequestro veicolo e dissequestro del veicolo a soggetto estraneo alla violazione*
- §. 7 *Sanzione accessoria del fermo amministrativo in ipotesi di reato previste dal codice della strada*
- §. 8 *Gestione dei documenti ritirati in occasione del sequestro o del fermo*
- §. 9 *Adempimenti successivi alla confisca del veicolo*
- §. 10 *Ipotesi di fermo improprio*
  - §. 10.1 *Sanzione accessoria del fermo del veicolo in conseguenza della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione*
  - §. 10.2 *Sanzione accessoria del fermo del veicolo in conseguenza della sanzione accessoria del ritiro della targa*

**Il Vice Comandante**

- §. 10.3 *Ipotesi di fermo non qualificabili come sanzioni accessorie (articolo 207 e 202, comma 2-bis codice della strada)*
- §. 10.4 *Fermo amministrativo di cui agli articoli 26, 46, 46-bis e 46-ter della Legge n. 298/1974*
- §. 10.5 *Fermo fiscale ex articolo 86 d.P.R. n. 602/1973*
- §. 10.6 *Fermo amministrativo in caso di condotte connesse alle sostanze stupefacenti o psicotrope articolo 75, d.P.R. n. 309/1990*
- §. 11 *Apparato sanzionatorio per violazioni accertate in conseguenza della applicazione della misura cautelare del sequestro e della sanzione accessoria del fermo*
- §. 11.1 *Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo*
- §. 11.2 *Sanzione per la circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo*
- §. 11.3 *Sanzioni per rimozione di sigilli*
- §. 11.4 *Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia*
- §. 11.5 *Sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a confisca*
- §. 11.6 *Competenza per l'applicazione delle sanzioni*
- §. 12 *Affidamento dei veicoli coinvolti in incidenti stradali alle depositerie giudiziarie ai sensi dell'articolo 2028 codice civile*
- §. 13 *Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo*
- §. 14 *Rimozioni a vista*
- §. 15 *d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 – Regolamento di semplificazione del procedimento di alienazione di beni mobili dello Stato*
- §. 15.1 *Procedura operativa (d.P.R. n. 189/2001)*
- §. 15.2 *Sovrapposizione delle procedure di alienazione di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 codice della strada e risultati successivamente privi di assicurazione*
- §. 16 *procedura veicoli abbandonati (rinvio)*
- §. 17 *L'articolo 215-bis codice della strada*
- §. 18 *Prontuario principali violazioni*

**Modulistica****Premessa**

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 c.d. "Pacchetto sicurezza" convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, si rende necessario impartire specifiche istruzioni operative connesse alla misura cautelare del sequestro amministrativo e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo in quanto le disposizioni contenute nella norma in parola hanno radicalmente ridisegnato la disciplina di cui agli articoli 213 e 214 del codice della strada. La riforma ha inoltre introdotto nello stesso codice l'articolo 215-bis che descrive una procedura molto più rapida ai fini dell'alienazione dei veicoli fermati, sequestrati, dissequestrati o sottoposti a provvedimenti di confisca non ancora definitivi presenti nelle depositerie di cui all'articolo 8 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. La norma peraltro rimane estranea alle nostre latitudini operative in quanto diretta a disciplinare le procedure di che trattasi in aree territoriali non coperte da custodi-acquirenti.

La presente circolare, pertanto, si sostituisce interamente alla precedente circolare n. 83/2017, fornendo uno strumento riepilogativo di lavoro e di consultazione sulle modalità operative di applicazione delle sanzioni accessorie concernenti il veicolo, nonché di altri istituti di natura più specificatamente civilistica che in ogni caso prevedono il legittimo apprendimento da parte dell'organo di polizia stradale di un veicolo, sottraendolo, in via temporanea o definitiva, alla disponibilità anche giuridica del soggetto che sul bene gode di un diritto reale.

**Il Vice Comandante**

Le nuove procedure sono principalmente finalizzate a diminuire i costi di custodia dei veicoli sostenuti dalla P.A. estendendo il principio di affidamento in custodia all'avente diritto a tutti i tipi di veicoli e riducendo sensibilmente i tempi per l'alienazione e trasferimento al custode-acquirente dei veicoli a lui affidati.

L'analisi dei diversi casi parte ovviamente dalla corretta combinazione operativa delle molte disposizioni, spesso convulse e non sempre chiarissime, emanate nel tempo in tema di fermo, confisca-sequestro e rimozione, intese sia come sanzioni accessorie a sanzioni amministrative sia collegate ad ipotesi di reato<sup>1</sup>.

La nuova normativa richiede naturalmente un aggiornamento del sistema S.I.Ve.S. ed il Ministero dell'Interno, nella circolare 21.01.2019, n. 300/A/559/19/101/20/21/4<sup>2</sup> ha precisato che sarebbero state successivamente fornite disposizioni operative in materia da parte del Dipartimento Affari Interni e Territoriali dello stesso Ministero. Quest'ultimo Dipartimento infatti ha emanato la circolare prot. 1582 del 25.01.2019 che fornisce le prime linee interpretative di carattere generale in ordine alle più rilevanti modifiche recate dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113, rinviando, per gli aspetti eminentemente operativi, alle direttive già impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le presenti linee guida estendono il proprio ambito di osservazione anche ad altre e diverse casistiche di legittimo apprendimento di un veicolo su strada (per es.: articolo 2028 del codice civile nel caso di veicoli oggetto di incidenti stradali) che prescindono dalla diretta applicazione di sanzioni accessorie del codice della strada.

Per quanto riguarda, invece, la particolare tipologia di "apprendimento" di veicoli abbandonati su strada, si opera un rinvio alla procedura ormai consolidata e ben proceduralizzata, sulla quale non occorre spendere ulteriori osservazioni.

Le linee guida, almeno nelle intenzioni, si propongono lo scopo di riunire tutte le precedenti disposizioni operative diramate sugli argomenti in indice in modo tale da fornire, come fatto in altre occasioni e come rappresenta atteggiamento costante della Direzione, un documento unico peraltro sempre suscettibile di chiarimenti, integrazioni ed aggiornamenti. Proprio per tale motivo in questo contesto si propone una serie di soluzioni tecnico-giuridiche a problemi che sovente costituiscono momenti di incertezza operativa.

In allegato è poi riportata la modulistica completa (revisionata alla luce della normativa vigente) recante la proiezione operativa di tutta la procedura descritta.

Nella trattazione dei diversi istituti, piuttosto che procedere per tipologie di sanzioni accessorie, si è privilegiata una esposizione per complessi di adempimenti operativi, che, sebbene identici, sono riferiti a diverse tipologie di sanzioni accessorie, procedendo a specificazioni in caso di istituti che propongono adempimenti operativi diversificati.

In questa logica laddove si tratta, per esempio, della procedura di affidamento del veicolo, gli adempimenti da eseguire sono raggruppati in un unico paragrafo. E così procederemo per situazioni simili.

Tutti i testi normativi, circolari ministeriali ed altro, ritenuti dalla Direzione di utilità operativa si trovano pubblicati sulla PIF (Piattaforma Informazione Formazione) nell'area tematica informazione categoria codice della strada.

**§. 1. Riferimenti normativi**

Per facilitare l'orientamento degli operatori si ritiene utile anteporre alla descrizione dei diversi istituti trattati l'elenco pressoché completo della normativa di riferimento:

- *articoli 159, 207, 210, 213, 214, 214-bis, 214-ter, 215, 215-bis, 216, 217 e 224-ter codice della strada;*
- *articoli 354, 355, 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada;*

<sup>1</sup> Il codice della strada peraltro non prevede ipotesi di violazioni punite con sanzioni penali cui sia collegata la sanzione accessoria della rimozione o blocco.

<sup>2</sup> Questa circolare riassume in sé quasi tutte le precedenti circolari emanate dal Ministero dell'Interno, riguardanti il sequestro e il fermo amministrativo, dando così un quadro riassuntivo aggiornato alla luce delle modifiche introdotte in materia dal DL n. 113/2018.

**Il Vice Comandante**

- *d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento per l'alienazione di beni mobili confiscati);*
- *articolo 2028 del codice civile (Gestione di affari altrui);*
- *circolari del comando del Corpo n. 107/2001, n. 113/2001, n. 45/2002, n. 10/2003, n. 39/2003, n. 50/2003, n. 126/2003, n. 130/2003, 145/2003, n. 176/2003, n. 90/2005, n. 21/2006, n. 22/2006, n. 153/2008, n. 113/2009, n. 43/2010, n. 62/2010, n. 77/2010, n. 111/2010, n. 18/2011, n. 29/2011, n. 32/2011, n. 64/2011, n. 84/2011, n.91/2011, n. 146/2011, n. 152/2011, n. 183/2011, n. 16/2012, n. 27/2012, n. 28/2012, n. 51/2012, n. 79/2012, n. 141/2012, n. 157/2012, n. 203/2013, n. 57/2014, n. 116/2014, n. 139/2014, n. 142/2014, n. 147/2014, n. 152/2014, n. 95/2015, n. 83/2017, n. 33/2019 e n. 117/2019. Tutte queste circolari possono ritenersi sostanzialmente abrogate in quanto inserite, con opportuni adattamenti e semplificazioni, nella presente circolare unica;*
- *circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001 (abrogata limitatamente alle procedure che riguardano l'alienazione dei veicoli fermati e non ritirati dai proprietari ovvero dei veicoli dissequestrati), n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003 (abrogata limitatamente alla parte relativa al fermo amministrativo del veicolo), n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10.5.2004 (abrogata), n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 07/09/2005 (abrogata limitatamente al punto 3.2 relativo ai reati commessi alla guida di ciclomotori e motoveicoli, al punto 4 relativo alle procedure per il sequestro e il fermo amministrativo dei ciclomotori e motocicli), n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.9.2007 (abrogata), n. M/6326150-21 del 25.1.2008, n. 300/A/1/101/20/21/4 dell'11.2.2008 (abrogata), n. M/6326/50-17 dell'11.2.2008, n. 300/A/8701/09/101/20/21/5 del 13/07/2009 (abrogata), n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 (abrogata limitatamente al punto 36 relativo agli interventi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato – Articolo 224-ter codice della strada), n. 300/A/3560/11/101/20/21/4 del 15.04.2011, n. 6535 del 22.4.2011, n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 del 24/6/2011, n. 300/A/5357/11/101/3/3/9 del 15.6.2011, n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25.1.2012 (abrogata), n. 300/A/5721/14/10/20/21/4 dell'1.8.2014 (abrogata), n. 300/A/2201/14/101/20/21/4 del 2014 (abrogata), n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e prot. n. 1582 del 25.01.2019 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;*
- *decreto dirigenziale tra Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio del 26.6.2007, sul capitolato per le convenzioni con i custodi-acquirenti;*
- *articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973;*
- *decreto del Ministero dell'Interno 25 marzo 2004.*

**§. 2 Le sanzioni amministrative accessorie relative ai veicoli. Principi generali**

In generale il procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie è disciplinato nel Titolo VI, Capo I, Sezione II (articoli dal 210 al 219-bis), del codice della strada ove si tratti di provvedimenti collegati a sanzioni amministrative e nell'articolo 224-ter del medesimo Titolo VI in ipotesi di sanzioni accessorie collegate a sanzioni penali.

Per quanto più da vicino riguarda le sanzioni accessorie relative al veicolo, il codice della strada, direttamente o tramite richiami contenuti in altri testi di legge, distingue tra:

- *rimozione o blocco (sanzioni accessorie solo a violazioni amministrative);*
- *fermo proprio (cioè previsto direttamente dalla legge per singole violazioni) accessorio a sanzioni amministrative o collegato ad ipotesi di reato;*
- *fermo improprio collegato indirettamente all'applicazione di altra sanzione accessoria (sospensione della carta di circolazione o ritiro della targa) a sanzioni amministrative o collegato ad ipotesi di reato;*
- *fermo fiscale di cui all'articolo 86 del d.P.R. n. 602/73 (disposizioni sulla riscossione delle imposte);*

**Il Vice Comandante**

- *sequestro<sup>3</sup> e confisca, accessori a sanzioni amministrative e penali;*
- *fermo quale provvedimento cautelare ex articolo 207 e 202, comma 2-quater del codice della strada (che come vedremo non può essere qualificato formalmente come sanzione accessoria);*
- *fermo amministrativo ex articolo 75, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*
- *fermo amministrativo ex articoli 26, 46, 46-bis e 46-ter legge n. 298/74 in tema di autotrasporto merci.*

Nel prosieguo verranno analizzate separatamente tutte queste diverse casistiche.

**§. 2.1. La non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni accessorie.**

Come è noto tutte le sanzioni accessorie sono obbligatorie, si applicano di diritto (cioè la loro esecuzione non ha necessità dell'intervento di autorità pubbliche, ma discende direttamente dalla legge), sono sorrette da uno stretto principio di riserva di legge e si applicano, nella immediatezza, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.<sup>4</sup>

Sul piano operativo merita affrontare in questa sede le proiezioni operative di un'altra caratteristica tipica delle sanzioni, ossia la loro **non trasmissibilità agli eredi**, ripresa, a livello di sanzioni accessorie, dall'articolo 210, comma 4 del codice della strada. La norma dispone che *se vi è stato il sequestro del veicolo o il ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.*

Relativamente alle sanzioni accessorie concernenti il veicolo, oggetto specifico di questa circolare, occorre fornire istruzioni agli uffici sul comportamento da adottare nei confronti di quei veicoli che al momento della morte del proprietario risultino ancora attinti da provvedimenti di rimozione, fermo o sequestro e per cui gli eredi avanzino istanza di restituzione. In realtà la questione non è così semplice come sembra e altrettanto problematiche sono le scelte da consigliare a livello pratico operativo. Intanto dobbiamo osservare come la disposizione contenuta nell'articolo 210, comma 4, sia eccessivamente generica, non comprendendo se essa si riferisce a tutte le sanzioni accessorie previste dallo stesso articolo o solo a quelle espressamente richiamate nel comma 4, ossia confisca, ritiro della carta di circolazione e ritiro della patente. Non si comprende cioè se l'espressione secondo cui alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione, valga per ogni tipologia di sanzione accessoria, ovvero solo per quelle di cui, nell'immediato prosieguo del comma, si descrivono gli adempimenti procedurali (ossia restituzione del veicolo in caso di sequestro, ovvero della patente e della carta di circolazione). Ricordando che in giurisprudenza è prevalente il principio secondo cui la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato in solido, occorre interpretare la disposizione in osservazione nel più ampio contesto nella quale è inserita prescindendo in parte dal suo tenore letterale – verosimilmente esemplificativo - provando a concludere in modo diversificato a seconda della diversa tipologia di sanzioni accessorie applicate.

E, quindi, se si tratta di sanzioni legate al veicolo (rimozione, blocco, fermo e confisca), si ritiene che la morte dell'autore della violazione determini per tutte le fattispecie l'obbligo di restituzione del veicolo, naturalmente, previa istanza degli eredi. Non si tratta cioè di un procedimento ad iniziativa del comando, ma solo ad istanza di parte, con l'unico limite, per la confisca, dell'avvenuta inoppugnabilità del provvedimento di confisca che

<sup>3</sup> Valga una volta per tutte la considerazione che il sequestro è una misura cautelare propedeutica all'applicazione della sanzione accessoria della confisca. In questa circolare talvolta vengono usati per semplicità termini impropri.

<sup>4</sup> Nell'immediatezza la tecnica da utilizzare per l'applicazione di tutte le sanzioni accessorie è quella di farne menzione nel verbale di contestazione. Residuano peraltro altre ipotesi in cui essa deve essere irrogata anche da parte dell'autorità competente cui la legge affida la titolarità di ciascun singolo procedimento (Prefetto, A.G., D.T.T.). Il principio della obbligatorietà della applicazione delle sanzioni accessorie deve poi ovviamente coniugarsi con la concreta possibilità oggettiva di esecuzione. E così nella pratica si verificano assai spesso casi in cui l'agente accertatore non può o non riesce a procedere all'applicazione della sanzione accessoria per la presenza di prevalenti fattori contingenti (si pensi, per esempio, alla mancanza del carro attrezzato per la rimozione di un veicolo in sosta di intralcio o per la oggettiva impossibilità di far fronte a tutte le casistiche che la strada propone ogni giorno). Ovvio che in questi casi non sussiste alcuna responsabilità per l'agente operante.

**Il Vice Comandante**

determina il passaggio della proprietà del bene nella pubblica Amministrazione con impossibilità di restituzione agli eredi.

**Procedura operativa**

Ricevuta l'istanza scritta da parte dell'erede, ed accertato che si tratta di soggetto legittimato alla richiesta, la U.O. ricevente provvede a verificare che il veicolo sia ancora sottoposto a sequestro o a fermo e, in caso positivo, provvede alla restituzione dando incarico in tal senso al custode. L'unico limite, ricordiamo ancora, è rappresentato dall'avvenuta inoppugnabilità della confisca, ovvero che il veicolo sia stato già trasferito al custode-acquirente o al demanio. Rimane il problema del pagamento delle spese di custodia che, pur con qualche dubbio ed in linea con una normativa tutta ispirata alla riduzione delle spese di custodia a carico dell'amministrazione, si ritiene debbano essere corrisposte dall'erede. In caso di mancato ritiro, il veicolo verrà considerato abbandonato e avviato a procedura di smaltimento ex d.P.R. n. 189/2001 con segnalazione all'Agenzia del Demanio<sup>5</sup>.

**§. 3 Le sanzioni accessorie del fermo e della confisca amministrativa**

La sanzione accessoria della confisca amministrativa è un provvedimento ablatorio a carattere permanente che prevede la definitiva sottrazione del bene che passa nella proprietà dello Stato. Il **sequestro**, spesso tecnicamente definito come sanzione accessoria, **è in realtà una misura cautelare** adottata dall'organo accertatore e costituisce atto propedeutico al fine di rendere il bene disponibile **per l'adozione del provvedimento di confisca** da parte dell'autorità a ciò preposta.

Il fermo amministrativo accessorio a sanzioni amministrative, dal punto di vista sostanziale, consiste nella temporanea esclusione del veicolo dalla disponibilità del proprietario, realizzata attraverso la sottrazione dello stesso a chi ne abbia il materiale possesso ed il suo trasferimento e deposito in un luogo di custodia, con affidamento in via prioritaria allo stesso proprietario, conducente o responsabile in solido.

Rispetto al sequestro amministrativo, il fermo si distingue per i contenuti afflittivi, la natura preventiva speciale e la durata predeterminata dal codice per ciascuna fattispecie, laddove il sequestro è previsto quale semplice misura cautelare di durata non predeterminata, funzionale solo alla conservazione del bene in vista della confisca<sup>6</sup>.

Il codice della strada distingue tra ipotesi di fermo proprio che discendono direttamente dalla norma come conseguenza primaria della sua violazione, e ipotesi di fermo improprio.

Quest'ultimo si definisce tale quando il fermo non è previsto dalla legge come sanzione accessoria primaria della violazione commessa, ma si determina in conseguenza dell'applicazione di altra sanzione accessoria. Il codice della strada prevede due diverse ipotesi di fermo improprio od indiretto: quella disciplinata dagli articoli 214, comma 7 e 216, comma 6, rispettivamente legati all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e del ritiro della targa, che comportano indirettamente anche il fermo amministrativo del veicolo<sup>7</sup>.

**§. 4 Confisca e fermo. Procedure di affidamento in custodia del veicolo**

In ossequio alla premessa di metodo si espongono pertanto tutte le procedure operative da seguire in relazione all'affidamento del veicolo in esecuzione sia della sanzione accessoria del fermo sia del sequestro-confisca

<sup>5</sup> Quindi all'atto della restituzione del veicolo deve essere notificata agli eredi l'intimazione al ritiro del veicolo di cui al d.P.R. n. 189/2001.

<sup>6</sup> In realtà la legge di conversione del d.l. n.113/2018, qui in osservazione, a proposito delle procedure di cui agli articoli 93 e 132 del codice della strada relative a veicoli esteri, ha introdotto una procedura assimilata poi dal Ministero al sequestro, ma che in realtà rappresenterebbe una sorta di novità procedurale, in parte simile a quella già descritta a proposito dell'omessa revisione di cui all'articolo 80, che del sequestro ricalca unicamente le procedure di affidamento in custodia.

<sup>7</sup> Argomento trattato nei paragrafi §. 10.1 e §. 10.2

**Il Vice Comandante**

collegate a sanzioni amministrative alla luce della circolare del Ministero dell'Interno, 21.01.2019, n. 300/A/559/19/101/20/21/4, emanata a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 c.d. "Pacchetto sicurezza" convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Le procedure di cui nel prosieguo si applicano anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca o di fermo provvisorio ex articolo 224-ter del codice della strada in conseguenza di ipotesi di reato, ovvero nel caso di confisca previsto in tutti i casi in cui il veicolo sia stato adoperato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada.

**§. 4.1 Affidamento a proprietario, conducente o altri obbligati in solido**

La **regola generale** e cardine di tutta la procedura è quella del tentativo di affidamento in custodia del veicolo sequestrato o fermato a proprietario, conducente od altro obbligato in solido, definiti con una espressione omnicomprensiva **soggetti aventi diritto alla custodia del veicolo**.

Quindi in caso di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada che prevedono l'applicazione del fermo o del sequestro, il personale operante deve affidare il veicolo oggetto della violazione (ora tutti i tipi di veicolo compresi ciclomotori e motocicli, non esistendo più distinzione alcuna tra tipologie di veicoli) ad uno dei soggetti aventi diritto alla custodia del veicolo e cioè nell'ordine:

1. **al proprietario**<sup>8</sup>. Se il proprietario non è presente, è fatto obbligo degli agenti accertatori di cercare di rintracciarlo. Non deve trattarsi di indagini complesse ed il tempo, eventuale, di intervento del proprietario deve essere compatibile con l'attività di polizia che si sta eseguendo e non deve comportare ritardi incompatibili con la normale attività di servizio. Riteniamo in tal caso sufficiente provare a contattare proprietario tramite comunicazione telefonica effettuata dal conducente o direttamente anche dall'agente operante tramite Centrale Operativa o Sala Operativa;
2. **al conducente** nel caso in cui il proprietario non sia presente al momento dell'accertamento o non sia prontamente reperibile;
3. **ad uno degli altri soggetti responsabili in solido** previsti dall'articolo 196 del codice della strada<sup>9</sup> (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.);

Come avveniva già in precedenza, il veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, può essere affidato anche a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

**4.1.1 Obbligo per i soggetti aventi diritto alla custodia**

Gli obblighi per i soggetti aventi diritto alla custodia sono specificati negli articoli 213 e 214 codice della strada. Per il **sequestro**, in via alternativa:

- a) obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
- b) obbligo di custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (coperto o scoperto), situato nel territorio dello Stato, di cui abbia la disponibilità a titolo gratuito (ad esempio proprietà o comodato)

<sup>8</sup> Nel caso non sia presente al momento dell'accertamento se possibile deve essere contattato per essere invitato ad assumere la custodia del veicolo. Nel caso questo sia a bordo del veicolo deve essere lui il primo al quale deve essere affidato il veicolo. Solo nel caso in cui questo ultimo rifiutasse o non potesse assumerne la custodia si dovrà invitare il conducente del veicolo ad assumere la custodia del veicolo.

<sup>9</sup> La circolare del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2019 conferma che gli altri obbligati in solido sono: il proprietario del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, il locatario ai sensi dell'articolo 84, il comodatario, l'erede utilizzatore, il custode giudiziario, il tutore dell'incapace di agire nelle ipotesi di intestazione temporanea di cui all'articolo 94, comma 4-bis. Per i veicoli immatricolati all'estero, in presenza delle violazioni di cui agli articoli 93 e 132 altro obbligato in solido è la persona che aveva la disponibilità del veicolo.

Per le persone soggette all'altrui autorità direzione o vigilanza, obbligata in solido è la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore quando la violazione da cui dipende l'applicazione del sequestro o del fermo è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

**Il Vice Comandante**

oppure oneroso (ad esempio autorimessa pubblica, officina che effettua il soccorso stradale, depositaria giudiziaria, ecc.).

Per il *fermo amministrativo*:

- a) obbligo di far cessare la circolazione e, in via alternativa;
- b1) collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità;
- b2) custodia del veicolo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio

Al di là delle formule legislative utilizzate, non certo brillantissime, l'obbligo è comunque chiaro. In entrambi i casi (fermo e sequestro) gli aventi diritto alla custodia devono assumere la custodia del veicolo, trasportarlo e depositarlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbiano la disponibilità diretta in quanto proprietari, comproprietari od altro, ovvero, a proprie spese, in altri luoghi di proprietà o in disponibilità di terzi. Pertanto, il fatto di non disporre, in proprietà o in uso, di un luogo idoneo per la custodia non può costituire motivo per sottrarsi alla nomina di custode, ben potendosi avvalere, a proprie cure e spese, di una depositaria, come sopra specificato. In questi casi, di conseguenza, un rifiuto ancorato a tali motivazioni comporta l'applicazione delle sanzioni conseguenti, appunto, al rifiuto e l'avvio della procedura di cui si dirà nel prosieguo.

**4.1.2 Concetto di pronta reperibilità**

Si ritiene che il concetto di **pronta reperibilità** richiesto dalla normativa in osservazione per ottenere la presenza di taluno dei soggetti aventi diritto cui affidare la custodia del veicolo, debba essere inteso in termini ragionevoli e, pur interpretando il complesso normativo nel senso di facilitare al massimo l'assunzione in custodia da parte del proprietario (od altri), non può temporalmente estendersi oltre un ragionevole lasso di tempo che in linea tendenziale non può superare quello normalmente richiesto per l'ultimazione delle procedure di accertamento e contestazione della violazione ed esecuzione delle collegate sanzioni accessorie.

**4.1.3 Possibilità di delegare un terzo soggetto**

Per tutti i soggetti sopra indicati il Ministero dell'interno conferma la possibilità di delegare altro soggetto ad assumere, in loro vece, la custodia a condizione che le stesse accettino l'incarico, siano prontamente reperibili ed abbiano i requisiti per assumere. Per quanto ci riguarda deve trattarsi di delega scritta<sup>10</sup>.

**4.1.4 Minori**

In caso di conducente minorenni, vista l'esigenza di affidare sempre il veicolo all'esercente la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci, è necessario, da parte del personale operante, di adoperarsi con il massimo scrupolo affinché venga individuato il soggetto, titolare della potestà genitoriale cui deve essere affidato in custodia il veicolo. Anche in questo caso è possibile che il genitore che abbia dichiarato, anche verbalmente di assumersi l'onere della custodia, provveda a delegare un terzo soggetto, a cui sarà possibile affidare in custodia il veicolo. L'indicazione del delegato non può pervenire dal minore. Si conferma che deve trattarsi di delega scritta.

Senza scendere troppo nel particolare o imporre al personale operante accertamenti non compatibili con l'attività in corso di esecuzione, riteniamo sufficiente che sia chiesto al minorenni trasgressore di far intervenire il proprio genitore, dandone atto nel verbale di affidamento, e attendendo, in caso di esito positivo della richiesta, un termine non superiore a quello di durata media dell'attività esecutiva in essere, o procedendo oltre, in caso di eccessivo protrarsi dell'attesa, ovvero affidando il veicolo al custode-acquirente.

**4.1.5 Requisiti soggettivi del custode**

<sup>10</sup> In caso di rifiuto del delegante ad assumere la custodia del veicolo la violazione è contestata direttamente al proprietario delegante e non al delegante.

**Il Vice Comandante**

In conformità alle disposizioni contenute negli articoli 120 e 259 del codice di procedura penale, non può essere nominato custode delle cose sequestrate chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

L'assenza di misure di sicurezza detentive o di prevenzione deve essere accertata presso gli archivi della banca dati interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, secondo la procedura stabilita dalla U.O. Pianificazione Servizi Operativi che prevede, come noto, l'intervento della centrale operativa LUPA. Soltanto in caso di impossibilità di consultazione degli archivi della banca dati interforze, l'assenza delle suddette misure di sicurezza o di prevenzione può formare oggetto di autocertificazione da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato. Pertanto, il personale operante richiede, comunque, la verifica dei requisiti de quo attraverso i canali istituzionali e nel caso in cui i riscontri non dovessero pervenire nei tempi di conclusione delle altre operazioni di rito, provvede a far autocertificare detti requisiti all'interessato, nei limiti previsti dalla presente normativa, ovvero per coloro che non possono autocertificare detti requisiti, una dichiarazione sottoscritta, utilizzando l'allegata scheda (**modello 1** - allegato 1).

La documentazione di riscontro viene successivamente acquisita agli atti del fascicolo anche ai fini di una eventuale verifica delle dichiarazioni rilasciate. Nel caso di mancanza dei requisiti previsti per assumere la custodia, il veicolo sequestrato o fermato deve essere affidato al custode-acquirente.

**4.1.6 Il luogo di custodia. La possibilità di riservare l'indicazione del luogo di custodia**

L'indicazione del luogo di custodia del veicolo e l'idoneità dello stesso continuano a non essere oggetto di dichiarazione autocertificata. È infatti, prevista la possibilità per l'interessato, anche non contestualmente all'accertamento della violazione e, comunque, entro tre giorni, di riservarsi di indicare il luogo di custodia, previa predisposizione da parte degli agenti operanti di verbale di invito ex articolo 180, comma 8, del codice della strada.

**4.1.7 L'attesa da parte del personale operante**

Nell'ipotesi di cui sopra, qualora l'arrivo sul luogo dell'accertamento della violazione del carro-attrezzi si protragga nel tempo e ciò non sia compatibile con lo svolgimento del normale servizio di polizia stradale, il personale verbalizzante può allontanarsi senza incorrere in alcuna responsabilità. In tal caso è necessario rendere edotto l'interessato, sottolineandolo anche verbalmente, di quanto contenuto nelle avvertenze in calce al verbale modello 4 c.s. riguardo alla violazione dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada, in caso di sequestro, e dell'articolo 214, comma 8, del codice della strada, in caso di fermo amministrativo, qualora il veicolo affidato fosse trovato a circolare o in sosta in un luogo pubblico nelle more della comunicazione del luogo di custodia; in caso di sequestro si deve altresì rappresentare che l'omessa comunicazione e l'irrintracciabilità dell'affidatario comportano l'integrazione del reato previsto dall'articolo 334 del codice penale, per violazione degli obblighi di custodia.

**4.1.8 Controlli presso PRA e presso il S.I.Ve.S.**

Se possibile, al momento del sequestro o fermo amministrativo del veicolo, si deve procedere anche ad una verifica presso la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico, al fine di riscontrare l'eventuale trascrizione sul veicolo di provvedimenti amministrativi o giudiziari, che potrebbero determinare l'applicazione di misure di natura diversa<sup>11</sup> e, nel sistema S.I.Ve.S.<sup>12</sup>, per verificare se il veicolo non risulti già sottoposto a sequestro o

<sup>11</sup> Sul punto il Ministero dell'interno precisa che ad esempio in presenza di iscrizione di un precedente provvedimento di confisca amministrativa o penale, di un sequestro conservativo penale (articolo 320 del codice di procedura penale), di un sequestro preventivo penale (articolo 321 del codice di procedura penale) o di un pignoramento (articolo 521-bis del codice di procedura civile), si potrebbero dover adottare procedure diverse da quella ordinaria.

<sup>12</sup> Purtroppo, il custode-acquirente è presente a macchia di leopardo sul territorio italiano. Di conseguenza, per verificare la presenza di un eventuale sequestro o fermo amministrativo su un veicolo eseguito da un organo di polizia stradale ricadente in una provincia nella

**Il Vice Comandante**

fermo amministrativo, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 213, comma 8 o 214, comma 8 codice della strada.

**4.1.9 Modalità di trasporto del veicolo**

Per quanto riguarda le modalità di convogliamento del veicolo sequestrato o fermato al luogo ove questo deve essere custodito, possono verificarsi le seguenti situazioni:

- a) qualora la violazione accertata non comporti, per la sua natura, il divieto di ulteriore circolazione del veicolo, questo può essere condotto dal luogo dell'accertamento della violazione al luogo di custodia direttamente dal soggetto (conducente, proprietario o altro obbligato in solido). Ad esempio, nel caso di violazione dell'articolo 86, comma 2, del codice della strada (guida di taxi senza licenza), il veicolo sequestrato può essere legittimamente condotto fino al luogo di deposito dal soggetto nominato custode, purché sia titolare della patente di guida prevista, in quanto la mancanza della suddetta licenza non incide, di per sé, sulla idoneità del veicolo alla circolazione. Tuttavia, se la persona nominata custode non è munita di patente di guida, ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei requisiti prescritti per la guida, può richiedere che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento della violazione, ovvero prontamente reperibile. In tali casi il personale operante deve ovviamente aver cura di indicare sul verbale di accertamento di violazione l'itinerario da seguire per arrivare al luogo di custodia prescelto;
- b) qualora la violazione accertata comporti, invece, un divieto di ulteriore circolazione del veicolo sequestrato o fermato, come ad esempio nel caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 93, comma 7, del codice della strada (veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e perciò inidoneo a circolare), ovvero di cui all'articolo 193 del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, il soggetto nominato custode deve provvedere, a proprie spese, al trasporto del veicolo al luogo di custodia, facendo intervenire un carro rimotore autorizzato (ad esempio quello di una ditta di soccorso stradale, di una depositaria ecc.);
- c) qualora il soggetto nominato custode del veicolo sequestrato o fermato fosse sprovvisto di telefono cellulare e richiedesse di far intervenire sul posto un carro rimotore di una ditta da lui indicata, il personale operante può avvalersi della Sala Operativa del Comando di appartenenza, i cui operatori avranno cura di ben specificare alla ditta interpellata che la richiesta è formulata nell'interesse e per conto della persona nominata custode e non dell'Amministrazione. Quanto sopra, al fine di evitare eventuali successive anomale richieste di rimborso spese con conseguente contenzioso, come talvolta è già accaduto. Infatti, tale attività di trasporto si configura nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria tra la persona nominata custode e il titolare della ditta che effettua il trasporto del veicolo, in merito al quale il personale del Corpo svolge una mera attività di interlocutore.

Il trasporto presso il luogo di custodia del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo deve essere effettuato direttamente a cura dell'affidatario con le modalità sopra richiamate, ovvero, per motivi di sicurezza o nei casi in cui la circolazione del veicolo non sia consentita, avvalendosi a proprie spese di soggetti privati a ciò legittimati, fermo restando l'obbligo per il custode affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza. Si ribadisce che qualora i tempi per il recupero o il trasporto dello stesso non fossero compatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima, trascorsi i limiti di un'attesa ragionevole, può riprendere il proprio regolare servizio, fermo restando che la persona affidataria è costretta a trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza. Per termini di attesa ragionevole si intendono quelli compatibili con l'esaurimento delle

---

quale non è presente il custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis codice della strada, è necessario effettuare un ulteriore accertamento presso gli archivi della Banca Dati SDI dove dovrebbe essere inserito.

**Il Vice Comandante**

procedure connesse all'esecuzione della sanzione accessoria del fermo o della misura cautelare del sequestro e con la ripresa della normale attività di servizio.

Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci, o al proprietario, se presente ed è consentita una ragionevole attesa per far intervenire il genitore non presente. In tal caso è compito degli agenti verbalizzanti stabilire la congruità del tempo di attesa da valutarsi in relazione all'attività di servizio svolta.

Anche in questa ipotesi il tempo di attesa deve essere congruo con le condizioni oggettive della città e delle distanze, ma ragionevole rispetto ai tempi di conclusione delle attività connesse alla esecuzione della sanzione accessoria che si sta applicando.

Qualora i genitori o il tutore del conducente minorenne, il proprietario ovvero persona delegata non possano prontamente intervenire sul posto, il veicolo sequestrato o fermato deve essere affidato al custode-acquirente.

**4.1.10 Adempimenti operativi per l'affidamento in custodia del veicolo (riepilogo)**

Riassumendo, nel caso di accertamento di una violazione da cui consegue il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo, commessa da persona maggiorenne idonea alla custodia, il personale operante procede come segue:

**...nell'immediatezza dell'accertamento**

a) redazione del verbale di accertamento di violazione, facendo menzione nell'apposito spazio della precisa tipologia di sanzione accessoria. Cioè: *confisca (ovvero fermo) del veicolo, dandone atto alla voce SANZIONI ACCESSORIE presente nel modello 3 c.s.*

Inserire le annotazioni del caso. Per es.: *il veicolo è sequestrato ed affidato in custodia a.....in.....Si ritira documento di circolazione. È apposto cartello recante stato di sequestro.* E non importa se le stesse indicazioni vengono poi riportate anche nel verbale di sequestro;

b) redazione del verbale di sequestro o di fermo del veicolo (modello 4 c.s.) avendo cura di porre la massima attenzione nel compilarlo in modo completo, puntuale e preciso, in special modo nella parte relativa alle condizioni generali del veicolo, in quanto la stima del valore del veicolo sarà poi effettuata soprattutto sulla base delle valutazioni degli agenti accertatori;

c) ritiro del documento<sup>13</sup> di circolazione del veicolo, (di cui deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento di violazione ed anche nel verbale di sequestro o di fermo). Qualora il trasgressore risultasse sprovvisto del documento di circolazione del veicolo, oltre a procedere ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada, il personale operante compila l'apposito modello 102 C.S. contenente l'invito di presentazione e di consegna, entro 5 giorni, del documento stesso in originale esclusivamente presso la U.O. di appartenenza dei verbalizzanti. Nel medesimo invito deve essere inoltre specificato che il ritiro di detto documento è disposto a seguito di sequestro o di fermo amministrativo del veicolo. Il documento di circolazione ritirato deve essere trattenuto presso l'ufficio o Comando da cui dipendono gli agenti accertatori.<sup>14</sup> Laddove l'invito sia stato rivolto a soggetto diverso dal proprietario e non sia stato ottemperato si dispone di replicare l'invito ex articolo 180, comma 8, codice della strada anche al proprietario;

d) apposizione sul veicolo sequestrato del segnale di sequestro previsto dall'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione al codice della strada (**modello 2 e 2/A** - allegato 2) - ovvero, sul veicolo sottoposto a fermo, del sigillo previsto dall'articolo 214, comma 1, del codice della strada – (**modelli 3 e 3/A** - allegato 3), secondo le modalità e con i materiali di cui si dirà al paragrafo successivo. Si attira l'attenzione dei colleghi su una distinzione chiara tra sequestro e fermo: nel fermo l'apposizione del sigillo è obbligatoria, nel sequestro è solo eventuale e dipende da circostanze concrete da valutare.

<sup>13</sup> Carta di circolazione o certificato di circolazione del ciclomotore

<sup>14</sup> Fa eccezione il caso del sequestro di cui all'articolo 93 o 132 del codice della strada. In queste ipotesi il documento di circolazione è inviato alla Motorizzazione civile.



## Il Vice Comandante

Obbligatoria è invece l'apposizione del cartello recante lo stato di sequestro che però non è assimilabile al sigillo;

- e) accertamento (se possibile nell'immediatezza, altrimenti sarà disposto d'ufficio da parte del Comando di appartenenza) presso la banca dati del Pubblico Registro, della presenza di eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari (che dovranno comunque essere inseriti nel S.I.Ve.S.). Contestualmente, deve essere esperito nel sistema S.I.Ve.S. un accertamento al fine di verificare la presenza di eventuali provvedimenti di sequestro o fermo amministrativo presenti sul veicolo.

### ***...laddove il conducente si riservasse di indicare il luogo di custodia***

Qualora il proprietario, il conducente o uno dei soggetti di cui all'articolo 196 codice della strada, si avvalessero della facoltà di comunicare nei 3 giorni successivi a quello del fermo o sequestro amministrativo il luogo non soggetto a pubblico passaggio dove custodire il veicolo, perché ancora non noto nell'immediatezza del fatto, si procede come segue:

- g) si compila, contestualmente al modello 4 c.s., anche un modello 102 C.S. che deve essere sottoscritto dall'interessato e consegnato allo stesso presente sul posto, con il quale è intimato di presentarsi entro 3 giorni per comunicare il luogo definitivo di custodia del veicolo. Per i veicoli immatricolati all'estero o con targhe EE l'interessato deve altresì fornire le generalità di un familiare o di una persona di fiducia residente o abitante presso il luogo di custodia, al fine di consentire eventuali controlli, da parte del personale operante, sugli obblighi di custodia nel caso in cui l'affidatario dovesse lasciare il territorio italiano. Nella circostanza, come sopra esposto, si attira l'attenzione di dare ampio risalto a quanto riportato nelle "avvertenze per il custode", prestampate in calce al modello 4 c.s., in merito alle disposizioni relative agli obblighi di custodia anche attraverso specifiche intimazioni verbali (a tale scopo, ad esempio, si deve sottolineare come la "sosta" sia la fase statica della circolazione di un veicolo e che quest'ultimo, quindi, nelle more dell'indicazione del luogo definitivo di custodia deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio);
- h) all'atto della presentazione presso gli uffici, e, comunque, dopo aver acquisito l'indicazione del luogo definitivo di custodia del veicolo, si provvede all'aggiornamento del modello 4 c.s. con i dati comunicati; una copia dello stesso, con le integrazioni riportate, deve, quindi, essere nuovamente comunicata all'interessato;
- i) nel caso in cui il soggetto interessato non si presenti nei termini di cui all'invito redatto con modello 102 C.S., si procede subito con la contestazione della violazione amministrativa dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, e, nel caso di sequestro, anche dell'articolo 334 del codice penale, qualora la persona a cui è stato affidato il veicolo non si renda rintracciabile, in quanto tale condotta, secondo le indicazioni del Ministero dell'interno, integra la volontà dell'affidatario di sottrarre il bene sottoposto a sequestro. In questa ipotesi si procede successivamente con CNR.

### **4.1.11 Obbligo di notificare al proprietario il verbale di sequestro e di fermo**

In tutti i casi di sequestro e fermo del veicolo, sia in ipotesi di affidamento in custodia a proprietario, sia, soprattutto, laddove il veicolo sia stato affidato al custode-acquirente, il relativo verbale deve sempre essere notificato al proprietario.

**N.B. IL VERBALE DI SEQUESTRO O DI FERMO, UNITAMENTE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE ACCERTATA, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 201 DEL CODICE DELLA STRADA, DEVE ESSERE SEMPRE NOTIFICATO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI ANCHE NEI CASI IN CUI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 196 DEL CODICE DELLA STRADA, QUESTI NON POSSA ESSERE RITENUTO**

Il Vice Comandante

**RESPONSABILE IN SOLIDO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE (AD ESEMPIO, IN CASO DI USUFRUTTO, PATTO DI RISERVATO DOMINIO, LEASING, ECC.).**

Ciò si rende necessario in quanto il proprietario del veicolo subisce, comunque, gli effetti dell'applicazione del sequestro o del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento in un diverso luogo di custodia nella propria disponibilità.

Tutto questo, a maggior ragione oggi, in presenza di una procedura che, come vedremo, determina l'acquisizione in proprietà del veicolo in favore del custode-acquirente, appena decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito della prefettura competente per territorio dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, senza altra formalità di notificazione.

Così come previsto dall'articolo 210, comma 3, del codice della strada, in caso di sequestro amministrativo<sup>15</sup> il verbale di contestazione e il verbale di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura entro i 10 giorni successivi all'accertamento della violazione.

**§. 4.2 Affidamento del veicolo al custode-acquirente**

Com'è noto, dal 2010 nella Città Metropolitana di Roma la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo non affidati al conducente, al proprietario, al delegato o ad altro responsabile in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada, è affidata dagli organi di polizia stradale esclusivamente al custode-acquirente, selezionato con procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada.

In estrema sintesi per custode-acquirente si intende un soggetto (persona fisica o giuridica) titolare di una depositaria di veicoli che ha provveduto a sottoscrivere con la Prefettura e l'Agenzia del Demanio competente un apposito contratto in virtù della quale ha accettato di assumere la custodia dei veicoli fermati o sequestrati e non affidati nella immediatezza al proprietario, conducente o obbligato in solido, a prezzi preventivamente concordati, nonché di acquistarne la proprietà secondo procedure che poi vedremo, anche in questo caso a prezzi prestabiliti, in caso di rifiuto od omissione di assumere la custodia, ovvero in tutti gli altri casi di impossibilità oggettiva, da parte del proprietario o di altro soggetto avente diritto alla custodia.

Nel territorio di Roma Capitale il custode acquirente attualmente convenzionato è raggiungibile attraverso il numero verde 800.123900 attivo h. 24. La convenzione prevede che esso deve garantire la reperibilità telefonica per l'intero arco delle 24 ore e deve intervenire sul luogo dell'accertamento della violazione entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al luogo di custodia di cui dispone.

Se il veicolo sequestrato o fermato è idoneo a circolare su strada, può essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di essere trasportato con un altro veicolo. La persona che interviene sul luogo dell'accertamento della violazione per recuperare il veicolo sequestrato o fermato deve essere appositamente delegata e accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia del veicolo, secondo le norme vigenti.

È possibile depositarie il veicolo in una depositaria iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del d.P.R. 571/82 quale deposito temporaneo. In questa ipotesi, la persona che assume la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo nel deposito definitivo entro le successive 24 ore.

A tale ultimo proposito preme evidenziare che negli ultimi tempi si è registrata una tendenza a non trasferire i veicoli dal deposito provvisorio a quello definitivo indicato nel verbale di sequestro o di fermo del veicolo compilato nella circostanza dell'evento.

<sup>15</sup> Quando il veicolo è affidato al cittadino, altrimenti nei casi in cui il veicolo è affidato al custode-acquirente gli atti devono essere trasmessi alla Prefettura di Roma immediatamente.

**Il Vice Comandante**

Nel caso in cui codeste UU.OO. dovessero accertare il mancato trasferimento del veicolo al deposito definitivo, della circostanza deve essere tempestivamente informata la Prefettura-U.T.G. di Roma, Area III.

Per semplificare il lavoro degli operatori e degli uffici si ricorda che la modulistica utilizzata reca già al suo interno tutte queste precisazioni.

**§. 4.2.1 Casistiche di affidamento obbligatorio al custode-acquirente con o senza sanzioni ex articolo 213, comma 5 (sequestro) o 214, comma 1 (fermo)**

Il personale operante deve affidare al custode-acquirente il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo esclusivamente nei seguenti casi:

- assenza del trasgressore sul luogo (es. trasporto in ospedale, violazione accertata su veicolo in sosta, ecc.) ed obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada. **Non si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto (articolo 213, comma 5 per sequestro e 214, comma 1 per fermo);**
- trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento ad un genitore o a chi ne fa le veci ovvero a persona maggiorenne appositamente delegata da questi. **Non si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto (articolo 213, comma 5 per sequestro e 214, comma 1 per fermo);**
- trasgressore che versi in stato di infermità mentale, di ubriachezza e/o di intossicazione da sostanze stupefacenti e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato). **Non si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto. (articolo 213, comma 5 per sequestro e 214, comma 1 per fermo);**
- trasgressore sottoposto a misure di sicurezza detentive e di prevenzione e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato), da verificare ed accertare presso la banca dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981 e non più oggetto di autocertificazione (salvo i casi di impossibilità di consultazione degli archivi SDI). **Non si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto (articolo 213, comma 5 per sequestro e 214, comma 1 per fermo);**
- rifiuto da parte del proprietario, conducente o soggetto obbligato solidalmente di assumere la custodia del veicolo sequestrato o fermato a proprie spese. **Si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto (articolo 213, comma 5 per sequestro e 214, comma 1 per fermo);**
- rifiuto da parte del proprietario, conducente o soggetto obbligato solidalmente che pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni degli agenti accertatori. **Si applica la violazione per rifiuto od omissione di custodia o trasporto (articolo 213, comma 5);**
- circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo. **Si applica la sanzione di cui all'articolo 213, comma 8 in caso di sequestro e 214, comma 8 in caso di fermo. Procedura di acquisto in proprietà immediata, da parte del custode-acquirente;**
- veicolo sottoposto a fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2-quater, e 207, comma 3, del codice della strada. **Non si applica alcuna sanzione;**
- veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter della legge n. 298/1974.<sup>16</sup> **Non si applica alcuna sanzione.**

<sup>16</sup> Sul punto il Ministero dell'Interno, nella circolare del 21 gennaio 2019 ha precisato che il veicolo sottoposto a fermo deve sempre essere affidato in custodia al custode-acquirente ove ricorrano le violazioni degli articoli 46-bis e 46-ter della legge 298/74. Si osserva che le citate norme, per l'affidamento del veicolo, fanno riferimento ai soggetti di cui all'articolo 214-bis codice della strada, escludendo, sostanzialmente, la possibilità che il veicolo sia affidato all'avente diritto alla custodia. Diversamente, nel caso di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 26 e 46 della legge n. 298/74, attesa la presenza di un mero rinvio formale alle disposizioni del Titolo VI del codice della strada, si ritiene possibile l'affidamento in custodia al proprietario, conducente od altro obbligato in solido

**Il Vice Comandante**

Si ritiene opportuno rammentare che l'affidamento in custodia di un veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente, fuori dei casi consentiti, potrebbe comportare un aggravio di spese per il proprietario del veicolo ed eventualmente anche per l'Amministrazione comunale<sup>17</sup>, con le conseguenti responsabilità delle SS.LL. e degli agenti che abbiano agito in difformità delle procedure stabilite dagli articoli 213 e 214 del codice della strada.

Per ridurre ulteriormente i tempi di permanenza del veicolo presso il custode acquirente, è necessario che il personale operante provveda alla notificazione immediata al proprietario o altro responsabile in solido del veicolo<sup>18</sup>, se presenti, del verbale di accertamento della violazione e del verbale di sequestro o di fermo.

Qualora il proprietario o altro responsabile in solido non sia presente al momento dell'accertamento della violazione che ha determinato l'applicazione del sequestro o del fermo amministrativo, l'U.O. da cui dipendono gli agenti operanti deve provvedere, con la massima urgenza, alla notifica degli atti di cui ai precedenti punti. Occorre peraltro precisare che, nel caso in cui i verbali 3 c.s. e 4 c.s. siano stati già notificati al trasgressore, bisogna comunque notificare gli atti al proprietario del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, ma con le nuove disposizioni introdotte dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ora la notifica al proprietario non è più fondamentale per il trasferimento del veicolo al custode-acquirente<sup>19</sup>, che potrebbe trovarsi nella condizione di ricevere la notifica degli atti del fermo/sequestro del veicolo, quando questo è stato già trasferito in proprietà al custode-acquirente.

Comunque, in attesa dell'adeguamento delle procedure di annotazione nel S.I.Ve.S., fino a nuova comunicazione si dispone che le unità organizzative di appartenenza di operatori che abbiano eseguito sequestri (o fermi) con affidamento del veicolo al custode-acquirente, procedano a trasmettere formale comunicazione tramite posta elettronica certificata istituzionale alla Prefettura di Roma ([protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)), allegando i verbali 3 c.s. (verbale di accertamento di violazione) e 4 c.s. (verbale di sequestro/fermo amministrativo o di affidamento in custodia), precisando con dovizia di dettagli ogni particolare. Contestualmente si procederà all'inserimento del veicolo oggetto di sequestro o fermo amministrativo nel S.I.Ve.S.

Si raccomanda di effettuare l'inserimento nel S.I.Ve.S. e la comunicazione tramite PEC alla Prefettura di Roma **immediatamente** dopo l'affidamento del veicolo al custode-acquirente.

Nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro amministrativo sia stato dato in affidamento al proprietario o ad altro avente diritto i verbali 3 c.s. (verbale di accertamento di violazione) e 4 c.s. (verbale di sequestro/fermo amministrativo), devono essere trasmessi sempre tramite PEC alla Prefettura di Roma ([protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)) entro 10 giorni dalla data di accertamento dell'illecito al fine di dare seguito alle procedure di confisca del veicolo, secondo quanto disposto dall'art. 213 del codice della strada.

**§. 4.2.2. Rifiuto di trasportare o assumere la custodia del veicolo**

Nei confronti del conducente, ovvero del proprietario o altro responsabile in solido **che si trovi a bordo del veicolo al momento dell'accertamento della violazione** che comporta il sequestro o il fermo amministrativo e che dichiara in modo espresso il rifiuto di assumere la custodia del veicolo, ovvero che pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 213, comma 3 del codice della strada le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore ovvero nel nostro caso da Roma Capitale.

<sup>18</sup> Per esempio nel caso di violazione di cui all'art. 193 del codice della strada in assenza del trasgressore o proprietario, e cioè, su veicolo in sosta, il verbale di contestazione e quello di sequestro devono essere notificati all'interessato entro il giorno successivo a quello dell'accertamento della violazione e l'inserimento del veicolo oggetto di sequestro nel S.I.Ve.S. avverrà immediatamente. Appena avvenuta la notifica dei verbali 3 c.s. e 4 c.s. si dovrà immediatamente aggiornare il S.I.Ve.S. ed inviare (entro 24 ore dalla notifica) detti verbali tramite PEC alla Prefettura di Roma, ([protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)).

<sup>19</sup> Le procedure di trasferimento al custode-acquirente, mediante la pubblicazione del deposito del veicolo nel sito istituzionale della Prefettura di Roma, iniziano subito dopo la notifica degli atti al conducente del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo che non ne abbia assunto la custodia, senza attendere la successiva notifica al proprietario o responsabile in solido di all'art. 196 del codice della strada.

**Il Vice Comandante**

nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni degli agenti accertatori, il personale operante, oltre a redigere il verbale di accertamento di violazione da cui deriva il sequestro o il fermo amministrativo, deve redigere verbale di accertamento per la **violazione relativa al rifiuto**, indicando la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'articolo **213, comma 5** del codice della strada, nel caso di sequestro amministrativo del veicolo, o dall'articolo **214, comma 1**, nel caso di fermo amministrativo del veicolo.

Qualora il proprietario, o altro responsabile in solido – **presente a bordo al momento dell'accertamento della violazione** che prevede l'applicazione del sequestro o del fermo amministrativo del veicolo, condotto da altra persona – si rifiuti di assumerne la custodia, il personale operante deve invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso applicando, in caso di rifiuto anche da parte di quest'ultimo, due distinte sanzioni, una per il proprietario e una per il conducente.

Le sanzioni previste per il rifiuto di assumere la custodia non trovano, invece, applicazione nei confronti del proprietario o altro responsabile in solido, non presenti a bordo del veicolo al momento dell'accertamento della violazione, ovvero se rintracciati successivamente alla violazione, che rifiutino di assumere la custodia del veicolo. Naturalmente, non possono essere sanzionati per rifiuto ad assumere la custodia del veicolo, anche tutti i soggetti che non possono essere nominati custodi per mancanza degli indispensabili requisiti psico-fisici o morali ovvero il delegato dall'avente titolo, in quanto su di esso non grava alcuno obbligo circa all'assunzione delle custodie del veicolo.

Inoltre, il personale operante deve:

- a) apporre sul veicolo sequestrato il foglio adesivo di cui all'articolo 394, comma 9 del Regolamento di esecuzione del codice della strada e se necessario del sigillo previsto dall'articolo 213, comma 6, del codice della strada - ovvero, sul veicolo sottoposto a fermo, il sigillo previsto dall'articolo 214, comma 1 del codice della strada, secondo le disposizioni di cui ai §§. 4.3.1 e 4.3.2;
- b) compilare il verbale modello 4 c.s. di sequestro o di fermo amministrativo;
- c) accertare, se possibile, (altrimenti sarà disposto d'ufficio da parte del Comando di appartenenza) presso la banca dati del Pubblico Registro la presenza di eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari, che dovranno comunque essere inseriti nel S.I.Ve.S. e, sempre se possibile, si dovrà accertare nel sistema S.I.Ve.S. se il veicolo non risulti già sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 213, comma 8 o 214, comma 8 del codice della strada nel caso di esito positivo;
- d) disporre la rimozione ed il trasporto del veicolo in una depositaria del custode-acquirente convenzionato, al quale deve essere notificata copia del verbale di sequestro o di fermo.

Ricevuti gli atti di cui sopra, la U.O. da cui dipendono gli agenti accertatori, deve, con la massima urgenza, notificare al proprietario del veicolo<sup>20</sup>, ovvero ad altro responsabile in solido, il verbale di contestazione della violazione ed il verbale di sequestro o di fermo amministrativo del veicolo.

**§. 4.2.3 Procedura di acquisto della proprietà da parte del custode-acquirente**

Il rifiuto di assumere la custodia del veicolo fermato o sequestrato determina l'attivazione della procedura indicata in epigrafe e descritta dall'articolo 213, comma 5, del codice della strada.

La norma citata dispone che *quando i soggetti sopra indicati (proprietario, conducente od altri obbligati) si rifiutino di assumere la custodia del veicolo*<sup>21</sup> o non siano comunque in grado di assumerla, *"l'organo di*

<sup>20</sup> Ora la notifica al proprietario non è più indispensabile al trasferimento del veicolo al custode-acquirente, che potrebbe trovarsi nella condizione di ricevere la notifica degli atti del fermo/sequestro del veicolo, quando questo è stato già trasferito in proprietà al custode-acquirente.

<sup>21</sup> In termini strettamente formali la norma collega l'avvio della procedura di affidamento al custode-acquirente al solo caso di **rifiuto di assumere la custodia**, e non anche di omissione ovvero di rifiuto od omissione di trasportare il veicolo. Il Ministero ritiene opportunamente

**Il Vice Comandante**

*polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, **decorsi cinque giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, nel sito istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia; pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente"*

La procedura sopra richiamata di cui all'articolo 213, comma 5 del codice della strada, deve ritenersi estesa a **tutti i casi di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo affidati al custode-acquirente**, per i quali, ovviamente, non sussista già *ab origine* l'obbligo di consegna ad un custode-acquirente (per esempio: articolo 207). Quindi, nel caso di veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo **ed affidato al custode-acquirente** convenzionato, nel verbale di contestazione della violazione (mod. 3 c.s.) deve essere riportata la seguente frase:

**"ATTENZIONE, la mancata assunzione della custodia del veicolo entro il 5° giorno dalla pubblicazione del deposito nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma, comporta l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente"**.

Pertanto, appare di estrema importanza l'espressa avvertenza che informa l'avente titolo che il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente nel caso di mancata assunzione di custodia dello stesso entro il 5° giorno dalla pubblicazione del sequestro o del fermo nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma<sup>22</sup>.

Nel caso in cui il proprietario, un delegato o un altro responsabile in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada si presenti per assumere la custodia del veicolo, il personale del Corpo può redigere il verbale di cambio di custodia (**modello 6** - allegato 6) soltanto nel caso in cui il veicolo sia stato convogliato presso una depositaria avente sede nel territorio di Roma Capitale, in considerazione del fatto che tale operazione deve essere effettuata dal personale di polizia locale del luogo ove ha sede la depositaria del custode-acquirente presso la quale è custodito il veicolo stesso.

Qualora il veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a sequestro amministrativo sia stato convogliato invece presso una delle depositarie del custode-acquirente fuori del territorio comunale e successivamente debba essere trasferito in custodia al proprietario o altro responsabile in solido, codeste UU.OO. devono inviare tramite PEC il verbale di cambio di custodia, debitamente sottoscritto dagli agenti verbalizzanti e dal nuovo custode, al custode-acquirente stesso, con carico di apporvi il timbro e la firma del responsabile della depositaria, nonché la data e l'ora dell'effettivo cambio di custodia. Una volta completato, il verbale deve essere restituito al Comando che ha proceduto al sequestro o al fermo tramite PEC.

**§. 4.2.4 Procedura di notifica degli atti relativi al sequestro e al fermo amministrativo**

Da quanto sopra detto, si evince che la tempestività della notifica degli atti relativi al sequestro e al fermo amministrativo al proprietario o altro responsabile in solido del veicolo, costituisce elemento basilare per il completamento della disciplina prevista dagli articoli 213 e 214 del codice della strada.

Qualora il proprietario o altro responsabile in solido del veicolo sia residente, dimorante o domiciliato nel Comune di Roma, l'U.O. da cui dipendono gli agenti accertatori deve provvedere con proprio personale - se possibile lo stesso giorno in cui è stato effettuato il sequestro o il fermo amministrativo, ovvero al massimo entro il giorno feriale successivo - alla notifica dei seguenti atti:

a) *verbale di accertamento di violazione* (Modello 3 c.s.);

---

che la condotta di rifiuto di assumere la custodia tale da determinare l'avvio della procedura assorba anche il rifiuto o l'omissione di trasportare il veicolo.

<sup>22</sup> Sull'argomento si veda anche quanto stabilito al paragrafo §. 11.2 in caso di violazione degli artt. 213, comma 8 e 214 comma 8 (circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo).

**Il Vice Comandante**

*b) verbale di sequestro o di fermo amministrativo (Modello 4 c.s.).*

Qualora il proprietario o altro responsabile in solido del veicolo sia residente, dimorante o domiciliato fuori del Comune di Roma, la U.O. da cui dipendono gli agenti accertatori deve provvedere alla notifica, a mezzo posta, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 degli atti sopra indicati, tramite l'Ufficio Notifiche<sup>23</sup>.

Nel caso di veicolo con targa estera, le UU.OO. procedono ad effettuare la notificazione tramite raccomandata internazionale allegando copia del modello 3 c.s. nella lingua del Paese di immatricolazione del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo (cfr. circolare n. 170/2016) ed allegando la traduzione in lingua inglese del verbale modello 4 c.s. di cui alla circolare n.117/2019. Si rappresenta che il verbale 4 c.s. è stato recentemente modificato ed è prossimo ad una nuova stampa ed a breve sarà disponibile presso il magazzino stampati. Di conseguenza si è reso necessario procedere anche alla traduzione in lingua inglese del nuovo modello 4 c.s. (**modello 7** - allegato 7). Ovviamente codeste U.O. utilizzeranno la nuova traduzione in lingua inglese solo quando saranno utilizzati i nuovi verbali modelli 4 c.s. in stampa.

**§. 4.2.5 Attestazione di regolare recupero del veicolo**

L'articolo 6 del contratto tipo tra Ministero dell'Interno/Agenzia del Demanio ed il custode-acquirente prevede che i corrispettivi a favore del custode stesso siano corrisposti dietro presentazione dell'apposita fattura emessa, previa attestazione della regolare esecuzione effettuata, per quanto attiene il recupero, dall'organo accertatore che ha richiesto l'intervento.

Pertanto, come da prassi ormai consolidata, il personale operante il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo deve sottoscrivere l'attestazione (**modello 10** - allegato 10), richiesta dal conducente del carro rimotore intervenuto per il recupero del veicolo. Detta attestazione è poi allegata dal custode-acquirente alla fattura.

Ovviamente, nella parte relativa alle annotazioni, il personale operante deve indicare eventuali fatti da cui si possa rilevare che l'intervento non sia stato eseguito in modo regolare. Successivamente, la U.O. da cui dipendono gli agenti operanti, si farà carico di inviare alla Prefettura di Roma – U.T.G. Area III, formale comunicazione di quanto accertato, circa il non regolare recupero del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo a cura del custode-acquirente intervenuto sul posto (es. intervento avvenuto oltre i 30 minuti dalla richiesta fatta dalla U.O., ecc.).

**§. 4.3 Applicazione del sigillo in caso di fermo amministrativo e del foglio adesivo di segnalazione dello stato di sequestro amministrativo.**

La materia è disciplinata dal D.M. 1.3.2004, per le modalità e le caratteristiche del c.d. "sigillo" da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo e nell'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione al codice della strada in merito all'applicazione del "foglio adesivo" da apporre sui veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro amministrativo. Tutta la modulistica riguardante l'argomento (paragrafo §. 4.3.1 e §. 4.3.2), compresi modelli 2, 2/A, 3 e 3/A richiamati nella circolare sono disponibili presso l'Economato - Magazzino Stampati. Tutte le UU. OO. sono invitate a ritirare detta modulistica, al fine di renderla fruibile al personale operante su strada.

**§. 4.3.1 Sigillo per la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.**

Il "sigillo" da applicare sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo è costituito, come disposto dall'articolo 1 del D.M.1.3.2004, da *"un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo»"*. Quindi al contrario di quanto previsto per il sequestro amministrativo, il sigillo risulta essere il pannello stesso ed i dispositivi che consentono di fissarlo in modo inamovibile, al veicolo. Pertanto, nel caso di fermo amministrativo sul veicolo deve essere applicato quanto segue:

<sup>23</sup> I modelli 3 c.s. e 4 c.s. devono essere notificati insieme tramite raccomandata in una unica busta.

**Il Vice Comandante**

- a) un cartoncino di colore giallo, contenente le indicazioni stabilite dal D.M. 1.3.2004, che può essere di formato normale o di formato ridotto - modelli 3 e 3/A (**allegato 3**). Quest'ultimo formato deve essere utilizzato soltanto quando non è possibile utilizzare quello normale (allegato B al D.M. 1.3.2004);
- b) una busta di sicurezza di materiale plastico trasparente munita di un proprio numero identificativo, che, una volta chiusa, lascia una evidente traccia di eventuali tentativi di manomissione;
- c) un sistema alternativo di fissaggio della busta di sicurezza al veicolo:
  - 1 - tramite etichette adesive di massima sicurezza che lasciano una evidente traccia di ogni tentativo di manomissione, da applicarsi sui veicoli muniti di superfici vetrate;
  - 2 - oppure tramite filo metallico plastificato che viene fermato con un sigillo di sicurezza, munito di un proprio numero identificativo, da usarsi invece per gli altri veicoli (cioè ciclomotori, motocicli e rimorchi, ecc.) sprovvisti di superfici vetrate.

I sigilli vanno apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato la violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale appositamente delegato a compiere l'operazione, nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- a) sugli autoveicoli devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore e uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida (cfr. articolo 2, comma 2, primo periodo D.M. 1.3.2004);
- b) sui ciclomotori, motocicli e rimorchi, sulle macchine agricole ed operatrici può essere posto un solo sigillo nella parte anteriore dei veicoli stessi (cfr. articolo 2, comma 2, secondo periodo D.M. 1.3.2004).

Nello svolgimento di tali adempimenti gli agenti operanti devono osservare le seguenti ulteriori modalità:

- a) i sigilli devono essere apposti su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità, avendo cura di evitare che dalla loro collocazione possa derivare pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento, nonché per la possibilità di azionare i comandi di guida (cfr. articolo 2, comma 3, primo periodo D.M. 1.3.2004);
- b) sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all'interno dei veicoli stessi, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore (cfr. articolo 2, comma 3, secondo periodo D.M. 1.3.2004).

Le operazioni per la materiale applicazione del sigillo devono essere espletate osservando strettamente la sequenza che segue:

- a) preventivamente sull'apposito cartoncino giallo sono indicati la U.O di appartenenza degli agenti operanti, i dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa) e gli estremi del verbale di fermo (data del verbale di fermo, nonché numero e data del verbale di accertamento della violazione);
- b) il cartoncino giallo, debitamente compilato, deve essere inserito all'interno della busta di sicurezza avendo cura di posizionarlo sotto l'aletta trasparente apposta nella parte interna della busta stessa, in modo da assicurare che il foglio resti bloccato dall'aletta e non possa, quindi, fuoriuscire;
- c) dalla parte interna della fascia di colore rosso della busta di sicurezza deve essere rimossa la striscia di pellicola trasparente, consentendo così di sigillare la busta stessa mediante una pressione lungo tutta la superficie adesiva di detta fascia rossa. Ove si provi a staccarla, resterebbero le tracce della abusiva apertura della busta;
- d) la busta di sicurezza, una volta chiusa, deve essere fissata al veicolo secondo le seguenti modalità alternative:
  - 1 - sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e di superfici vetrate la busta deve essere applicata all'interno delle superfici vetrate. A tale scopo devono essere tolte dalla busta di sicurezza le due strisce di pellicola bianca che coprono l'adesivo, consentendo in tal modo di attaccare al vetro la busta precedentemente chiusa. La busta deve poi essere ulteriormente assicurata al vetro del veicolo tramite le etichette adesive di cui si è detto sopra. Normalmente è sufficiente impiegare due etichette;

**Il Vice Comandante**

2 - sui veicoli non dotati di carrozzeria chiusa la busta deve essere applicata nella parte anteriore e fissata in un punto non smontabile del veicolo tramite il filo metallico fatto passare nei fori della busta, filo che deve essere poi fermato dal sigillo di sicurezza.

Dell'apposizione del sigillo deve essere fatta menzione nel verbale di fermo amministrativo del veicolo, sul quale devono essere altresì indicati i numeri identificativi:

- a) della busta di sicurezza;
- b) del filo metallico plastificato o delle etichette adesive

Al termine del periodo di fermo amministrativo il sigillo, cioè il pannello recante la scritta "VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO" e i dispositivi che consentono di fissarlo (filo metallico plastificato o delle etichette adesive), possono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale procedente, ovvero, della persona a cui il veicolo è affidato in custodia, o da altro organo di polizia stradale appositamente delegato, che sia competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.

La norma prevede che della rimozione dei sigilli da parte degli organi di Polizia Stradale deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato d'integrità degli stessi al momento della rimozione, ma il Ministero dell'Interno nella circolare 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 sul fermo e il sequestro, ha precisato che al termine del periodo di fermo ovvero in caso di dissequestro, i sigilli apposti sul veicolo possono essere rimossi senza ulteriori formalità anche direttamente dal custode. Il custode deve, quindi, essere reso edotto verbalmente dagli agenti operanti che sarà suo onere rimuovere il sigillo al termine del periodo di fermo amministrativo del veicolo (tale avvertenza è inserita nel modello 4 c.s.). Mentre, per quanto riguarda la restituzione dei documenti di circolazione del veicolo al termine del fermo amministrativo o del dissequestro, questi possono essere ritirati presso il Comando di appartenenza degli agenti accertatori, ovvero restituiti su richiesta scritta dell'avente diritto, anche mediante la spedizione al proprio domicilio, a mezzo di corriere, che si impegni a ritirare il plico contenente il documento di circolazione presso l'ufficio di P.L.R.C. che lo custodisce e con spese interamente a carico del cittadino richiedente. Si dispone comunque che qualora i sigilli siano rimossi da appartenenti al Corpo, debba continuare ad essere verbalizzata l'operazione tramite la compilazione del modello (**modello 12** - allegato 12), ovvero del modello (**modello 11** - allegato 11) nel caso in cui tale operazione sia svolta dal custode-acquirente.

**§.4.3.2 Foglio adesivo di segnalazione dello stato di sequestro amministrativo del veicolo**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio di Polizia Stradale, al punto 4.5 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019, ha precisato che le disposizioni dell'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada riguardanti le modalità di applicazione del foglio adesivo sul veicolo per evidenziare che esso è sottoposto a sequestro amministrativo, devono essere uniformate a quelle dettate in materia di applicazione del sigillo sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo, disciplinate dal D.M. 1.3.2004, di cui si è detto al precedente paragrafo, in quanto applicabili.

Pertanto, il foglio adesivo indicante lo stato di sequestro amministrativo è costituito, per analogia:

- a) da un cartoncino di colore giallo contenente le indicazioni stabilite dall'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
- b) da una busta di sicurezza di cui si è detto al §. 4.3.1 lettera b);
- c) da un sistema di fissaggio di cui si è detto al §. 4.3.1 lettera c).

Quindi, dopo aver compilato il cartoncino giallo con le identiche modalità dettate a proposito del fermo (dati relativi alla U.O. cui appartengono gli organi accertatori, i dati identificativi del veicolo e gli estremi del verbale di sequestro) il cartoncino deve essere inserito nella busta di sicurezza poi applicata sui veicoli sottoposti a sequestro amministrativo con le stesse modalità di apposizione del sigillo sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo, in quanto applicabili, descritte nel paragrafo precedente.

**Il Vice Comandante**

Si ritiene utile precisare che, nel caso si rendesse necessario apporre anche il sigillo sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, questo non è rappresentato dal pannello indicante lo stato di sequestro, ma bensì dal dispositivo di fissaggio (filo metallico plastificato o etichette adesive) che viene usato dall'agente al fine di rendere inamovibile il cartoncino di cui al precedente punto a), dalla superficie del veicolo dove è stato collocato.

Per la rimozione dell'eventuale sigillo (filo metallico plastificato o etichette adesive) in caso di dissequestro del veicolo, si procede analogamente alla rimozione del sigillo.

**§. 5 Fermo di ciclomotori e motoveicoli in violazione dell'articolo 171 del codice della strada**

Alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, che ha eliminato qualsiasi distinzione tra tipologie di veicoli oggetto di fermo e sequestro, nelle modalità di affidamento in custodia anche i ciclomotori e motocicli oggetto di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 171, comma 3, del codice della strada, possano essere affidati non soltanto al proprietario, come era prima delle modifiche apportate, ma anche al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido di cui all'articolo 196 del codice della strada.

**§. 6 Confisca (sequestro) e fermo (provvisorio) collegati ad ipotesi di reato**

Abbiamo già accennato che accanto alle sanzioni della confisca e del fermo accessorie a sanzioni amministrative, disciplinate negli articoli 213, 214 e 214-bis, il codice della strada contiene anche la disciplina delle medesime sanzioni accessorie ove collegate ad ipotesi di reato. La disciplina è contenuta nell'articolo 224-ter del codice della strada.

Vediamone in sintesi i contenuti e le modalità operative.

**§. 6.1 Sequestro e confisca del veicolo in ipotesi di reato previste dal codice della strada.**

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto nel testo del titolo VI del codice della strada l'articolo 224-ter con cui, dopo un silenzio durato quasi vent'anni ha offerto, non senza difficoltà, la disciplina applicativa delle sanzioni amministrative della confisca (sequestro, quale atto propedeutico) e del fermo accessorie a sanzioni penali, mentre, ripetiamo ancora, laddove il codice della strada collega tali sanzioni ad illeciti amministrativi la procedura da seguire è quella contenuta negli articoli 213 e 214.

Veniamo alla struttura dell'articolo 224-ter.

In origine il comma 1 prevedeva che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione doveva procedere al sequestro del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada con affidamento del veicolo stesso ai soggetti di cui all'articolo 214-bis del codice della strada (custode-acquirente). L'affidamento del veicolo al custode-acquirente, nel caso di specie è stato poi superato dalle disposizioni impartite sull'argomento dal Ministero dell'Interno con la circolare 01.08.2014, n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 (indicazione confermata anche dall'ultima circolare ministeriale in argomento) che ha stabilito l'immediato affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, secondo le normali procedure stabilite dalla norma in questione.

**In sostanza le modalità applicative del sequestro collegato ad ipotesi di reato sono identiche a quelle dell'omologa misura cautelare ove collegata a sanzione amministrativa.**

Il comma 2, in perfetta analogia con altre sanzioni accessorie a sanzioni penali, conferma che la confisca è disposta dal giudice penale con sentenza, ma applicata poi dal prefetto del luogo della commessa violazione ai sensi dell'articolo 213, confermandosi così la natura amministrativa di tutte le sanzioni accessorie del codice della strada; dopo la sentenza occorre, quindi, una espressa ordinanza di confisca da notificare all'interessato.

Il Vice Comandante

**§. 6.2 Confisca di veicoli in conseguenza della commissione di reati diversi da quelli previsti dal codice della strada**

Il legislatore della legge n. 132/2018, di conversione del decreto legge n. 113/2018, sollecitato da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, ha modificato in modo sostanziale i contenuti del pregresso articolo 213, comma 2-sexies – ora riprodotto nell'attuale comma 4 - estendendo la confisca in esso prevista a tutti i veicoli adoperati per commettere un reato, diverso da quelli previsti dal codice della strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

Quindi la sanzione accessoria della confisca e della correlata misura cautelare del sequestro non è ora limitata a ciclomotori e motoveicoli ma si estende a tutte le tipologie di veicoli e riguarda esclusivamente reati esterni al codice della strada. Di conseguenza, e per esempio, non è più prevista la confisca (sequestro) del ciclomotore o del motoveicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza media – articolo 186, comma 2, lettera b). Deve trattarsi di reati esterni al codice della strada ed inoltre, collegandosi a pregressi orientamenti ministeriali, è necessario, da un lato, che si tratti di reati di natura dolosa perseguibili d'ufficio o punibili a querela di parte per cui sia stata prontamente presentata querela e, dall'altro, che l'utilizzo del veicolo sia stato intenzionalmente diretto alla commissione del reato, ipotizzandosi l'esclusione di tale sanzione in presenza di reati colposi.

Le procedure da seguire per l'applicazione del sequestro sono quelle previste dall'articolo 213 codice della strada. Occorre però porre particolare attenzione per quanto riguarda l'affidamento del veicolo, trattandosi di reato, e delle eventuali misure cautelari che potrebbero essere applicate al responsabile. Pertanto l'affidamento in custodia del veicolo al proprietario o conducente deve essere valutato dagli agenti operanti caso per caso in considerazione alla situazione e dell'eventuale coinvolgimento o meno del soggetto nella commissione del reato che ha portato al sequestro del veicolo. Di conseguenza, dove non fosse possibile affidare il veicolo, lo stesso deve essere affidato al custode-acquirente.

**§. 6.3 Destinazione dei veicoli sequestrati**

L'articolo 41 della legge 29 luglio 2010, n. 120 ebbe ad inserire nel titolo VI del codice della strada anche l'articolo 214-ter recante, in sintesi, la possibilità per gli organi di polizia di ottenere l'assegnazione dei veicoli sottoposti a confisca divenuta definitiva, quando questa sia stata applicata in ragione dei reati di guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187, nonché per le corrispondenti ipotesi di rifiuto.

**§. 6.4 Sequestro veicolo e dissequestro del veicolo a soggetto estraneo alla violazione**

Altra novità introdotta dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, è quella relativa alla modifica della clausola di salvaguardia che impediva l'applicazione della sanzione della confisca laddove il veicolo apparteneva a persona estranea alla violazione amministrativa e l'uso del veicolo poteva essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Ora, nel testo del comma 9, dell'articolo 213 non è più presente indicazione che *l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa*. L'eliminazione è conseguente ad una evidente ultroneità della espressione e conferma gli orientamenti giurisprudenziali.

Si conferma, pertanto, che non è sufficiente che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente sulla base dei dati risultanti dai pubblici registri per non procedere più al sequestro, ma le circostanze vanno valutate caso per caso al fine di verificare il coinvolgimento o meno del proprietario del veicolo al caso di specie che ha determinato la violazione al codice della strada.

**Il Vice Comandante**

La Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che la nozione di *appartenenza* di un veicolo ad una persona estranea alla violazione non deve essere relegata solamente al proprietario o intestatario risultante dai pubblici registri, ma va valutata come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, a condizione che non sia occasionale.

Di conseguenza non possono ritenersi estranei alla violazione per esempio il genitore, l'esercente la potestà genitoriale o il tutore nel caso di violazioni commesse dal minore; il proprietario di un veicolo che lo affida ad una persona che non ha titolo abilitativo per condurlo; il comproprietario di un veicolo o il proprietario del veicolo presente a bordo che è cosciente quando viene violata una norma dal conducente.

Il Ministero dell'Interno nella circolare in questione ha precisato che: *“Salvo casi in cui sia evidente che il proprietario, al momento dell'accertamento dell'illecito, sia assolutamente estraneo perché l'illecito stesso è stato commesso da altra persona la cui condotta non può essere a lui in nessun modo collegata, i richiamati presupposti di fatto che giustificano l'estraneità non possono essere valutati dall'organo accertatore ma richiedono un esame da parte della Prefettura che, ove ne stabilisca la ricorrenza, emanerà provvedimento di dissequestro che è eseguito dall'organo accertatore. Di norma, perciò, ricorrendo le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, l'organo accertatore della violazione da cui discende la misura provvederà in ogni caso al sequestro del veicolo ed alla trasmissione del relativo verbale alla Prefettura per le eventuali valutazioni delle situazioni di estraneità eccepite dal proprietario del veicolo stesso”*. Questa posizione del Ministero dell'Interno trova fondamento nella clausola di salvaguardia contenuta nel comma 9, dell'articolo 213 del codice della strada relativa all'applicazione della sanzione accessoria della confisca, la quale è un atto esclusivo di competenza del Prefetto. Infatti, l'organo di polizia stradale, ai sensi del comma 1, dell'articolo 213 del codice della strada, applica solo il sequestro, che è una misura cautelare propedeutica all'applicazione della sanzione accessoria della confisca. In un tale quadro normativo l'organo di polizia stradale non ha la facoltà di sostituirsi al Prefetto cui spetta ogni valutazione in ordine anche alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 9 dell'articolo citato. Sul punto la scrivente Direzione ha richiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno circa l'esatta applicazione della norma sulla base delle indicazioni contenute nella circolare protocollo n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019. Il riscontro ha sostanzialmente confermato la linea interpretativa della norma già illustrata in precedenza precisando che la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 9, dell'articolo 213 del codice della strada, ha lo scopo di tutelare il soggetto a cui appartiene il veicolo, al quale, per ragioni diverse, ne viene sottratta la disponibilità contro la sua volontà.

Nello specifico il Ministero ha perimetrato rigorosamente l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 213 affermando che *“Ove si accerti l'esistenza, in sede di controllo, di situazioni o elementi che renderebbero irrealizzabile l'esecuzione, l'agente accertatore, secondo le disposizioni del proprio Comando e in coerenza con quanto disposto in sede locale dalle A.A., potrà valutare di non procedere al sequestro, a condizione che:*

1. *l'estraneità del soggetto a cui appartiene il veicolo emerga al momento della contestazione;*
2. *ciò sia riscontrabile con elementi di fatto certi ed inequivocabili che non lascino dubbi sulla sussistenza degli stessi;*
3. *che gli stessi siano immediatamente verificabili.*

*Diversamente, in tutti i casi in cui le suindicate circostanze non fossero presenti al momento del controllo, la valutazione sulla sussistenza delle condizioni in esame, deve essere rimessa alla Prefettura competente a ricevere il sequestro, ovvero alla stessa Prefettura o al Giudice di Pace in sede di contenzioso.”*

Tanto premesso, si dispone che non si deve procedere al sequestro di veicoli, di cui all'articolo 213 codice della strada, solo nei casi in cui le condizioni indicate dal Ministero dell'Interno indicate ai punti 1, 2 e 3 siano effettivamente riscontrate e verificate dagli agenti accertatori al momento del controllo su strada; in tutti gli altri casi sarà la Prefettura a valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione della deroga.

**Il Vice Comandante**

La questione trattata sinora merita anche un approfondimento in riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 224-ter concernente la sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di ipotesi di reato previste dal codice della strada come, ad esempio, nel caso della violazione di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l). In questa ipotesi di violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ma la clausola a tutela del diritto di proprietà di un soggetto estraneo alla violazione, è espressamente riportata nella stessa formulazione della norma che esclude l'applicazione della confisca nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato<sup>24</sup>.

Poi, nel caso in cui venga presentata richiesta di dissequestro del veicolo da parte del proprietario, gli atti saranno inviati alla Prefettura, come disposto dal Ministero dell'Interno nella circolare in argomento, che valuterà l'eventuale estraneità del proprietario alla violazione che ha portato al sequestro del suo veicolo.

**§. 7 Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in ipotesi di reato previste dal codice della strada**

Quasi in maniera speculare e con gli adattamenti dovuti alla natura provvisoria della sanzione accessoria e alla competenza dell'organo di polizia stradale nella gestione della sua applicazione, i commi 3 e 4 dell'articolo 224-ter del codice della strada disciplinano le modalità applicative della sanzione accessoria del fermo sempre con riguardo alle ipotesi di reato.

Il comma 3, dell'articolo 224-ter del codice della strada, affida all'agente accertatore della violazione il poterdovere di eseguire nell'immediatezza il fermo, applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214. La durata provvisoria del fermo è fissata in 30 giorni.

Ad oggi dopo i chiarimenti ministeriali intervenuti è certo che la procedura di applicazione su strada della sanzione amministrativa del fermo accessoria a sanzioni penali è identica a quella prevista nell'ipotesi di fermo accessorio a sanzioni amministrative.

Si conferma inoltre la piena applicabilità delle altre disposizioni dell'articolo 214, quali l'apposizione del sigillo, il ritiro della carta di circolazione, ecc. per cui non si evidenzia alcuna incompatibilità con la natura penale della violazione alla quale il fermo è collegato.

Il comma 4, in ordine alla adozione ed esecuzione definitiva del fermo, prevede una procedura analoga a quella stabilita dal comma 2 per i casi di confisca, per cui stabilisce che entro 15 giorni dalla data in cui il provvedimento di condanna (sentenza o decreto) sia divenuto irrevocabile, ne viene trasmessa copia all'organo di polizia competente, che provvede al fermo amministrativo; si applica anche in questo caso l'articolo 214 in quanto compatibile.

Si noti come l'organo di polizia stradale diventa organo di esecuzione di un provvedimento definitivo.

Ancorché non si siano ancora, almeno a quanto consti allo scrivente, casi concreti, la norma prevede quindi che la eventuale sentenza di condanna sia trasmessa allo stesso organo accertatore il quale, provvederà a richiamare l'interessato e ad eseguire con le medesime modalità operative viste fino ad ora, il periodo di fermo

<sup>24</sup> Si ricorda che l'organo accertatore deve tenere in considerazione **due** precise **nozioni**; quella di **appartenenza del veicolo** e quella di **estraneità al reato**.

Su tali aspetti la Cassazione si è pronunciata più volte precisando, in estrema sintesi, quanto segue:

- **appartenenza del veicolo**; l'appartenenza di un veicolo non deve essere ancorata solamente alla formale proprietà del veicolo sulla base dei dati risultanti dai pubblici registri, ma va valutata come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione (lo utilizza in maniera più o meno esclusiva, ne fa la manutenzione, ne paga le spese) a condizione che non sia occasionale ovvero nel caso di veicolo cointestato - Cassazione penale n. 31253/2015 e n. 47480/2013. In questi casi si procede al sequestro del veicolo anche se questo non è intestato al conducente autore della violazione penale.
- **estraneità al reato**; l'organo di Polizia Stradale non può ritenere estraneo al reato, il conducente quando diverso dal proprietario del veicolo, nel caso in cui abbia accertato il concorso di questo ultimo nell'illecito e possa ritenersi compartecipe dello stesso (es., il proprietario che era a bordo del veicolo insieme al conducente che presentava sintomi di evidente stato di ebbrezza ed è quindi cosciente della violazione della norma - Cassazione Penale - 5 aprile 2013, n. 15898 e 14 luglio 2010, n. 34687; quando abbia incautamente affidato il veicolo a persona non idonea perché alcolizzata - Cassazione penale, Sezione IV, 14 marzo 2019, n. 33231). In questi casi si procede al sequestro del veicolo anche se questo non è intestato al conducente autore della violazione penale.

Il Vice Comandante

restante<sup>25</sup>.**§. 8 Gestione dei documenti ritirati in occasione del sequestro o del fermo**

I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo sono oggetto dei seguenti adempimenti:

- a) in caso di sequestro amministrativo con deposito del veicolo presso il custode-acquirente i documenti devono essere conservati presso l'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore fino alla dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente da parte della Prefettura di Roma. Successivamente a tale dichiarazione, secondo le indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo;
- b) in caso di sequestro amministrativo con affidamento in custodia al conducente o al proprietario, i documenti di circolazione devono essere conservati presso l'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore in attesa del provvedimento di confisca definitiva. Completate le procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell'Agenzia del Demanio che ne autorizza la consegna, i documenti stessi devono essere trasmessi al custode-acquirente convenzionato a cui è stato alienato il veicolo;
- c) in caso di fermo amministrativo i documenti devono essere conservati presso l'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. Trascorso il periodo di fermo amministrativo i documenti stessi devono essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo delegato ovvero restituiti su richiesta scritta dell'avente titolo, anche mediante la spedizione al proprio domicilio, a mezzo di corriere, che si impegna a ritirare il plico contenente il documento di circolazione presso l'ufficio di P.L.R.C. che lo custodisce e con spese interamente a carico del cittadino richiedente.

Come già precisato, nei casi sub a) e b) fa eccezione a questa regola l'ipotesi di sequestro ex articolo 93 comma 1-bis e articolo 132 del codice della strada che prevede espressamente l'invio del documento di circolazione alla Motorizzazione.

In caso di fermo provvisorio ex articolo 224-ter i documenti vengono restituiti alla scadenza del termine di trenta giorni. Se il veicolo è stato affidato al custode-acquirente e non viene ritirato, i documenti di circolazione devono essere trasmessi al custode-acquirente al termine delle procedure di alienazione disposte dalla Prefettura di Roma.

Stante quanto sopra, le UU.OO. in indirizzo, provvederanno periodicamente a verificare attraverso il sistema S.I.Ve.S. la posizione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo e, laddove risultino trasferimenti in proprietà al custode-acquirente, trasmetteranno allo stesso custode i relativi documenti di circolazione e/o di proprietà, ovvero dichiarazione attestante la loro mancanza se non rinvenuti all'atto del sequestro o del fermo. Ovviamente, la suddetta procedura trova applicazione anche nel caso di richiesta dei documenti del veicolo da parte del custode-acquirente.

**§. 9 Adempimenti successivi alla confisca del veicolo**

<sup>25</sup> Per completezza si ricorda poi che:

- a) l'articolo 224-ter, comma 5, per garantire l'inviolabile diritto alla difesa, avverso la misura cautelare del sequestro e avverso quella del fermo provvisorio prevede la possibilità di opposizione al giudice di pace.
- b) con il comma 6 vengono dettate le norme procedurali per i casi di estinzione del reato. Quando questa sia determinata dal decesso dell'imputato, si estingue contestualmente anche la sanzione accessoria secondo il principio della non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative accessorie. Anche in questo caso se l'estinzione del reato si verifica per altre cause, il Prefetto o l'organo accertatore, deve accertare se sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni accessorie, applicando le norme di cui agli articoli 213 e 214. Peraltro, quando l'estinzione della pena si verifichi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, essa non produce effetti sull'applicazione della sanzione accessoria;
- c) il comma 7 disciplina, infine, con riguardo alle sanzioni accessorie in esame, l'ipotesi di conclusione del procedimento penale con sentenza di proscioglimento. Quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, l'organo competente (Prefetto per il sequestro/confisca, ovvero organo di polizia da cui dipende l'agente accertatore della violazione in caso di fermo), ricevuta la relativa comunicazione da parte della cancelleria competente, deve ordinare la restituzione del veicolo al proprietario.

**Il Vice Comandante**

Così come stabilito dall'articolo 213, comma 6, del codice della strada, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la persona cui è stato affidato in custodia il veicolo sequestrato deve trasferire il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il custode-acquirente indicato nel provvedimento di confisca stesso.

Nel caso in cui il custode del veicolo, entro il suddetto termine, non provvedesse al trasferimento del veicolo presso il custode-acquirente, la Prefettura, su segnalazione della competente filiale dell'Agenzia del Demanio, incarica l'organo di polizia competente ad assistere il custode-acquirente per il recupero del veicolo stesso. Tutti gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono a carico del custode inadempiente.

La U.O. competente, incaricata dalla Prefettura dell'assistenza al recupero del veicolo confiscato, provvede a convocare formalmente presso i propri Uffici la persona nominata custode al momento del sequestro del veicolo alla quale deve essere notificata copia dell'ordine impartito dalla Prefettura stessa al fine di concordare, d'intesa con il custode-acquirente, il giorno e l'ora delle operazioni di recupero. Delle operazioni compiute deve essere redatto apposito verbale (**modello 8** - allegato 8) e tali operazioni non possono essere delegate ad altra U.O. da parte del Comando incaricato dalla Prefettura.

In caso di rifiuto da parte del custode di consegnare e far trasportare il veicolo presso il custode-acquirente, gli agenti incaricati dell'esecuzione procedono nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Se la condotta del custode si è manifestata attraverso violenza o minaccia, unitamente al reato di cui all'articolo 650 del codice penale, si configura la violazione dell'articolo 337 del codice penale (resistenza a P.U.).

Qualora l'organo di polizia stradale, incaricato di assistere il custode-acquirente, non trovasse il veicolo nel luogo in cui il conducente, o altro responsabile in solido cui era stato affidato, aveva dichiarato di custodirlo e qualora la condotta del custode sia caratterizzata dalla volontà di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa, ovvero di distruggerlo o di disperderlo, oltre a procedere nei confronti del responsabile ai sensi dell'articolo 334 del codice penale, si provvede immediatamente a darne comunicazione alla Prefettura e alla Filiale dell'Agenzia del Demanio di Roma, utilizzando l'apposito modello (**modello 13** - allegato 13) e ad inserire specifica segnalazione nella Banca Dati SDI.

**§. 10 Ipotesi di fermo improprio**

Il codice della strada, oltre alla sanzione accessoria del fermo collegata in via principale ad una violazione, sia essa di natura amministrativa e/o penale, prevede aggiuntivamente due casi di c.d. **fermo improprio**, nei quali l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo è conseguente all'applicazione di altra sanzione accessoria<sup>26</sup>.

Nei casi della sanzione accessoria del ritiro della targa e della sospensione della carta di circolazione: laddove il codice prevede tali sanzioni accessorie si applica automaticamente anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo. Per la verità parte della dottrina neanche ritiene che in questo caso si possa parlare di vera e propria sanzione accessoria, ma solo di fermo inteso in termini di materiale impedimento alla circolazione. Alle nostre latitudini sposiamo la tesi della sanzione accessoria e ci comportiamo di conseguenza.

Vediamo le casistiche e i correlati adempimenti operativi.

**§. 10.1 sanzione accessoria del fermo del veicolo in conseguenza della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione**

L'articolo 214, comma 7, del codice della strada prescrive che *è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione*.

Vediamo in sintesi le procedure da seguire per la corretta applicazione di tale istituto.

<sup>26</sup> Altri casi di fermo improprio sono contenuti in altre disposizioni esterne al codice della strada.

**Il Vice Comandante**

Ai fini delle tecniche di affidamento del veicolo si seguono tutte le regole procedurali viste nei paragrafi precedenti<sup>27</sup>. Si attira però l'attenzione degli operatori sulle disposizioni normative che riguardano gli adempimenti posti a carico dell'organo/agente accertatore e del Dipartimento Trasporti Terrestri del MIT (di seguito solamente DTT) in relazione al combinato disposto dell'articolo 217, comma 1 e comma 2, con l'articolo 214, comma 7, del codice della strada.

Il primo comma dell'articolo 217 prevede che nell'ipotesi in cui dalla violazione di una norma discende la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, la stessa è *"ritirata"* immediatamente dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione medesima il quale deve farne menzione nel verbale di contestazione.

Nella circostanza l'agente accertatore rilascia, con apposita annotazione nel verbale di contestazione della violazione, permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato.

Il comma 2, dell'articolo 217 disciplina gli adempimenti successivi al ritiro immediato della carta di circolazione: la norma prevede che la stessa sia inviata a cura dell'organo accertatore, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del DTT il quale, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Cita ancora testualmente la norma: *"il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1"*.

Analizziamo ora cosa accade in relazione alle disposizioni dell'articolo 214, comma 7 ove, come visto, si prevede l'applicazione del fermo in conseguenza (e per ugual durata) del provvedimento di sospensione della carta di circolazione.

È dato ormai consolidato che il DDT emette il provvedimento di sospensione della carta di circolazione solamente con la materiale ricezione del documento e, in linea con le disposizioni letterali dell'articolo 217, comma 2 quarto periodo, ne fa decorrere l'efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del documento da parte dell'organo accertatore.

Il procedimento descritto non presenta patologie quando ciascuno dei soggetti individuati dalla norma può provvedere a dare seguito a ciascun singolo adempimento senza alcuna eccezione: è quindi normale che se il conducente ha a disposizione la carta di circolazione questa sia ritirata nell'immediatezza della contestazione della violazione dall'agente accertatore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 217 comma 1 e comma 2 del codice della strada e la stessa sia poi tempestivamente trasmessa al DTT sempre nei termini previsti.

Il DTT emette in questo caso il proprio provvedimento con decorrenza dalla data del ritiro del documento coincidente con quella di contestazione della violazione.

Nella stessa circostanza si procede anche alla contestuale applicazione del fermo amministrativo del veicolo che avrà quindi pari durata rispetto al periodo di sospensione della carta di circolazione.

Lo stesso procedimento presenta tuttavia alcune criticità nei casi in cui non sia possibile provvedere al ritiro della carta di circolazione all'atto dell'accertamento e della contestazione della violazione principale. In questi casi si procede ai sensi dell'articolo 180, comma 8 del codice della strada e la carta di circolazione può essere materialmente ritirata solo in esito alla concreta esibizione ad un organo di polizia, ma la data cui fa riferimento il DTT per la decorrenza del provvedimento di sospensione della carta di circolazione non coincide con quella della contestazione della violazione, ma piuttosto con quella dell'effettivo ritiro del documento avvenuto in secondo tempo presso gli uffici dell'organo di polizia stradale.

Tale condizione merita un approfondimento in ordine alle modalità di applicazione del fermo amministrativo. Dal tenore letterale dell'articolo 214, comma 7 del codice della strada il fermo del veicolo deve avere la stessa decorrenza del provvedimento di sospensione della carta di circolazione; ma se quest'ultimo decorre dalla data dell'effettivo ritiro del documento, avvenuto in un momento successivo a quello di contestazione della

<sup>27</sup> Affidamento in custodia del veicolo secondo quanto disposto dalla disciplina dell'articolo 214, comma 1 del codice della strada.

**Il Vice Comandante**

violazione principale, il fermo amministrativo del veicolo non può essere applicato al momento della contestazione della violazione principale.

Fino ad un recente passato il provvedimento di sospensione della carta di circolazione veniva emesso dal DTT al momento della ricezione del verbale di accertamento e decorreva in ogni caso dalla data di effettivo ritiro del documento di circolazione, ancorché nella immediatezza il personale operante avesse già provveduto a eseguire il fermo del veicolo anche in assenza di materiale ritiro del documento. Ciò determinava una diversa decorrenza del fermo con intuibili difficoltà operative. A seguito di tali circostanze il Comando ha chiesto ed ottenuto una presa di posizione dei Ministeri competenti che, con separate note, hanno adottato un comune orientamento ribadendo, senza incertezze, che il fermo del veicolo conseguente alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione decorre solo dal momento del materiale ritiro del documento, rendendo illegittima l'applicazione del fermo al momento della contestazione della violazione ove non fosse stato possibile il ritiro della carta di circolazione.

In sostanza i Ministeri accolgono la tesi che realizza sempre e comunque l'allineamento della durata del periodo di sospensione della carta di circolazione con quella del fermo amministrativo del veicolo previsto dal comma 7, dell'art 214 del codice della strada.

Al fine di limitare spazi per un possibile contenzioso e di scongiurare possibili responsabilità sul piano civile a carico del personale operante, si ritiene di intervenire con specifiche disposizioni operative sulla gestione del procedimento.

**Procedura operativa**

Nel caso in cui si accerti una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione si procede come di seguito indicato:

- in occasione dell'accertamento di una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ove il conducente, all'atto della contestazione immediata su strada, sia in possesso della carta di circolazione in originale, si procede al ritiro del documento; dell'avvenuto ritiro si dà atto nel verbale. Si provvede ad applicare il fermo amministrativo del veicolo seguendo le procedure indicate nella presente circolare. Gli uffici interni provvedono a trasmettere il documento agli uffici della MCTC entro il termine di cinque giorni dalla data del ritiro;
- nel caso in cui la violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione sia commessa dal conducente di un veicolo adibito a servizio pubblico di trasporto di persone o a locazione senza conducente, nonché a quelli intestati ad aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e il conducente sia in possesso della fotocopia autenticata della carta di circolazione, così come previsto dall'articolo 180, comma 4 del codice della strada, si procede al ritiro della stessa facendone menzione nel verbale di contestazione. Contestualmente si applica il fermo amministrativo del veicolo e si trasmette la copia autenticata della carta di circolazione agli uffici della MCTC entro cinque giorni dal ritiro;
- nel caso in cui in occasione dell'accertamento di una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione all'atto della contestazione immediata su strada il conducente non sia in possesso della carta di circolazione in originale o di quella in fotocopia autenticata ex articolo 180, comma 4, ovvero si rifiuti di consegnarla, si provvede alla compilazione del verbale per la violazione accertata e di altro verbale per la violazione di cui all'articolo 180, comma 1 e 7, del codice della strada. Si notifica altresì un invito di presentazione della carta di circolazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 180, comma 8 del codice della strada. Nel verbale della violazione si dà atto sia dei motivi del mancato ritiro immediato del documento sia della mancata contestuale applicazione del fermo amministrativo del veicolo. Al momento della presentazione del documento presso gli uffici, si provvede al ritiro del documento

**Il Vice Comandante**

medesimo e si procede contestualmente e/o secondo le possibilità consentite in ragione di ciascun singolo caso di specie, all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo;

- ove decorso il termine per la presentazione dei documenti, fissato nell'invito di presentazione notificato ai sensi dell'articolo 180, comma 8 del codice della strada, l'interessato non si presenti presso gli uffici, si procede con la contestazione della violazione per l'omessa presentazione. A questo punto, al fine di consentire la conclusione positiva della procedura, si dispone che i verbalizzanti provvedano a notificare all'intestatario della carta di circolazione un invito di presentazione del documento ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Si ritiene che la misura si giustifichi con la necessità di completare l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e sia compatibile con i motivi di giustizia richiamati dalla norma citata. Si consiglia di indicare un termine ragionevole ma non superiore a giorni 10 dalla notifica dell'avviso ed altresì di precisare nell'invito stesso che la richiesta della carta di circolazione è formulata per motivi di giustizia, attesa la necessità di completare la procedura di applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo. Nel corpo dell'invito occorre dar conto sia dell'originaria verbalizzazione, sia della mancanza di carta di circolazione all'atto della contestazione della violazione, nonché dell'invito ex articolo 180, comma 8, e della successiva inottemperanza e relativa sanzione.

Al termine del periodo di fermo amministrativo, la carta di circolazione del veicolo è restituita all'interessato dal competente ufficio del DTT, secondo quanto disposto dall'articolo 217, comma 3, del codice della strada.

**§. 10.2 Sanzione accessoria del fermo del veicolo in conseguenza della sanzione accessoria del ritiro della targa**

L'articolo 216, comma 1, del codice della strada e l'articolo 399 del Regolamento di esecuzione al nuovo codice della strada disciplinano la sanzione accessoria del ritiro della targa, stabilendo che l'agente accertatore deve provvedere al ritiro solo dopo che il veicolo è stato depositato nel luogo di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo stesso. Il ritiro immediato della targa, che può qualificarsi come sanzione accessoria, è previsto per esempio dall'articolo 100, comma 13 del codice della strada quando la targa di un motoveicolo, di un autoveicolo o di un rimorchio non è rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 100 del codice (non rifrangente). Pertanto, in conformità alle disposizioni citate, il veicolo deve essere immediatamente sottoposto a fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada, e come detto in precedenza, la targa deve essere ritirata solo dopo che il veicolo si trova nel luogo di custodia. Qualora non fosse possibile procedere all'accompagnamento del veicolo presso il luogo di custodia per il successivo ritiro della targa, il personale operante deve indicare nel verbale 3 c.s. un termine entro il quale l'affidatario del veicolo deve consegnare le targhe all'organo di polizia stradale procedente. Il ritiro della targa deve essere sempre menzionato nel verbale di contestazione della violazione. Una volta acquisita materialmente la targa si provvede a formalizzare il fermo amministrativo del veicolo secondo la normale procedure di affidamento descritte nei paragrafi precedenti.

**§. 10.3 Ipotesi di fermo non qualificabili come sanzioni accessorie (articoli 207 e 202, comma 2-quater del codice della strada)**

In aggiunta alle illustrate casistiche di fermo, come sanzione accessoria diretta o indiretta, il codice della strada prende in esame e disciplina altre tipologie di procedure *atecnicamente* qualificate come fermo, ma che in realtà non sono riconducibili alla tipologia e allo schema tecnico-giuridico ed ontologico delle sanzioni accessorie e sono più facilmente qualificabili come misure preventive o cautelari. Ci riferiamo al fermo di cui agli articoli 207 e 202, comma 2-quater del codice della strada.

L'articolo 207, come noto, disciplina la procedura di contestazione di violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o con veicolo di targa EE. L'articolo 202, comma 2-quater, disciplina con procedura pressoché identica all'articolo 207, le tecniche di contestazione e le modalità di pagamento della sanzione in

**Il Vice Comandante**

presenza di determinate e ben specifiche violazioni (articolo 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7) commesse da un conducente titolare di patente di guida C, CE, D, DE, nell'esercizio di una attività di autotrasporto di persone o cose.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore. Quando il trasgressore non provvede al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale<sup>28</sup>. Nell'ipotesi in cui il trasgressore non si avvalga neanche di questa seconda opportunità, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino all'adempimento di uno dei due oneri (pagamento o versamento della cauzione) e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

**Procedura operativa**

In questi casi **la procedura di affidamento** in custodia del veicolo **al proprietario, al conducente ovvero ad uno degli altri soggetti responsabili in solido previsti dall'articolo 196 del codice della strada** del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, stabilita dall'articolo 214, comma 1 del codice della strada, **non trova applicazione** e l'organo di polizia stradale che accerta la violazione **deve affidare sempre il veicolo al custode-acquirente** e nel corpo del verbale deve essere comunque riportata la seguente frase *"ATTENZIONE, la mancata assunzione della custodia del veicolo entro il 5° giorno dalla pubblicazione del deposito nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma, comporta l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente"*, questo perché trascorsi i 60 giorni di fermo, ove l'interessato non provveda a ritirare il veicolo si attiva la procedura che porta al successivo trasferimento della proprietà al custode-acquirente.

Si richiama l'attenzione degli operatori sulla particolare casistica delle ipotesi di interferenza tra la procedura in esame e quelle di sequestro e fermo conseguenti alla violazione rappresentata dalla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia da oltre 60 giorni di cui agli articoli 93, commi 7-bis e 7-ter e 132. Tutti questi casi, per i quali si registra una prevalenza della procedura di fermo ex 207 rispetto alle altre omologhe procedure di fermo e sequestro previste dalle disposizioni richiamate, sono state dettagliatamente analizzate e prese in considerazione nella circolare n. 17/2019 della Direzione scrivente.

**§. 10.4 Fermo amministrativo di cui agli articoli 26, 46, 46-bis e 46-ter della legge n. 298/1974.**

La violazione degli articoli 46-bis e 46-ter della legge n. 298/1974, prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo, che richiama per la sua applicazione espressamente i soggetti di cui all'articolo 214-bis codice della strada, ovvero il custode-acquirente, non prevedendo quindi la possibilità di affidamento al conducente o al proprietario del veicolo. Di conseguenza, in queste ipotesi, il veicolo deve essere sempre affidato al custode-acquirente.

Al contrario di quanto sopra detto, nel caso di violazione di cui agli articoli 26 e 46 della legge n. 298/1974, è applicabile la procedura di affidamento al proprietario, o nel caso di sua assenza al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato in solido, secondo le procedure descritte precedentemente sull'argomento.

**§. 10.5 Fermo fiscale ex articolo 86 d.P.R. n. 602/73**

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresenta un particolare tipo di fermo, che può essere disposto dal concessionario nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo o richieste tramite ingiunzione fiscale. Nel caso concreto, l'aspetto che interessa gli organi di polizia stradale, riguarda esclusivamente la sanzione da applicare

<sup>28</sup> Se si tratta di un veicolo immatricolati in un Paese aderente alla U.E. o allo SEE la somma da versare a titolo di cauzione è pari al minimo della sanzione edittale (articolo 207, comma 3), mentre per i veicoli immatricolati in stati extra U.E la somma da versare a titolo di cauzione è pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (articolo 207, comma 2).

**Il Vice Comandante**

nel caso in cui venga accertata la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Sull'argomento, prima delle modifiche introdotte all'articolo 214, si era pronunciato il Ministero dell'Interno che con circolare n. 300/A/1/31955/101/20/21/4 dell'11.02.2008, sostenendo, in modo francamente poco giustificato, che la circolazione di un veicolo sottoposto a "fermo fiscale" dovesse essere sanzionata solamente con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 214, comma 8 del codice della strada, senza l'applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dal medesimo articolo.

In termini ancora meno comprensibili il Ministero dell'Interno con la circolare del 21 gennaio 2019 sostiene che il nuovo testo del comma 8, dell'articolo 214, finalizzato a punire il comportamento del custode che dovesse circolare con veicolo sottoposto a fermo, non consente più l'applicazione della sanzione amministrativa a colui che circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, data appunto la diversità di soggetto attivo della condotta, argomentando che il rinvio operato dall'articolo 86 d.P.R. n. 602/73 all'articolo 214, comma 8 si qualifica come rinvio sostanziale tale da ricomprendere l'intera norma ed il suo disvalore sociale, così duplicando le nuove tipologie di condotte sanzionate ad entrambe le fattispecie. La Direzione, pur essendo convinta del contrario e non avendo dubbi che il rinvio operato dall'articolo 86 d.P.R. n. 602/73 debba qualificarsi come mero rinvio *quoad poenam*, ritiene di aderire all'impostazione ministeriale per garantire massima uniformità di comportamento tra tutti i vari organi di polizia stradale operanti sul territorio, ma si riserva di sottoporre formalmente la questione al Ministero.

**§. 10.6 fermo amministrativo in caso condotte connesse alle sostanze stupefacenti o psicotrope articolo 75, d.P.R. n. 309/1990.**

L'articolo 75, del d.P.R. n. 309/1990 prevede il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni in danno del soggetto responsabile di attività illecita collegate a sostanze stupefacenti (violazione che riveste comunque illecito amministrativo), che ne abbia l'immediata e diretta disponibilità.

In questi casi il fermo è eseguito in conformità alle disposizioni qui in osservazione. Si procede al ritiro del certificato di circolazione e all'affidamento del veicolo all'avente diritto secondo le disposizioni in precedenza indicate sull'argomento.

**§.11 Apparato sanzionatorio per violazioni accertate in conseguenza della applicazione della misura cautelare del sequestro e della sanzione accessoria del fermo**

Vediamo adesso, nel dettaglio, il complesso di violazioni ipotizzabili nel comportamento, ovviamente irregolare, del soggetto autore della violazione, del custode o di altri, distinguendo tra sequestro - confisca e fermo, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

**§. 11.1 Sanzioni per il rifiuto o l'omissione di assumere la custodia del veicolo ovvero di trasportare il veicolo sequestrato o fermato.**

Come già detto in precedenza, gli articoli 213, comma 5 e 214, comma 1, del codice della strada prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del proprietario, del conducente e degli altri obbligati in solido che rifiutino di assumere la custodia del veicolo; nel caso di sequestro è punita però anche l'omissione di effettuare la custodia riferita al caso in cui l'interessato, pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia del veicolo non provveda al trasporto e alla custodia<sup>29</sup>.

Più nel dettaglio si osserva come la condotta presa in considerazione è diversa a seconda si tratti di sequestro o fermo. Nel caso del sequestro si punisce colui che *rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo, secondo le prescrizioni dell'organo di polizia stradale*. Diversamente, nell'ipotesi del fermo la

<sup>29</sup> Per le violazioni dell'articolo 213, comma 5 e dell'articolo 214, comma 1 del codice della strada è consentito pagamento in misura ridotta rispettivamente di euro 1.818 e di euro 776, in entrambi i casi e prevista la sanzione accessori della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, che di conseguenza non consente l'applicazione dello sconto del 30%.

**Il Vice Comandante**

condotta presa in considerazione è solo quella di rifiutare (e non anche omettere) di custodire o trasportare il veicolo.

Sul punto la circolare del Ministero dell'Interno non è chiarissima nel distinguere le condotte di *rifiutare ed omettere*, operando una semplificazione finanche eccessiva.

La Direzione avrà cura di sottoporre al Ministero alcuni quesiti, relativi soprattutto alle fattispecie di omissione di custodia o trasporto del veicolo.

Nell'attesa si attira l'attenzione dei colleghi sulla necessità di fare particolare attenzione alla condotta di colui che (proprietario, conducente od altro obbligato in solido), in presenza di fermo o sequestro, rifiuti di assumere la custodia del veicolo o di trasportarlo in luogo idoneo, anche perché la condotta che poi determina l'avvio della procedura di affidamento in custodia del veicolo al custode-acquirente è esclusivamente quella legata al rifiuto od impossibilità oggettiva (e non omissione) di assunzione della custodia del veicolo e non anche di trasportare il veicolo.

Come già detto in precedenza, nel caso in cui il proprietario, o altro responsabile in solido, presente a bordo del veicolo condotto da un'altra persona, si rifiuti di assumerne la custodia (ovvero, pur accettando la custodia, rifiuti od ometta di trasportare il veicolo) il personale operante deve invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso applicando, in caso di rifiuto anche da parte di quest'ultimo, due distinte sanzioni, una per il proprietario e una per il conducente.

Si precisa che le suddette sanzioni a carico del proprietario o altro responsabile in solido non trovano applicazione nel caso in cui essi non siano presenti a bordo del veicolo al momento dell'accertamento della violazione ovvero siano reperiti in un momento successivo alla violazione. Naturalmente non possono essere sanzionati coloro che non hanno i requisiti per prendere in custodia il veicolo in quanto rientranti in uno dei casi di cui si è detto in precedenza nel paragrafo §. 4.2.1.

Le violazioni in questione trovano applicazione anche nei confronti del genitore, di colui che ne fa le veci, in conseguenza del fatto che il minore non può essere nominato custode e di conseguenza non può essere sanzionato per il rifiuto di assumere la custodia. Secondo il Ministero dell'Interno neanche il delegato che si rifiuti di assumere la custodia è soggetto a sanzioni.

In tutti questi casi, naturalmente il veicolo sarà affidato al custode-acquirente.

**Si veda nel dettaglio prontuario in calce.**

**§.11.2 Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo**

La circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo, al di fuori degli eventuali itinerari e tempi autorizzati dagli organi di polizia stradale all'atto dell'accertamento della violazione, è punita con le sanzioni previste dagli articoli 213, comma 8, e dall'articolo 214, comma 8 del codice della strada, che prevedono in entrambi i casi una sanzione pecuniaria da euro 1.988,00 a 7.953,00, la revoca della patente di guida e la confisca amministrativa del veicolo.

**Le sanzioni si applicano solo nei confronti di colui che risulti dal verbale di sequestro o fermo amministrativo, aver assunto la custodia del veicolo,**

**La violazione sussiste sia nel caso in cui lo stesso custode sia sorpreso a circolare, sia nel caso in cui conducente sia persona diversa dal custode.**

Pertanto i verbali di accertamento di tali violazioni devono essere redatti e notificati al custode<sup>30</sup>, al quale risulta affidato in precedenza il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo. La sanzione accessoria della revoca della patente, può essere applicata al custode solamente nel caso in cui sia quest'ultimo a circolare con il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

<sup>30</sup> Qualora l'individuazione del custode nel S.I.Ve.S. dia esito negativo, si consiglia di effettuare un accertamento anche presso la Banca Dati SDI, in considerazione del fatto che il custode-acquirente non è presente su tutto il territorio nazionale.

**Il Vice Comandante**

In caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la sola sanzione accessoria della revoca della patente e, pertanto è ammesso il pagamento in misura ridotta, ma non quello scontato del 30%. Nell'ipotesi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo, invece, oltre alla sanzione accessoria della revoca è prevista anche la sanzione accessoria della confisca e, pertanto, non è ammesso né pagamento in misura ridotta né scontato.

Le violazioni in argomento sono applicabili anche ai veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo prima del 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge n. 132/2018.

Dunque, nel caso di accertamento delle violazioni in questione, l'agente operante deve revocare la custodia del veicolo a colui a cui risultava in precedenza affidato e affidarlo immediatamente al custode-acquirente.

La redazione degli atti si differenzia tra sequestro e fermo:

- nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro in violazione dell'articolo 213, comma 8 del codice della strada, il precedente verbale di sequestro redatto in occasione della prima violazione, continua a produrre i suoi effetti e si deve procedere unicamente ad un cambio di custodia. Di conseguenza si procede a redigere altro modello 4 c.s. con affidamento in custodia del veicolo per violazione di cui all'art. 213, comma 8 del codice della strada al custode-acquirente. Questo perché come sopra detto si tratta di un mero verbale di affidamento in custodia e non di sequestro.
- nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo in violazione dell'articolo 214, comma 8 del codice della strada, essendo prevista come sanzione accessoria (anche) la confisca del veicolo si procede a redigere verbale di sequestro amministrativo con modello 4 c.s. con affidamento in custodia del veicolo al custode-acquirente.

Tutto ciò premesso, in occasione dell'accertamento dagli articoli 213, comma 8 e 214, comma 8 del codice della strada, si procederà nei seguenti modi:

- redazione del verbale di accertamento modello 3 c.s. nei confronti del custode e nel verbale deve essere sempre dato atto della revoca della precedente custodia del veicolo. Nel caso in cui il conducente del veicolo sia persona diversa dal custode, nel corpo del verbale di accertamento modello 3 c.s. saranno inserite anche le generalità del conducente, che assume la veste di autore materiale della violazione. In questo caso al conducente diverso dal custode, deve essere rilasciata una copia del verbale di affidamento ovvero del verbale di sequestro nel quale viene dato avviso che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente.
- In questi casi quindi **non deve** essere inserita nel corpo del verbale, modello 3 c.s. la frase indicata al paragrafo §. 4.2.3, ovvero: "**ATTENZIONE**, si informa la S.V. che la mancata assunzione della custodia del veicolo entro il 5° giorno dalla pubblicazione del sequestro nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma, comporta l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente", perché il veicolo in questo caso come richiamato dalla norma prevede l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente senza ulteriori oneri per l'erario. Ma si deve invece inserire nel modello 3 c.s. la seguente frase: "**Si avvisa che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente**".

La U.O. che accerta la violazione di cui agli articoli 213, comma 8 o 214, comma 8, del codice della strada, deve informare sempre l'organo di polizia stradale che aveva eseguito il precedente sequestro o fermo amministrativo del veicolo, affinché possa informare la Prefettura competente, della violazione contestata per i conseguenti adempimenti di competenza.

Le sezioni unite della Cassazione (sentenza 21 gennaio 2011, n. 1963) hanno confermato che in caso di mera circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, la sanzione prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice della strada non concorre con quella di cui all'articolo 334 del codice penale, in quanto la disposizione del codice della strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso articolo 334 del codice penale.

**Il Vice Comandante**

Il Ministero dell'Interno nella circolare in argomento ha precisato che nei confronti del conducente che risulti anche custode del veicolo, sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada, trovano sempre applicazione le disposizioni dell'articolo 213, comma 8 del codice della strada. Tuttavia, le sanzioni previste dall'articolo 334 del codice penale restano comunque applicabili qualora la condotta del custode non sia limitata alla mera utilizzazione del veicolo stesso, attraverso la sua circolazione su strada, ma sia caratterizzata dalla volontà di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa, ovvero di distruggerlo o di disperderlo.

Non sono invece applicabili le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale nel caso in cui si accerti la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in quanto la norma citata prende in esame solo le condotte di sottrazione o al danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, nel caso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa. In tali casi, ove vi sia stata rimozione dei sigilli, si procede solo per la violazione dell'articolo 349 o 350 del codice penale.

Pertanto, nel caso di accertamento di circolazione di veicolo sottoposto a fermo, trovano applicazione le sole sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 214, comma 8, del codice della strada, cui consegue quella accessoria della revoca della patente e la confisca immediata del veicolo con affidamento al custode-acquirente.

Si rappresenta infine, che nella voce *menù* del sistema S.I.Ve.S., aprendo la finestra a tendina è stato finalmente aggiunta la voce **“Verbale di affidamento art. 213, comma 8”**, dove poter finalmente inserire i verbali 4 c.s. concernente il caso di specie.

**§. 11.3 Sanzioni per rimozione di sigilli**

Abbiamo già detto che l'apposizione dei sigilli è obbligatoria solo per il fermo, mentre nel caso del sequestro è meramente facoltativa e dipende da fattori contingenti che potrebbero rendere necessaria l'attivazione di una misura di contenimento. Obbligatoria, nel sequestro, è solo l'apposizione del cartello indicante lo stato di sequestro che tuttavia non equivale ad apposizione dei sigilli e la sua eventuale rimozione non determina l'integrazione di alcuna violazione.

Ma nel caso si rendesse necessario comunque apporre il sigillo anche a veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, si ricorda che il comma 5 dell'articolo 394 del Regolamento di esecuzione del codice della strada prevede tale possibilità. Nel caso, quindi, di apposizione del sigillo deve esserne fatta menzione nel verbale modello 4 c.s. Si ricorda ancora che il sigillo di cui all'articolo 394, comma 5, del Regolamento di esecuzione del codice della strada è rappresentato dal dispositivo di fissaggio che viene utilizzato al fine di rendere inamovibile il cartello indicante lo stato di sequestro.

Come già precisato, la rimozione abusiva di sigilli apposti sul veicolo sottoposto a sequestro (ove disposto) o a fermo (articolo 214, comma 1, del codice della strada) è punita con la sanzione prevista dall'articolo 349 del codice penale se si tratta di condotta dolosa, ovvero dall'articolo 350 in caso di agevolazione colposa. Costituisce rimozione abusiva del sigillo anche l'eventuale sostituzione della parte del veicolo su cui questo è stato collocato (vetro, sportello, mascherina, ecc.).

Ebbene, nei confronti della persona nominata custode, che per favorire l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti sul veicolo dall'organo di polizia stradale, nel momento in cui è stato disposto il sequestro, è ipotizzabile la violazione dell'articolo 349 del codice penale (violazione dei sigilli).

Ed anche ove si tratti di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo con rimozione dei sigilli, si procede ai sensi dell'articolo 349 o 350, del codice penale.

Il Vice Comandante

**§. 11.4 Sanzioni per violazioni degli obblighi di custodia**

Il custode, quale incaricato dell'esercizio di funzioni di carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso l'autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto degli obblighi di custodia. In caso di inottemperanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 334 e 335 del codice penale.

**§. 11.5 Sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a confisca**

Nella eventualità, peraltro marginale, di circolazione con un veicolo già sottoposto a confisca, il Ministero dell'Interno ha precisato che non sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8 del codice della strada per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, bensì il reato di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. Il reato si può configurare nei confronti del custode, di altra persona con questo eventualmente concorrente che si trova alla guida ovvero detenga il veicolo. Il veicolo deve essere messo a disposizione del custode-acquirente al quale è stato alienato, che dovrà indicare dove depositare il veicolo in attesa del suo recupero, con spese interamente a suo carico. Del ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale.

In questi casi, in analogia all'ipotesi di circolazione con veicolo sequestrato, si procede ad un rinnovo dell'affidamento del veicolo al custode-acquirente indicato nell'ordinanza di confisca, utilizzando la voce del modello 4 c.s. "☐ **affidamento in custodia - violazione di cui all'art. 213, c. 8 c.d.s.**" incasellando il richiamo: "**violazione di cui all'art. 213, c. 8 c.d.s.**" in quanto trattasi di veicolo già confiscato-

**§. 11.6 Competenza per l'applicazione delle sanzioni**

La competenza della redazione e trasmissione di tutti gli atti spetta alla U.O. di appartenenza del personale che ha accertato le violazioni, anche nel caso in cui il sequestro o il fermo del veicolo sia stato precedentemente effettuato da personale di altra U.O., cui deve comunque essere inviata copia delle operazioni compiute, per corredo atti.

**§. 12 Affidamento dei veicoli coinvolti in incidenti stradali alle depositerie giudiziarie ex articolo 2028 del codice civile**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice della strada, gli organi di polizia stradale hanno l'obbligo specifico di partecipare alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere e, quindi, di predisporre l'intervento di personale specializzato per ripristinare la sicurezza della circolazione. Tra tali attività rientrano certamente il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli che, a seguito di un sinistro stradale, ingombrano la carreggiata o creano pericolo per la sicurezza della circolazione.

Pertanto, qualora il veicolo coinvolto in incidente stradale non debba essere sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo o giudiziario e costituisca intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, poiché non è stato possibile affidarlo, nella contingenza, al proprietario/conducente o persona delegata perché non presenti sul luogo del sinistro (ad esempio perché trasportato in ospedale), l'operatore di polizia stradale deve assumersi l'onere di provvedere al recupero e alla custodia del veicolo in nome e per conto del conducente impossibilitato.

Infatti, come precisato a suo tempo dal Ministero dell'Interno con circolare 03.05.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dall'articolo 2028 del codice civile - gestione affari altrui - con la conseguenza che l'operatore di polizia stradale è tenuto a condurla a termine con la massima diligenza.

Nella circolare ministeriale viene precisato che il compimento dell'attività di recupero e di custodia del veicolo, se effettuata in nome e per conto del conducente impossibilitato, esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia stradale e l'amministrazione dalla quale essi dipendono.

**Il Vice Comandante**

Conseguentemente, allo scopo di evitare che all'Amministrazione di Roma Capitale vengano presentate richieste di pagamento di spese relative alla rimozione e al recupero del veicolo incidentato, è necessario che i soggetti interessati (depositeria e conducente/proprietario del veicolo stesso) siano chiaramente informati sulla natura dell'intervento effettuato dagli operatori di polizia stradale, nonché in merito al soggetto tenuto al pagamento delle spese medesime.

Proprio per evitare qualsiasi possibilità di equivoco, questo Comando, ha predisposto dei modelli, sul cui utilizzo si forniscono le seguenti disposizioni:

- il modello (**modello 14** - allegato 14) deve essere compilato, in duplice copia e sottoscritto, sia dagli operatori di polizia stradale, sia dal conducente del carro rimotore intervenuto per il recupero del veicolo incidentato. Una copia di detto modello deve essere consegnata al conducente del carro rimotore, mentre l'altra copia, debitamente sottoscritta, deve essere conservata agli atti d'ufficio, unitamente al verbale di incidente stradale;
- il modello (**modello 15** - allegato 15) compilato in duplice copia dal Comando della U.O. da cui dipendono gli operatori di polizia stradale che hanno disposto il recupero del veicolo incidentato, deve essere immediatamente notificato al conducente, o se rintracciabile al proprietario del veicolo, ovvero inviato agli stessi con raccomandata A/R. Tale operazione, con la sottoscrizione del verbale, costituisce ratifica della gestione svolta, circa il conferimento e la custodia del veicolo, ai sensi dell'articolo 2028 del codice civile, presso la depositeria autorizzata. Qualora, successivamente alla rilevazione dell'incidente stradale e al convogliamento del veicolo presso la depositeria, gli agenti operanti abbiano la presenza del conducente o del proprietario del veicolo, provvederanno immediatamente a notificare il modello in questione all'interessato, sottoscrivendolo e indicando la qualifica e il proprio numero di matricola, avendo cura nel contempo di incasellare la dicitura "IL DIRIGENTE".

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale operante deve provvedere a compilare **solamente** la modulistica in dotazione al Corpo e **non deve in nessun caso firmare un eventuale modello predisposto dalla depositeria** di cui non deve essere neanche accettata la copia.

Si precisa, altresì, che codesti Comandi di U.O. non devono rilasciare alcun NULLA OSTA per il ritiro del veicolo dalla depositeria, in quanto il proprietario, il conducente o altra persona delegata, possono autonomamente recarsi in qualsiasi momento presso la depositeria per rientrare in possesso del veicolo stesso. La circostanza è precisata nel modello allegato, laddove viene indicato che il deposito provvede a custodire il veicolo che rimane comunque "a disposizione del conducente/proprietario".

**§. 13 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo**

Interessiamoci adesso della sanzione accessoria della rimozione e del blocco del veicolo disciplinate dall'articolo 215 del codice della strada.

In concreto con la rimozione si realizza lo spossessamento del veicolo oggetto di una determinata violazione alla disciplina della sosta con deposito presso una depositeria, ove rimane fino al ritiro da parte del soggetto proprietario o avente diritto dietro pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia.

In caso di mancato ritiro il comando precedente, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del d.P.R. n. 189/2001, notifica apposito avviso di ritiro del veicolo e decorsi tre mesi avvia le procedure di vendita curate dall'Agenzia del Demanio.

Per le modalità esecutive della rimozione provvedono in dettaglio gli articoli 397 e 398 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Quanto ai casi in presenza dei quali è consentito operare la rimozione, il punto di riferimento è l'articolo 159 che espressamente e tassativamente contiene l'elencazione delle diverse tipologie di divieti di sosta cui consegue la sanzione accessoria della rimozione.

**Il Vice Comandante**

La rimozione è prevista, come obbligatoria, laddove il segnale di divieto sia integrato dall'appendice rimozione per esplicita volontà dell'ente proprietario della strada o di altro soggetto competente a disporlo<sup>31</sup>, in tutti i casi di violazione a determinati divieti di sosta di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3 del codice della strada ed infine ove, a prescindere da espressa segnaletica o previsione normativa, la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. Il comma 3 della disposizione citata dispone poi che *“in alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza oneri di custodia”*. L'applicazione del blocco non è consentita ogni qualvolta il veicolo in posizione irregolare costituisca pericolo od intralcio alla circolazione. In entrambi i casi le sanzioni accessorie in osservazione sul piano procedurale e formale si eseguono facendone menzione nel verbale di contestazione cui, ovviamente, fanno seguito gli adempimenti relativi all'apprendimento materiale del veicolo con carroattrezzi in caso di rimozione, ovvero all'applicazione dell'attrezzo a chiave in caso di blocco.

Le tariffe per l'intervento, la rimozione od il blocco sono definite dai singoli enti proprietari delle strade con proprie determinazioni in armonia con le disposizioni contenute nel D.M. n. 401/1998.

Per quanto ci riguarda le tariffe sono quelle stabilite con Deliberazione dalla Giunta Capitolina n. 303/2017 e trasmesse con la circolare di questa Direzione n. 57 del 18 aprile 2018.

Avverso la sanzione accessoria della rimozione (o del blocco) è ammesso, alternativamente, ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, sia tramite autonoma impugnativa della singola sanzione accessoria applicata, sia contestualmente all'impugnativa dell'intero verbale di contestazione comprensivo anche della sanzione pecuniaria.

Per le difficoltà operative che comporta, occorre richiamare il contenuto degli articoli 354, comma 4, e 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, secondo cui sono vietati, rispettivamente, la rimozione ed il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi purché muniti di apposito contrassegno.

Attualmente, in attesa della formalizzazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rimozione, sono in vigore le disposizioni impartite dal Comando Generale con nota prot. n. 258598 del 4.11.2015 circa la necessità di far intervenire, anche per la rimozione il custode-acquirente.

**§. 14 Rimozioni a vista**

La rimozione per urgenti motivi d'ordine pubblico e/o di pubblica necessità di veicoli regolarmente parcheggiati deve essere effettuata "a vista", cioè con spostamento dei veicoli soltanto in luoghi adiacenti e quindi ben visibili da quelli in cui gli stessi si trovavano parcheggiati. Qualora ciò non sia possibile, i veicoli rimossi per motivi di cui sopra devono essere convogliati presso le depositerie auto rimosse, ove saranno ritirati senza oneri di spesa per i proprietari.

In entrambi i casi di cui sopra la U.O. di appartenenza degli agenti operanti deve immediatamente inserire nel sistema "verbate1" la notizia dell'operazione condotta e darne comunicazione anche al Commissariato di P.S ed alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, dove era in sosta il veicolo rimosso a vista.

La U.O. cui appartiene l'agente accertatore deve far verificare (entro le ore 18.00 dello stesso giorno dello spostamento se avvenuto in orario antimeridiano ovvero entro le ore 10.00 del giorno successivo se l'operazione si è resa necessaria durante l'orario pomeridiano serale o notturno) se il veicolo si trovi ancora nel luogo ove è stato spostato oppure no (in quanto è da presumere che sia stato ripreso dall'avente diritto). Qualora il veicolo si trovi ancora nel luogo in cui è stato trasportato, la U.O. competente deve accertare immediatamente il nominativo del proprietario del veicolo in questione, al fine di comunicargli immediatamente l'avvenuta rimozione del veicolo stesso a mezzo telefono, se possibile, oppure tramite telegramma telefonico

<sup>31</sup> Si ricorda che nel caso di segnale indicante divieto di fermata la rimozione è consentita anche in assenza di apposita appendice.

**Il Vice Comandante**

secondo le disposizioni impartite in merito dalla U.O. O.C.G.S.I. con nota 30 aprile 2015, prot. 93640<sup>32</sup>, indicando con estrema precisione il luogo dove il veicolo è stato spostato ovvero il deposito in cui lo stesso è stato eventualmente trasportato, e comunque fornendo ogni opportuna informazione al riguardo e contestualmente la U.O. competente, provvederà ad accertare la provenienza furtiva del veicolo rimosso a vista.

Se dopo 3 giorni i veicoli risultano ancora non ritirati dalla depositaria dove sono stati trasportati per mancanza di parcheggi nelle immediate vicinanze dove è avvenuta la rimozione per motivi di ordine pubblico e/o di pubblica necessità, si deve nuovamente procedere all'accertamento sulla provenienza furtiva e inviare a mezzo raccomandata A/R comunicazione scritta dell'avvenuta rimozione, indicando con estrema precisione il luogo dove il veicolo è stato trasportato, fornendo ogni opportuna informazione al riguardo al fine di consentirne un agevole recupero nel più breve tempo possibile. L'accertamento sulla provenienza furtiva dei veicoli rimossi a vista e trasportati all'interno di una depositaria, deve essere ripetuto ogni 10 giorni fino a quando il veicolo non risulti ritirato, ma comunque non oltre 3 mesi dalla sua rimozione a vista. Tutte le copie degli accertamenti di provenienza furtiva devono essere inserite nel fascicolo del veicolo rimosso a vista per corredo atti, in caso di eventuali contenziosi futuri.

Analoga procedura è seguita in caso di "spostamento a vista" di veicolo ove, a prescindere da motivi di pubblica sicurezza, il provvedimento di traffico, se del caso temporaneo, non è stato adeguatamente pubblicizzato con la prescritta segnaletica stradale con 48 ore di anticipo.

**§. 15 d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato**

Il d.P.R. citato in epigrafe si applica nei casi di alienazione dei veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato prelievo da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, come nella rimozione per sosta d'intralcio (articolo 1, comma 2, d.P.R. n. 189/2001). Alla notificazione dell'obbligo del ritiro provvedono gli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati (articolo 1, comma 3, d.P.R. n. 189/2001).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare 12.07.2001, n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 a seguito di accordi presi con il Ministero delle Finanze, ha stabilito la seguente procedura operativa cui debbono attenersi gli organi di polizia stradale, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto presidenziale:

- a) gli organi competenti all'avvio della procedura sono gli organi di polizia stradale da cui dipendono gli agenti che hanno proceduto all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo. Alle nostre latitudini operative si tratta della U.O. di appartenenza degli agenti operanti<sup>33</sup>;
- b) l'organo di polizia stradale (la U.O. di appartenenza dei verbalizzanti) che procede alla rimozione di un veicolo ha l'onere di notificare al proprietario del veicolo l'intimazione a ritirare lo stesso. L'obbligo del ritiro decorre dalla data di notifica dell'intimazione stessa;
- c) trascorsi inutilmente tre mesi dalla notifica dell'intimazione dell'obbligo di ritiro, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore trasmette alla filiale dell'agenzia del Demanio tramite PEC copia dei seguenti documenti:

<sup>32</sup> Si tratta di una nota recante indicazioni operative sul servizio invio Telegrammi on-line.

<sup>33</sup> Fatta eccezione per il personale che effettua rimozioni di veicoli durante il servizio straordinario o ordinario (es. su disposizione della P.S.O.) al di fuori del territorio della U.O. di appartenenza.

**Il Vice Comandante**

1. scheda informativa delle caratteristiche e dello stato del veicolo, conforme al modello (**modello 18** - allegato 18 Rim), sottoscritta dal responsabile dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore;
  2. copia del verbale di accertamento di violazione che ha determinato l'applicazione della sanzione accessoria;
  3. copia della documentazione relativa all'affidamento in custodia del veicolo;
  4. copia dell'intimazione a ritirare il veicolo modello (**modello 17** - allegato 17 Rim), unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione al proprietario, secondo quanto previsto dal suddetto articolo 201 del codice della strada;
  5. copia dei documenti di circolazione del veicolo e, se non disponibili, ovvero, in mancanza, una dichiarazione ricognitiva contenente tutti i dati identificativi del veicolo e, quando disponibile, l'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali desunte dalle risultanze dell'archivio informatizzato della M.C.T.C. Tale scheda deve essere conforme al modello (**modello 19** - allegato 19 - Rim) e deve essere sottoscritta dal responsabile del reparto che nella U.O. di appartenenza dei verbalizzanti cura tali incombenze;
  6. tutta la documentazione deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'indirizzo PEC **dr\_romacapitale@pce.agenziademanio.it** dell'Agenzia del Demanio con il modello (**modello 20** - allegato 20 Rim) specificando che tutti gli atti trasmessi sono conformi agli originali e conservati agli atti della U.O. competente e comunque a loro disposizione. Contestualmente alla trasmissione dei suddetti atti sarà fatto anche un accertamento di provenienza furtiva sul veicolo in questione;
- d) le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario – che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie – devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto alla rimozione. Tali spese, invece, graveranno sull'Amministrazione Finanziaria dal momento in cui questa riceverà la PEC di cui alla precedente lettera c) punto 6.

**§. 15.1 Procedura operativa (d.P.R. n. 189/2001)**

Stante quanto sopra, si forniscono le disposizioni operative cui le UU.OO. devono attenersi in caso di applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Nella rimozione dei veicoli per sosta d'intralcio, nella quasi totalità dei casi il trasgressore o il responsabile in solido non sono presenti. Ciò comporta la necessità di espletare attività più complesse per assicurare lo scrupoloso rispetto della procedura nel più breve tempo possibile atteso che le spese di custodia del veicolo devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli agenti accertatori.

Pertanto per i veicoli rimossi in sosta d'intralcio si deve osservare la seguente procedura:

1. in primo luogo deve essere adeguatamente sensibilizzato il personale dipendente affinché indichi obbligatoriamente sui verbali di rimozione in modo chiaro, la U.O. competente a svolgere la procedura successiva. In altri termini, i dipendenti che effettuano rimozioni di veicoli durante il servizio straordinario o ordinario, svolto al di fuori del territorio della U.O. di appartenenza, devono indicare sul verbale di rimozione la U.O. presso la quale svolgono la prestazione ed a questa debbono altresì consegnare i relativi verbali. Al riguardo, per evitare possibili errori, si ritiene opportuno che su tutte le copie dei verbali di rimozione sia apposto il timbro della U.O. di appartenenza del personale operante. I responsabili degli uffici che curano le rimozioni provvedono a verificare che al personale operante su strada siano consegnati verbali di rimozione timbrati in tutte le copie. Allo stato attuale, l'inserimento dei dati relativi alla rimozione nel sistema informatizzato Verbatel, ricade sulle UU.OO. e sulla Centrale Operativa per quanto riguarda le rimozioni che vengono effettuate in orari o in circostanze operative nelle quali le pattuglie dipendono direttamente dalla stessa Centrale Operativa; trascorsi **tre giorni** da quello in cui i veicoli sono stati rimossi, è cura delle singole UU.OO. verificare le targhe dei veicoli



## Il Vice Comandante

rimossi dal proprio personale e non ancora ritirati dai proprietari e contestualmente provvedere all'accertamento sulla provenienza furtiva;

2. nel caso in cui venga accertato che il veicolo rimosso è di provenienza furtiva, la U.O. di appartenenza del personale operante provvede in primo luogo ad avvisare, a mezzo PEC, la depositaria e, per conoscenza, la Società che gestisce il servizio rimozioni che il veicolo risulta rubato e che potrà essere restituito solo a seguito di nulla osta della stessa U.O., contestualmente sono avviate le procedure per la comunicazione di "Cessate ricerche". Oltre a ciò, la U.O. avrà cura di avvertire immediatamente il denunciante che il veicolo rubato è stato ritrovato, che è stato rimosso per intralcio al traffico e che il denunciante stesso, ovvero il proprietario del veicolo, deve recarsi il giorno in cui è stato avvertito, per evitare ulteriori addebiti di spese di custodia, presso gli uffici della U.O. al fine di ottenere il nulla osta al ritiro del veicolo. Nella circostanza, qualora si presenti il proprietario del veicolo, allo stesso deve essere notificata l'intimazione dell'obbligo del ritiro del veicolo (**modello 17** - allegato 17 Rim), nonché il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada redatto su modello 3 c.s. Nel caso sopraindicato il proprietario dell'autovettura è comunque tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto per le spese di rimozione e di custodia. Si rammenta a tal fine che per quanto riguarda il pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo rubato e successivamente rimosso per intralcio alla circolazione, la Corte di Cassazione Sez. III Civile con sentenza n. 3409 del 17.05.1983 ha ritenuto che il deposito e la custodia dell'autovettura devono ritenersi eseguiti nell'interesse, non della pubblica amministrazione, ma del proprietario del veicolo. Pertanto, l'interessato sarà tenuto al pagamento dell'intero importo delle spese di trasporto, rimozione e custodia;
3. trascorsi 10 giorni da quello della rimozione, codeste UU.OO. procedono nuovamente a verificare le targhe dei veicoli rimossi e non ancora ritirati dai proprietari, sui quali si deve immediatamente provvedere all'accertamento sulla provenienza furtiva. Tale accertamento, serve a rendere disponibile il veicolo in tutti quei casi nei quali la denuncia sia stata impropriamente presentata successivamente alla rimozione. In tal caso, si procederà come indicato al punto precedente, con l'unica differenza che si provvederà a notificare unicamente l'intimazione dell'obbligo al ritiro, poiché l'inserimento della violazione avverrà tramite modello 19.
4. se i veicoli rimossi con **targa italiana** non risultano di provenienza furtiva e non sono stati ritirati dai proprietari nel termine di 10 giorni dalla rimozione – che è il termine entro il quale di norma il veicolo viene ritirato da chi abbia interesse a farlo - la U.O. interessata provvede ad effettuare un accertamento di proprietà ed a redigere, in 3 copie, l'intimazione a ritirare il veicolo, conforme al modello (**modello 17** - allegato 17 Rim) che deve essere firmato dal responsabile dell'ufficio, incaricato, all'interno della U.O., di curare tali procedure. I modelli 19 dei veicoli rimossi sono digitati regolarmente come le altre tipologie di violazioni. Si ribadisce che la redazione del modello 3 c.s. è riservata unicamente a quei casi sopramenzionati, nei quali, allo scadere del termine convenzionale dei tre giorni dalla rimozione, dovesse risultare a carico del veicolo, una denuncia di furto. Pertanto le Sezioni di Polizia Stradale delle UU.OO. avranno cura di inserire nel sistema meccanizzato tutti i modelli 19, relativi alle violazioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione dopo il primo accertamento di provenienza furtiva da svolgere entro tre giorni dalla rimozione. Per quanto riguarda i veicoli che non vengono ritirati dopo i 10 giorni, si avrà cura, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di rimozione del veicolo, di inviare in notifica l'intimazione all'obbligo del ritiro previa ulteriore verifica, volta ad accertare ulteriormente, che il veicolo stesso non sia stato nel frattempo ritirato dal deposito, ovvero che lo stesso non risulti essere stato denunciato dal proprietario quale oggetto di furto. I Comandi delle UU.OO. provvedono direttamente con proprio personale alla notifica dell'intimazione

**Il Vice Comandante**

dell'obbligo del ritiro del veicolo qualora l'interessato risieda nel territorio di competenza o in quelli limitrofi. Nel caso invece che l'interessato stesso risieda in un municipio diverso e non limitrofo, la notifica degli atti può essere richiesta alla U.O. competente per territorio, rappresentando il carattere d'urgenza che tali atti rivestono, oppure nei casi in cui il soggetto sia residente fuori Roma a mezzo del servizio postale o tramite interessamento del Comando di Polizia Locale del luogo. La U.O. cui è stata richiesta la notificazione degli atti **DEVE** provvedere sollecitamente alla restituzione degli stessi alla U.O. richiedente debitamente notificati. Al fine di seguire la procedura di notifica delegata alla U.O. competente per territorio, qualora la documentazione inviata non sia restituita entro 15 giorni debitamente notificata, la U.O. che ha richiesto la notifica deve farsi carico di sollecitare con nota scritta il Comando incaricato della notifica, proseguendo a sollecitarlo ogni 15 giorni, fino a quando non siano restituiti tutti gli atti trasmessi debitamente notificati

5. nel caso in cui il veicolo rimosso abbia **targa straniera**, nel termine di **60 giorni** dalla rimozione non risulti di provenienza furtiva e non sia stato ritirato dall'avente diritto, la U.O. interessata inserirà, il modello 19 nel SIC. Se successivamente all'inserimento nel SIC, dovesse essere disposta la restituzione del veicolo all'avente titolo, il personale operante deve procedere con la contestazione della violazione su modello 3 c.s.<sup>34</sup> da notificare all'atto dello svincolo con le procedure di cui all'art. 207 del codice della strada. L'Ufficio di appartenenza, una volta ricevuto il verbale 3 c.s. notificato e pagato, deve agire nel SIC secondo le procedure in uso annullando l'inserimento del modello 19 corrispondente alla medesima violazione. Successivamente, sempre secondo le procedure in uso, si registra il modello 3 c.s. conciliato nel SIC specificando, anche in questo caso, nel campo note disponibile sull'applicativo, il numero del modello 19 sostituito con il verbale<sup>35</sup>. Trascorsi 120 giorni dalla data di inserimento della targa estera nel sistema SIC, qualora il veicolo sia ancora giacente nel deposito e la U.O. competente non sia riuscita ad accertare la proprietà del veicolo, secondo le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 209/2014, procederà ad inoltrare una richiesta dell'intestatario del veicolo, alla U.O. S.A.N., Reparto Coordinamento Rimozioni veicoli in sosta di intralcio, indicando la targa, la nazionalità del veicolo, il tipo e il modello, oltre alla data e alla località della rimozione. Il Reparto Coordinamento Rimozioni veicoli in sosta di intralcio, ricevuta la nota, interrogherà il sistema della Società che gestisce le notifiche all'estero per conto del Dipartimento Risorse Economiche comunicando l'esito dell'accertamento qualora questo abbia dato esito positivo e cioè risulti in banca dati l'intestazione del verbale con i dati completi del proprietario del veicolo. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, la U.O. procede ad effettuare la notifica dell'intimazione al ritiro (**modello 17** - allegato 17 Rim) e della sua traduzione in lingua inglese modello (**modello 16** - allegato 16 Rim) mediante raccomandata internazionale, tramite l'Ufficio Notifiche del Dipartimento Risorse Economiche, scala A, piano 5°, stanza 4 (telefono 06.67697867);
6. trascorsi tre mesi dalla data di notifica dell'intimazione all'obbligo del ritiro (sia per i veicoli con targa italiana che estera) senza che il proprietario abbia provveduto a reclamare il veicolo, deve essere

<sup>34</sup> Nel corpo del verbale redatto su modello 3 c.s. deve essere specificato che lo stesso si riferisce alla violazione accertata con un preavviso redatto su modello 19 ed il numero progressivo di quest'ultimo deve essere riportato sul verbale modello 3 c.s. che si notifica all'interessato.

<sup>35</sup> In caso di problemi di gestione della registrazione del verbale nell'applicativo "gestione VAV" ovvero di annullamento del preavviso nell'applicativo "vigili", ove necessario, si provvede ad inviare apposita comunicazione al Dipartimento Risorse Economiche con la quale si informa quest'ultimo ufficio delle modalità di gestione e di conclusione del procedimento sanzionatorio e si forniscono i dati del modello 19 sostituito, del verbale modello 3 c.s. che lo ha sostituito e della conciliata. In ogni caso, in esito alle operazioni di registrazione dei verbali e dei modelli 19 occorre che l'ufficio sia certo che nel SIC risulti registrata, per la violazione in questione, una sola obbligazione pecuniaria e che questa risulti estinta attraverso la relativa conciliata.

**Il Vice Comandante**

avviata immediatamente da parte delle UU.OO. la procedura di alienazione curata dall'Agenzia del Demanio;

7. dopo 30 giorni dalla rimozione, per i veicoli, con **targa italiana** ancora giacenti nelle depositerie, deve essere effettuato un accertamento di provenienza furtiva che deve essere ripetuto ogni 30 giorni fino alla notifica dell'intimazione dell'obbligo. Tutte le risultanze degli accertamenti di provenienza furtiva fatti saranno inseriti nel fascicolo del veicolo in questione. Per i veicoli con **targa straniera** ancora giacenti in depositaria dopo 30 giorni dalla rimozione, deve essere effettuato un accertamento di provenienza furtiva, che si ripeterà ogni 30 giorni fino alla notifica dell'intimazione all'obbligo del ritiro ma comunque non oltre 360 giorni dalla data di rimozione. Le risultanze degli accertamenti di provenienza furtiva fatti saranno inseriti nel fascicolo del veicolo in questione.

**§. 15.2 Sovrapposizione delle procedure di alienazione di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada e risultati successivamente privi di assicurazione**

Nel caso di veicolo rimosso per sosta di intralcio, che da accertamenti successivi risulti privo di copertura assicurativa, ove rimanga in giacenza presso il deposito senza essere ritirato nel breve periodo, devono adottarsi le procedure che seguono.

Devono essere avviate immediatamente d'ufficio le verifiche volte ad accertare la violazione di cui all'articolo 193 del codice della strada. Al fine di accertare la violazione de quo si procede con le disposizioni impartite da questo Comando sull'accertamento della mancata copertura assicurativa nel caso di veicoli in sosta con le modalità previste nel documento recante le linee guida sull'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile, aggiornato alle ultime disposizioni di legge e del Ministero dell'Interno predisposto dalla scrivente Direzione e consultabile sulla PIF.

All'esito delle verifiche, ove fosse accertata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 193 del codice della strada<sup>36</sup> ed il veicolo fosse ancora giacente presso la depositaria, si deve procedere al sequestro dello stesso ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada.

Pertanto, nel caso in cui il veicolo non si trovi già all'interno di un deposito del custode-acquirente, il personale dipendente si reca, quindi, presso la depositaria del concessionario del servizio rimozioni, previa opportuna comunicazione volta a fare in modo che lo stesso possa mettere a disposizione il veicolo per il prelievo. Si richiede l'intervento del custode-acquirente secondo le indicazioni riportate nella presente circolare ed il veicolo è trasportato così a cura del custode-acquirente stesso nel deposito giudiziario all'uopo individuato.

In ogni caso, appena convogliato il veicolo presso la depositaria del custode-acquirente, gli uffici procedono secondo le disposizioni impartite dalla presente circolare sul caso di specie.

Nel caso in cui il veicolo rimosso si trovi già custodito in un deposito del custode-acquirente, il personale deve farsi carico di contattare il custode-acquirente per comunicargli che il veicolo in questione deve essere posto sotto sequestro amministrativo e affidato in custodia al deposito dove già è custodito in violazione della sanzione accessoria della rimozione. Al momento, essendo coincidenti le figure dei soggetti autorizzati alla rimozione dei veicoli e del custode-acquirente, sarà verosimilmente questa la opzione ricorrente generalmente. Il personale operante si recherà presso la depositaria per svolgere le incombenze del caso ed avrà cura di specificare nell'attestato di regolare recupero del veicolo e che lo stesso si trovava già all'interno del deposito del custode-acquirente perché rimosso (il giorno alle ore) per intralcio alla circolazione ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada. Tale informazione deve essere riportata anche nel modello 4 c.s. e nel sistema S.I.Ve.S. al fine di informare anche la Prefettura di Roma per una corretta applicazione delle spese da liquidare al custode-acquirente per il caso di specie.

<sup>36</sup> È evidente che il caso va ovviamente riferito alla sola circostanza per la quale il veicolo risultava scoperto di assicurazione al momento dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione e non, evidentemente, anche al caso in cui l'assicurazione sia scaduta dopo che il veicolo è entrato nel deposito in conseguenza dell'applicazione della rimozione.

Il Vice Comandante

**§. 16 Procedura veicoli abbandonati (Rinvio)**

Per completare l'illustrazione di tutte le procedure collegate al legittimo apprendimento di veicoli su strada occorrerebbe inserire nella presente circolare altre due casistiche: la ben nota procedura relativa alla rimozione dei veicoli abbandonati e quella, meno chiara e tuttora da definire, dell'apprendimento di veicoli che per caratteristiche oggettive presentano evidenti segni di effrazione.

Riguardo a tale ultimo aspetto il Comando Generale fa riserva di ritornare sull'argomento con una circolare specifica e per quanto riguarda la procedura relativa ai veicoli abbandonati, non incontrandosi al momento particolari difficoltà operative si fa completo rinvio alle modalità operative e comportamentali descritte nella circolare n. 28/2018 e negli allegati modelli.

**§. 17 L'articolo 215-bis codice della strada**

Per completezza di esposizione si accenna al contenuto del nuovo articolo 215-bis inserito nel codice della strada dalla legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Si anticipa che la disposizione è destinata a regolare situazione di accumulo di veicolo nelle depositerie in **aree territoriali non coperte da custode-acquirente e quindi non ci riguarda direttamente.**

La norma, in estrema sintesi, prevede che i Prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. È indiscutibile che il rinvio al d.P.R. n. 571/1982 individua aree non coperte da custodi-acquirenti.

Di tali veicoli è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

È poi previsto che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui sopra, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 del codice della strada può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. In caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. La prefettura informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del Demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189.

In realtà, negli ambiti territoriali privi di custodi-acquirenti nei quali avrà applicazione, la norma si presta ad una interpretazione non particolarmente agevole. Non si capisce cioè se tale procedura semplificata di acquisizione-smaltimento dei veicoli vada a sovrapporsi a quella del d.P.R. n. 189/2001 determinando un allungamento dei termini (da 3 a 6 mesi) o se al contrario essa si applichi solo in relazione a quei veicoli che, all'esito, comunque da effettuare, delle procedure del d.P.R. n. 189/2001, ancora residuano in depositaria.

Verosimilmente la nuova procedura si applica, con i termini in essa indicata a regime per tutti i veicoli oggetto di sequestro, fermo, dissequestro e confisca presenti in depositerie ubicate in aree non gestite da custodi-acquirenti, mentre per veicoli rimossi a seguito della procedura di rimozione si continua ad applicare la procedura di cui al d.P.R. n. 189/2001 seguendo i termini e le modalità operative in essa indicati.

**§. 18 Prontuario principali violazioni**

Si ritiene opportuno riproporre la prontuarizzazione, corredata di note, delle principali violazioni amministrative, collegate alla inosservanza di doveri od obblighi nella esecuzione di sequestro e fermo. Nelle note sono volutamente riprodotti, per opportuna sintesi, le notizie e gli accorgimenti già illustrati ed elencati nei paragrafi

**Il Vice Comandante**

che precedono. Riteniamo che una schematizzazione degli aspetti sanzionatori sia di ausilio alla individuazione delle migliori soluzioni operative, ancorché possa apparire ripetitiva e forse ridondante.

**1) Articolo 213, comma 5. Rifiuto di trasportare e di assumere la custodia di veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro**

**PMR: € 1.818,00**

**Pagamento scontato:** non consentito

**Sanzioni accessorie:** sospensione della patente da 1 a 3 mesi **(5)**

**Motivazione:** la persona sopra indicata rifiutava, benché formalmente richiesto ai sensi dell'articolo 213 del d.lgs. n. 285/1992 di:

- assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui aveva la disponibilità.
- trasportare a proprie spese il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo secondo le prescrizioni fornite dall'organo verbalizzante.

**Annotazione sul verbale 3 c.s.** La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione **(5)**.

Il veicolo, a causa del mancato affidamento a soggetti obbligati, è affidato in custodia al custode-acquirente come da separato verbale.

*“**ATTENZIONE**, la mancata assunzione della custodia del veicolo entro il 5° giorno dalla pubblicazione del deposito nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma, comporta l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente”*

**Ove non vi sia spazio sufficiente all'interno del verbale è possibile allegare allo stesso un modello riprodotto la dicitura di cui sopra, oltre agli estremi del verbale;**

**Note**

**(1) Contenuti.** Il veicolo, oggetto di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca amministrativa deve essere affidato in custodia al proprietario o, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido. Quando ciò non sia possibile per rifiuto, oltre alla verbalizzazione indicata, si procede a redigere verbale di sequestro indicando i motivi dell'impossibilità di affidamento in custodia e si provvede al trasporto presso il custode-acquirente.

**(2) Rifiuto.** Il rifiuto si realizza solo in presenza di una espressa volontà contraria all'assunzione della custodia e non quando, ovviamente, il rifiuto dipende da fattori oggettivi o dalla inidoneità soggettiva dell'interessato, perché minore, in manifesto stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero attinto da misure di prevenzione detentiva o di sicurezza. La violazione si applica solo laddove il rifiuto si materializzi su strada in fase di accertamento dell'illecito e non laddove il rifiuto si concretizzi in un momento successivo.

**(3) Affidamento a custode-acquirente.** Ove si realizzi rifiuto di assunzione di custodia o anche laddove, pur senza verbalizzazione, sussista oggettiva impossibilità di affidare il veicolo in custodia a proprietario, conducente od altro obbligato in solido, il veicolo è affidato in custodia al custode-acquirente con l'avvio della procedura descritta nell'articolo 213, comma 5.

Si riportano per completezza i casi residuali in cui il veicolo deve essere affidato in custodia al custode-acquirente sono, quindi, solamente i seguenti:

- trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento al genitore, a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne delegata da questi;
- assenza del trasgressore sul luogo (es.: trasporto in ospedale, veicolo in sosta, ecc.) e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada;
- rifiuto da parte del proprietario, conducente o soggetto obbligato solidalmente di assumere la custodia;
- rifiuto da parte del proprietario, conducente o soggetto obbligato solidalmente che pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni degli agenti accertatori;
- soggetto che versi in stato di infermità mentale, di ubriachezza e/o intossicazione da sostanze stupefacenti;

**Il Vice Comandante**

- soggetto sottoposto a misure di sicurezza e/o di prevenzione, le quali dovranno essere verificate ed accertate presso la banca dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981;
- fermo amministrativo di cui agli articoli 46-bis e 46-ter della legge n. 298/1974;
- circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo;
- veicolo sottoposto a fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2-*quater*, e 207, comma 3 del codice della strada.

**(4) Procedura successiva.** Il comando di appartenenza trasmette immediatamente i verbali al Prefetto, per i successivi atti di competenza;

**(5) Sanzione accessoria della sospensione della patente.** L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione.

**(6) Violazioni multiple.** Se la violazione relativa al rifiuto di assumere la custodia del veicolo è commessa "a cascata" da più soggetti si applicano distinte sanzioni a carico di tutti coloro che sono obbligati alla custodia e al trasporto del veicolo presenti al momento dell'applicazione del sequestro (proprietario, conducente o altro obbligato in solido).

**2) Articolo 213, comma 8. Circolazione con veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro**

**PMR: € 1.988,00**

**Pagamento scontato entro 5 giorni:** non consentito

**Sanzioni accessorie:** revoca della patente e alienazione immediata del veicolo **CHE DEVE ESSERE AFFIDATO SOLAMENTE AL CUSTODE-ACQUIRENTE E NEL MODELLO 3.c.s DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA "SI AVVISA CHE IL VEICOLO SARA' TRASFERITO DIRETTAMENTE IN PROPRIETA' AL CUSTODE-ACQUIRENTE".**

**Motivazione:**

*In qualità di soggetto avente la custodia del veicolo*

- o *circolava con il veicolo sopra indicato nella suddetta strada nonostante questo risultasse sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo.*
- o *consentiva che con detto veicolo circolasse ..... (indicare generalità conducente diverso dal custode)*

**Annotazioni su verbale modello 3 c.s.** Si dà atto che il veicolo era stato sottoposto a sequestro con verbale n. .... del ..... tuttora operante.

Il veicolo viene rimosso, trasportato presso il custode-acquirente ..... cui sarà immediatamente trasferito in proprietà.

**SEGUIRE NEL DETTAGLIO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL §.11.2 DELLA PRESENTE CIRCOLARE**

**Note**

**(1) Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta è ammesso, mentre quello scontato non è ammesso.

**(2) Contenuti e concorso di violazioni.** La violazione, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell'ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Comunque, la violazione si contesta sempre a carico di colui che ha assunto la custodia del veicolo.

È escluso il concorso con l'articolo 334 del codice penale, atteso che per consolidata giurisprudenza e per conforme orientamento ministeriale la norma del codice della strada è speciale rispetto alla disposizione del codice penale.

Si applicano invece entrambe le disposizioni laddove sia provato che l'avvenuta circolazione era finalizzata a sottrarre il bene dal vincolo di indisponibilità derivante dal sequestro.

A tali principi si è rifatta la Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27/6/2014, n. 27999, la quale ha ribadito che lo spostamento del veicolo sottoposto a sequestro e poi a confisca senza darne comunicazione all'autorità competente integra il reato relativo all'omissione degli obblighi posti in capo al custode – ovvero solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita del bene, ovvero crei ostacoli o ritardi al suo reperimento.

A carico del custode che faccia uso momentaneo della cosa oggetto di sequestro, essendo tale soggetti qualificabile come incaricato di pubblico servizio, è ipotizzabile anche la violazione dell'articolo 314 del codice penale, peculato d'uso. In tal senso Cassazione penale Sezione IV, Sentenza 18 settembre 2012, n. 35767 nella quale viene affermato che "la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di

**Il Vice Comandante**

*abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato d'uso (Sez. 6, 15 giugno 2011, dep. 8 luglio 2011, n. 26812)".*

Nel caso il sequestro precedente fosse stato eseguito per mancata copertura assicurativa, si applica anche la ulteriore violazione dell'articolo 193 del codice della strada.

La sosta su strada al di fuori del luogo di custodia integra la violazione di che trattasi.

**(3) Adempimenti operativi.** L'agente o organo di polizia che ha accertato la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione del veicolo, redigendo un verbale di affidamento al custode-acquirente per violazione dell'art. 213, comma 8 del codice della strada con l'immediato trasferimento in proprietà. In tal caso si redige un verbale modello 4 c.s. di affidamento in custodia per violazione di cui all'art. 213, comma 8 del codice della strada, quindi, trattasi di un mero cambio di custodia in vista dell'immediato trasferimento di proprietà in favore del custode-acquirente.

**SEGUIRE NEL DETTAGLIO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL §.11.2 DELLA PRESENTE CIRCOLARE.**

**(4) Sanzione accessoria della revoca della patente.** Trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 del codice della strada che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1 del codice della strada). L'agente, pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, **non ritira il documento** e il competente reparto dell'U.O. di appartenenza dell'agente accertatore, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

**(5) Adempimenti operativi.** Quando il conducente del veicolo è anche custode, si procede alla redazione del verbale di accertamento modello 3 c.s. nei suoi confronti, nel quale sarà dato anche atto della revoca della precedente custodia del veicolo, mentre quando il conducente del veicolo è persona diversa dal custode, si procederà alla redazione del verbale di accertamento modello 3 c.s. sempre nei confronti del custode risultante dai verbali di sequestro dando atto della revoca della precedente custodia del veicolo e saranno inserite nel corpo del verbale le generalità del conducente, il quale assume la veste di autore materiale della violazione. In questo caso al conducente diverso dal custode, deve essere rilasciata una copia del verbale di affidamento in custodia modello 4 c.s. In entrambi i casi dovrà essere indicato che il veicolo oggetto di sequestro sarà trasferito in proprietà direttamente al custode-acquirente.

**3) Articolo 214, comma 1. Rifiuto di trasportare e di assumere la custodia di veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.****PMR: € 776,00****Pagamento scontata entro 5 giorni: non consentito****Punti decurtati su patente:****Sanzioni accessorie: sospensione della patente da 1 a 3 mesi****Motivazione**

La persona sopra indicata rifiutava, benché formalmente richiesto ai sensi dell'articolo 214 di:

- *assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo con l'obbligo di depositarlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui aveva la disponibilità.*

**Annotazione sul verbale 3 c.s.** La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione. **(6)**

Il veicolo, a causa della mancata affidamento a soggetti obbligati, è affidato in custodia al custode-acquirente .....come da separato verbale

**"ATTENZIONE, la mancata assunzione della custodia del veicolo entro il 5° giorno dalla pubblicazione del deposito nel sito internet istituzionale della Prefettura-UTG di Roma, comporta l'immediato trasferimento della proprietà al custode-acquirente".**

**Ove non vi sia spazio sufficiente all'interno del verbale è possibile allegare allo stesso un modello riprodotto la dicitura di cui sopra, oltre agli estremi del verbale;**

**Il Vice Comandante****Note**

**(1) Contenuti e procedura.** Non esistono più distinzioni nell'affidamento in custodia tra tipologie di veicolo. In ogni caso il veicolo, anche nell'ipotesi di cui dell'articolo 171, comma 3, ultimo periodo, del codice della strada viene affidato in custodia al proprietario, conducente o obbligato in solido senza più prevedere l'obbligatorio affidamento in custodia di ciclomotori e motocicli al custode-acquirente per 30 giorni. Quando ciò non sia possibile per rifiuto, oltre alla verbalizzazione indicata, si procede a far rimuovere il veicolo e a farlo trasportare presso il custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis. Diversamente da quanto indicato nell'articolo 213 a proposito del sequestro, l'articolo 214 prevede la sola condotta di rifiuto e non anche quella di omissione della assunzione della custodia del veicolo. Ciò rende ugualmente rigoroso l'accertamento della volontà di rifiutare l'assunzione della custodia del veicolo.

Il rifiuto si realizza solo in presenza di una espressa volontà contraria all'assunzione della custodia e non quando, ovviamente, il rifiuto dipende da fattori oggettivi o dalla inidoneità soggettiva dell'interessato, perché minore, in stato di manifesto stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero attinto da misure di prevenzione detentiva o di sicurezza.

In ogni caso, accertato il rifiuto, il veicolo viene rimosso ed è trasportato presso il custode-acquirente, secondo le modalità indicate dalla presente circolare.

Si procede, quindi, alla redazione del verbale di contestazione ed alla annotazione di tale circostanza.

Quindi, ultimate le operazioni materiali di affidamento in custodia e di apposizione del sigillo, si procede a dare immediata comunicazione dell'avvenuto trasporto e deposito del veicolo alla Prefettura tramite annotazione sul S.I.Ve.S. ovvero tramite posta elettronica certificata. Tale adempimento è curato dal competente reparto elaborazione sanzionatorio o polizia stradale (o altro) della U.O. di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante.

**(2) Procedura successiva** L'articolo 214, comma 1, ultimo periodo, precisa che si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5. Ciò significa che decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura competente per territorio della comunicazione di avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, senza che il proprietario ne abbia assunto la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto custode-acquirente.

**(3) Obbligo di sigillo.** Al veicolo sottoposto a fermo deve essere apposto un sigillo in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 marzo 2004. L'eventuale abusiva rimozione del sigillo comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 349 del codice penale. (o 350 del codice penale se il fatto è colposo).

**(4) Violazioni commesse da minori.** Nel caso di violazioni commesse da minori il veicolo è affidato in custodia ai genitori, o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

**(5) Non punibilità.** L'articolo 214, comma 3, dispone che se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente diritto e di ciò è redatto verbale.

Quindi per rendere operativa tale causa di non punibilità occorrono due circostanze:

- il veicolo deve appartenere a soggetto diverso dall'autore della violazione;
- deve apparire evidente all'organo di polizia che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario.

La casistica riconduce alle solite ipotesi di veicolo provento di furto.

**(6) Sanzione accessoria della sospensione della patente.** L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e, tramite il competente reparto dell'U.O. di appartenenza, ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla Prefettura di Roma.

**(7) Violazioni multiple.** Se la violazione relativa al rifiuto di assumere la custodia del veicolo è commessa "a cascata" da più soggetti si applicano distinte sanzioni a carico di tutti coloro che sono obbligati alla custodia e al trasporto del veicolo presenti al momento dell'applicazione del fermo (conducente, proprietario o altro obbligato in solido).

**1) Articolo 214, comma 8. Circolazione con veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo**

**Pagamento in misura ridotta:** non consentito

**Pagamento scontata entro 5 giorni:** non consentito

**Punti decurtati su patente:** 0 (zero)

**Sanzioni accessorie:** revoca della patente e confisca del veicolo **(CHE DEVE ESSERE AFFIDATO SOLAMENTE AL CUSTODE-ACQUIRENTE E NEL MODELLO 3.c.s DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA "SI AVVISA CHE IL VEICOLO SARA' TRASFERITO DIRETTAMENTE IN PROPRIETA' AL CUSTODE-ACQUIRENTE").**

**Motivazione**

**Il Vice Comandante**

*In qualità di soggetto avente la custodia del veicolo*

- *circolava con il veicolo sopra indicato nella suddetta strada nonostante questo risultasse sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo*
- *consentiva che con detto veicolo circolasse ..... (indicare generalità conducente diverso dal custode)*

**Annotazioni su verbale modello 3 c.s.** Si dà atto che il veicolo era stato sottoposto a fermo con verbale n. .... del ..... tuttora operante.

Il veicolo viene sequestrato, trasportato presso il custode-acquirente ..... cui sarà immediatamente trasferito in proprietà.

**SEGUIRE NEL DETTAGLIO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL §.11.2 DELLA PRESENTE CIRCOLARE****Note**

**(1) Descrizione.** Nel verbale di contestazione aggiungere: *Si dà, infatti, atto che il predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. .... del ..... ed affidato in custodia a ..... con luogo di custodia in ..... e che alla data dell'accertamento il periodo di fermo non era ancora terminato.*

**(2) Contenuti e concorso di violazioni.** La violazione, dopo la sostituzione dell'articolo 214, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di fermo, sia nell'ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto, in questi casi la sanzione si applica solo al custode e nel verbale 3 c.s. viene dato atto della revoca della precedente custodia del veicolo

**(3) Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non è ammesso. Il verbale è trasmesso alla Prefettura del luogo della commessa violazione per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.

**(4) Fermo accessorio a sanzioni penali.** La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'articolo 224-ter del codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.

**(5) Sanzione accessoria della confisca del veicolo.** L'agente o organo di polizia che ha accertato la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione del veicolo, redigendo un verbale di sequestro e affidamento in custodia al custode-acquirente per la confisca immediata. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

**SEGUIRE NEL DETTAGLIO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL §.11.2 DELLA PRESENTE CIRCOLARE**

**(6) Sanzione accessoria della revoca della patente.** Trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 del codice della strada che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L'agente, pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e il competente reparto della U.O. di appartenenza dell'agente accertatore, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla Prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

**MODULISTICA****Modelli allegati alla presente circolare**

- |             |   |
|-------------|---|
| Allegato 1  | <i>Modello 1: autocertificazione/dichiarazione</i>  |
| Allegato 2  | <i>Modelli 2 e 2/A: cartello di veicolo sottoposto a sequestro</i>  |
| Allegato 3  | <i>Modello 3 e 3/A: sigillo per veicolo sottoposto a fermo</i>  |
| Allegato 6  | <i>Modello 6: verbale di cambio di custodia del veicolo</i>   |
| Allegato 7  | <i>Modello 7: traduzione in inglese del nuovo modello 4 c.s.</i>  |
| Allegato 8  | <i>Modello 8: verbale assistenza custode-acquirente recupero veicolo confiscato</i>   |
| Allegato 10 | <i>Modello 10: attestazione di regolare recupero del veicolo</i>  |
| Allegato 11 | <i>Modello 11: autorizzazione alla rimozione dei sigilli a cura del custode-acquirente</i>                                  |
| Allegato 12 | <i>Modello 12: verbale di rimozione di sigillo</i>  |
| Allegato 13 | <i>Modello 13: verbale di irreperibilità di veicolo affidato in custodia ai sensi dell'articolo 213 codice della strada</i> |

**Il Vice Comandante**

- Allegato 14     *Modello 14: nota di consegna di veicolo all'operatore della depositaria intervenuta per il recupero ex articolo 2028 codice civile e Circolare del Ministero dell'Interno – Dip. P.S. n. 300/A/252841/101/20/21/4 del 3 maggio 2012)*
- Allegato 15     *Modello 15: comunicazione di conferimento di veicolo (ex articolo 2028 del codice civile)*
- Allegato 16     *Modello 16 – Rim: injuncton to withdraw the removed vehicle*
- Allegato 17     *Modello 17 – Rim: intimazione a ritirare il veicolo rimosso*
- Allegato 18     *Modello 18 – Rim: scheda informativa delle caratteristiche e stato d'uso*
- Allegato 19     *Modello 19 – Rim: scheda informativo del veicolo*
- Allegato 20     *Modello 20 – Rim: comunicazione all'Agenzia del Demanio di alienazione o distruzione di veicolo non ritirato dall'avente diritto di cui al d.P.R. n. 189/2001.*

**Modelli richiamati e non allegati alla presente circolare**

*Modello 3 c.s.: verbale di accertamento di violazione*

*Modello 4 c.s.: verbale di sequestro e fermo con affidamento in custodia*

*Modello 102: invito di presentazione*

Allegato 1 - autocertificazione dic...

Allegato 6 - verbale di cambio cust...

Allegato 7 traduzione in lingua ing...

Allegato 8 verbale assistenza cus...

Allegato 11 autorizzazione rimozion...

Allegato 12 verbale di rimozione si...

Allegato 13 verbale di irreperibilit...

Allegato 14 nota consegna veicolo d...

Allegato 15 comunicazione conferime...

Allegato 16 Rim Intimazione a ritir...

Allegato 17 Rim Intimazione a ritir...

Allegato 18 Rim caratteristiche e s...

Allegato 19 Rim scheda informativa ...

Allegato 20 Rim Comunicazione avvio...



U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via/P.zza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_)

Nella qualità di  proprietario  conducente  usufruttuario  acquirente con patto di riservato dominio  
 utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo  delegato dal \_\_\_\_\_  
(tipo marca e modello) \_\_\_\_\_

targato \_\_\_\_\_ sottoposto a:

- fermo amministrativo ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del codice della strada;
- sequestro amministrativo ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del codice della strada;

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l'affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo,

DICHIARA

**di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione.**

Addì \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è stata rilasciata al fine di ottenere l'affidamento in custodia del veicolo sopra indicato (rif. Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

Le informazioni riportate nell'atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione.

La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale.

Addì \_\_\_\_\_

Il Pubblico Ufficiale

\_\_\_\_\_



# VEICCOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Targa ..... Marca ..... Modello .....  
Verbale di sequestro del ..... V.A.V. N. .... del .....





CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DI ROMA CAPITALE

U.O. .... Gruppo

# VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

MODELLO 2/A

Targa ..... Marca ..... Modello .....

Verbale di sequestro del ..... V.A.V. N. .... del .....



CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DI ROMA CAPITALE  
n.o. .... Gruppo

Cod. 4975 - Circola Fermezza Decalatura - Ord. n. 21519 del 4/2/2015 (c. 4/300)

# VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO

Targa ..... Marca ..... Modello .....

Verbale di fermo del ..... V.A.V. N. .... del .....





CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DI ROMA CAPITALE

U.O. .... Gruppo

# VEICOLLO SOTTOPOSTO A FERMO

MODELLO 3/A

Targa ..... Marca ..... Modello .....  
Verbale di fermo del ..... V.A.V. N. .... del .....

U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

VERBALE DI CAMBIO CUSTODIA DEL VEICOLO  
(articoli 213 e 214 D.Lgs. n. 285/92)

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

In Roma Via/P.zza \_\_\_\_\_

davanti a noi \_\_\_\_\_

è presente il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_

identificato/a con \_\_\_\_\_ il/la quale nella qualità

di \_\_\_\_\_ richiede l'affidamento in custodia del veicolo marca \_\_\_\_\_

modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_

telaio \_\_\_\_\_ il quale risulta sottoposto alla sanzione accessoria del:

sequestro amministrativo  fermo amministrativo fino al \_\_\_\_\_

disposto a seguito di accertamento di violazione dell'articolo \_\_\_\_\_ c.d.s. contestato con verbale

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto che il richiedente risulta in possesso dei requisiti per assumere la custodia del veicolo, si dispone il cambio di custodia del suddetto veicolo da:  depositaria del custode acquirente convenzionato \_\_\_\_\_  (altro)

\_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_

al luogo non soggetto a pubblico passaggio, sito in \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Il trasporto del veicolo dovrà avvenire in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale il giorno \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_

seguendo l'itinerario \_\_\_\_\_

a mezzo carro rimotore targato \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

Pertanto, si revoca la custodia del veicolo al/alla:

titolare della depositaria \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

e si nomina custode il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ con contestuale affidamento del veicolo.

Il custode nominato ed il custode revocato hanno proceduto ad un attento esame del mezzo, dal quale è emerso che:

il veicolo è nello stato in cui si trovava al momento del sequestro/fermo;

il veicolo presenta \_\_\_\_\_

Avvertenze per il custode

Il custode è tenuto: a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato; ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo e lo spostamento del veicolo facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso; ad asportare le chiavi del veicolo e a custodirle in un luogo sicuro; a consentire che gli organi di polizia stradale possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli artt. 334 e 335 del c.p. Il custode è reso edotto: delle pene previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle pene previste dall'art. 349 del c.p. per le violazioni dei sigilli, nonché delle **sanzioni amministrative per la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro (art. 213, comma 8 c.d.s.)**, ovvero **a fermo (art. 214, comma 8 c.d.s.)**, **che prevedono il trasferimento diretto della proprietà del veicolo al custode-acquirente**, senza oneri per l'erario. Si avverte altresì che dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fermo o in caso di dissequestro, i sigilli possono essere rimossi direttamente dal custode del veicolo senza alcuna formalità. Fatto, letto e sottoscritto.

IL CUSTODE

IL CUSTODE REVOCATO

I VERBALIZZANTI



Organisational Unit \_\_\_\_\_ Group: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Report of:  administrative seizure and impoundment  administrative detention and impoundment  
 impoundment for the infringement of the art. 213, indent 8 of the Road Traffic Code (C.d.S.)  
 Administrative detention art. 207 and 202 indent 2 quater C.d.S.

On \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ in Rome, Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
we, the undersigned \_\_\_\_\_ members of the aforesaid Organisational Unit, after confirming the  
infringement of the art. \_\_\_\_\_ of the Road Traffic Code (C.d.S.) to Mr./Mrs. \_\_\_\_\_ with report n. \_\_\_\_\_  
proceeded to make a  SEIZURE (art. 213 C.d.S.)  DETENTION (art. 214 C.d.S.) for \_\_\_\_\_ days/ \_\_\_\_\_ months  CUSTODY (art. 213/8 c.d.s.)  
of the following vehicle: type (1) \_\_\_\_\_ brand \_\_\_\_\_ model \_\_\_\_\_  
plate number \_\_\_\_\_ chassis n. \_\_\_\_\_ driven by \_\_\_\_\_  
born in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ resident in \_\_\_\_\_  
Via(St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ identity document: \_\_\_\_\_  
Belonging to \_\_\_\_\_ born in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_  
resident in \_\_\_\_\_ Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Box A**  
The vehicle is entrusted to: Mr. \_\_\_\_\_ born in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_  
living in \_\_\_\_\_ Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
as  DRIVER  OWNER  PARENT or PARENT'S REPRESENTATIVE  OTHER JOINTLY LIABLE PARTY (art. 196 C.d.S.)  
 DELEGATED BY (2) \_\_\_\_\_  
 who will move, store and guard the vehicle in \_\_\_\_\_  
 who has been notified through mod. 102 C.d.S. n. \_\_\_\_\_ of its/her obligation to report where the vehicle is permanently stored within 3  
days from today. 1) The vehicle shall not be kept on a public thoroughfare in either case. 2) All transport and impoundment expenses shall be borne by  
the undersigned guardian. 3) The proceeding Police Department has no relations whatsoever with the person in charge of vehicle recovery.

**Box B**  
The vehicle could not be entrusted to the parties referred to in box A, because:  
 the violation was committed by a minor, and vehicle could not be entrusted to a parent or a parent representative or to an adult specially appointed  
by the minor;  
 the driver, the owner, the minor's parent or jointly liable person refused to take the vehicle into custody at his/her own expense;  
 administrative detention was made pursuant to:  art. 207 C.d.S.  art. 202/2-quater C.d.S.;  art. 46-bis L. 298/74;  art. 46-ter L. 298/74  
 was driving a vehicle under  administrative seizure  administrative detention;  
 The infringement was established when the transgressor was absent;  
 the driver/owner is:  evidently drunk  evidently drugged  evidently insane of mind;  under detention security measures or prevention  
measures;  The minor's parent, the driver, the owner or one of the subjects referred to in the art. 196 c.d.s., that even if willing to take the seized  
vehicle into his/her custody, refused or did not make all possible efforts to take it away immediately according to the officers directions;  
 the driver/owner is  
 (3) \_\_\_\_\_

The vehicle is therefore entrusted to:  
the impounding company \_\_\_\_\_ with temporary/permanent impound (4)  
in \_\_\_\_\_ Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ where to  
the vehicle is hauled by the tow-away truck, plate n° \_\_\_\_\_ driven by authorized person,  
Mr \_\_\_\_\_ (5). The vehicle will be moved to the permanent impound in  
\_\_\_\_\_ Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ within the next 24 hours.

**N.B. The owner, the transgressor or one of the persons referred to in the art. 196 of the Road Traffic Code is requested to take the custody of the  
vehicle, paying at the same time the sums due to the impound. The present report will be sent to the Prefettura di Roma within 10 days; the Prefettura  
will publish, on its institutional site, notice of the vehicle storage only after this report is notified to the owner or to other jointly liable person in case  
the transgressor should be absent. THE STAKEHOLDER IS WARNED THAT AFTER 5 DAYS FROM THE PUBLICATION, IF HE/SHE DOES NOT TAKE THE  
VEHICLE INTO HIS/HER CUSTODY, THE APPOINTED IMPOUND WILL TAKE IT OVER**

**Operational Notes**  
The vehicle document :  is withdrawn and annexed to the office documents;  is not withdrawn. Plates (6) are picked up by the stakeholder  
 immediately  subsequently The vehicle bears:  official notice of seizure ;  seal n. \_\_\_\_\_  seal n. \_\_\_\_\_  
The general conditions of the vehicle are recorded in a specific data sheet (attachment A), which is an integral part of this report.

**Obligations of the entrusted person**  
The entrusted person is required to preserve the vehicle in the same conditions as when received. The entrusted person undertakes all the necessary  
measures so as to prevent anyone from using, moving or damaging the vehicle. The entrusted person is required to remove the keys from the vehicle and  
to keep them in a safe place. At any time the entrusted person shall allow police officers to verify compliance with custody obligations, pursuant to articles  
334 and 335 of the Civil Code, also on his/her private property. The entrusted person is informed of the punishments in case of loss, destruction, misuse  
or use of the entrusted objects without prior authorisation, about the penalties laid down in the art. 349 of the Italian criminal code for breaking the seals,  
and of the administrative sanctions for circulating with a seized (art. 213, indent 4 C.d.S.) or detained (art. 241 indent 8 C.d.S.) vehicle, which INVOLVE  
TO PASS THE OWNERSHIP OF THE VEHICLE STRAIGHTLY TO THE IMPOUND, without burden on the public purse. Notice is hereby given that from the day  
after the expiry of the detention period onward or in case of releasing, once the vehicle is returned by this local police headquarters, it comes back to the  
owner's full availability. The owner can, in this case, remove the seals without any formality. **Warnings** In case of administrative detention, pursuant to  
art. 202, indent 2-bis, or art. 207 C.d.S, the vehicle will be returned at the time of payment of the fine or of the bail or, in anycase, after 60 days from the  
date of this report.

THE ENTRUSTED PERSON \_\_\_\_\_ THE DRIVER/OWNER \_\_\_\_\_ THE OFFICERS \_\_\_\_\_

(1) Specify: scooter, motorcycle, other motor vehicle, car, truck, bus, road tractor, motor home, other vehicle, caravan, farm vehicle, , trailer, non recyclable vehicle (2) Specify if : delegated by the  
DRIVER, OWNER, JOINTLY LIABLE, PARENT or PARENT'S REPRESENTATIVE. (3) Indicate any other and not present cases (4) Delete the non-applicable option. (5) To be filled in if shipped to a temporary  
impound (6) In case of infringement of the artt. 93/7-bis or 132/5 c.d.s. the stakeholder can pick up the plates immediately or later at the impound.

GENERAL CONDITIONS OF THE VEHICLE (7) – DATA SHEET ON THE VEHICLE'S CONDITIONS			
BODY	INTERIORS	PNEUMATICS	GENERAL CONDITIONS
<input type="checkbox"/> Very good	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Very Good
<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Stained	<input type="checkbox"/> Decent	<input type="checkbox"/> Good
<input type="checkbox"/> Scraped	<input type="checkbox"/> Torn	<input type="checkbox"/> Bad	<input type="checkbox"/> Decent
<input type="checkbox"/> Dented	<input type="checkbox"/> Missing	<input type="checkbox"/> Missing	<input type="checkbox"/> Bad

GENERAL CONDITIONS OF THE VEHICLE (7) – DATA SHEET ON THE VEHICLE'S CONDITIONS					
1	Plate	N.			destroyed/missing
3	Vintage/collector's vehicle	yes	no		
8	Front body	Suitable	Slightly damaged	Severely damaged	destroyed/missing
9	Rear body	Suitable	Slightly damaged	Severely damaged	destroyed/missing
10	Upper body	Suitable	Slightly damaged	Severely damaged	destroyed/missing
11	Right side body	Suitable	Slightly damaged	Severely damaged	destroyed/missing
12	Left side body.	Suitable	Slightly damaged	Severely damaged	destroyed/missing
13	Burned vehicle				Burned
14	Engine	working			Destroyed/missing/not working
15	Mileage	N.			unavailable data
16	Tyres	N. reasonably worn-out tyres		N. excessively worn-out tyres	
17	Spare wheel	Present			destroyed/missing
18	Right headlight	Present			destroyed/missing
19	Left headlight	Present			destroyed/missing
20	Right rearlight	Present			destroyed/missing
21	Left rearlight	Present			destroyed/missing
22	Battery	present			destroyed/missing
23	Seat upholstery	Normal conditions	Damaged	Severely damaged	destroyed/missing
24	Vehicle document (Technical suitability document for scooters)	present	Technical suitability document for scooters not available	Undetectable by the DTT and PRA electronic archives	destroyed/missing in any case unavaible
25	Chassis	N.			unavailable data
26	Origin	Country			unavailable data
27	Time of first registration				unavailable data
28	Manufacturer				unavailable data
29	model				unavailable data
30	Model specifications				unavailable data
<b>NOTES</b> the vehicle is: <input type="checkbox"/> CLOSED <input type="checkbox"/> OPEN Pass Keys : <input type="checkbox"/> PRESENT <input type="checkbox"/> MISSING   					

All information considered as useful to better describe/identify the vehicle can be entered in the "notes" field (i.e.: tarp-covered truck, freezer truck, truck for both goods and passengers, with modified non-homologated components, with seized goods, with trailer, etc.).

**(7) ISTRUCTIONS FOR THE COMPILATION OF DATA SHEETS – Sheet N. 1** (as an alternative to n. 2) shall be filled in **only in case of detention**, when the vehicle is entrusted to the: driver, owner (or one of the jointly liable persons with the infringer, pursuant to art. 196 del c.d.s.), to person with parental responsibility or to legal guardian or to person full of age delegated for this purpose . **Data sheet n. 2 is to be filled in in any other case.**

THE ENTRUSTED PERSON

THE DRIVER/OWNER

THE OFFICERS

### Warnings

The stakeholders can bring an administrative action against the administrative seizure or detention order within 60 days from the date of the report or its notification, to the Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Roma or, alternatively, within 30 days (60 if the appellant lives abroad), to Rome Justice of the Peace.

**WARNINGS IN CASE OF INFRINGEMENT OF THE ART. 213, indent 8 and ART.214, indent 8 of the Road Traffic Code (circulation with vehicle under the precautionary measure of seizure or under the accompanying sanction of detention)**

The vehicle under the accompanying sanction of confiscation in breach of art. 213, indent 8 C.d.S. or 214, indent 8 C.d.S. **will be taken over by the appointed impound**

**WARNINGS IN CASE OF INFRINGEMENT OF THE ART. 93, indent 7-bis and 132 indent 5 C.d.S. (circulation with vehicle registered abroad with driver residing in Italy for more than 60 days or the foreign vehicle has not been registered in Italy within one year from its entrance in Italy)**

In case of vehicle administrative detention and custody pursuant to the art. 207 C.d.S. for the infringement of the art. 93, indent 7-bis or 132 indent 5 C.d.S., the vehicle is returned to the person entitled only after he/she has complied with the formalities required (re-registration or exportation). Failing this, the vehicle will be, in any case, entrusted to the owner or to the driver or to one of the persons jointly liable as referred to in the art. 196 C.d.S. inasmuch as it is under administrative seizure.

**If the stakeholder will not take back the vehicle, after the payment of the fine or of the bail, or after 60 days from the date of this report, AFTER 5 DAYS FROM THE PUBLICATION ON THE PREFETTURA DI ROMA INSTITUTIONAL SITE OF THE VEHICLE DEPOSIT NOTICE, IT WILL BE TAKEN OVER BY THE APPOINTED IMPOUND.** (With the exception of administrative detention according to the art. 46-bis and 46-ter L. 298/74, for which the vehicle must stay in the impound throughout the duration of the detention and moreover for the administrative seizure, according to the art. 214/8 c.d.s., or the taking into custody according to the art. 213/8 c.d.s. when the vehicle has to pass straightly into the ownership of the impound without any costs for the State)

**WARNINGS in case of infringement of art. indent 2 C.d.S. (circulation with vehicle without insurance cover)**

In case of infringement of the art. 193, indent 2 C.d.S., about the requirements for insurance cover, the fine will be reduced to one half if the stakeholder renews the insurance policy within 30 days from its expiry date (15 days after the term settled in the art. 1901 indent 2 of the Civil Code). If the fine is paid within 5 days from the date of the report or of its notification, a further reduction of 30% will be applied. Moreover, the fine is always reduced of one half when the stakeholder, within 30 days from the date of the fine, after paying a deposit of the minimum fine, will provide to the demolition and to the formalities of de-registration of the vehicle. If the bail will be paid within 5 days from the date of the report or from its notification, local police will give the bail back, withholding half the fine with a further 30% reduction, once the vehicle demolition is certified according to the law. If the bail is paid after 5 days from the date of the report or from its notification, local police will return the bail withholding half the fine. **WARNING: in case of demolition, the payment of the fine MUST NOT BE DONE but it is necessary to go immediately to the department quoted in the letterhead to know what to do and how to pay the sums due.**

### NOTICE ABOUT PERSONAL DATA PROTECTION

The data collected for the activation of the present infringement procedure will be processed according to the EU regulation n.679/2016 and to d. lgs. n. n. 196/2003, modified by d. lgs n. 101/2018. In order to monitor the application of the law concerning the protection of personal data written in the present report, the stakeholder can review the privacy policy at the following link:

<https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS212882>

### Report of notification

The officer \_\_\_\_\_

attests to have notified this report to Mr/Mrs \_\_\_\_\_

At his/her home/office/company in Roma, via (st.) \_\_\_\_\_

- giving a copy of it to him/herself, or so declared;  
 non giving a copy of it to him/herself, or so declared, because rejected.  
 giving a copy of it in a sealed envelope, with the chronological number of the report itself, in case of the addressee absence, at the hours \_\_\_\_\_, into the hands of \_\_\_\_\_ who declares to be \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ the person who receives this report \_\_\_\_\_ The notifier \_\_\_\_\_

### Report of notification

The officer \_\_\_\_\_

attests to have notified this report to Mr/Mrs \_\_\_\_\_

At his/her home/office/company in Roma, via (st.) \_\_\_\_\_

- giving a copy of it to him/herself, or so declared;  
 non giving a copy of it to him/herself, or so declared, because rejected.  
 giving a copy of it in a sealed envelope, with the chronological number of the report itself, in case of the addressee absence, at the hours \_\_\_\_\_, into the hands of \_\_\_\_\_ who declares to be \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

the person who receives this report \_\_\_\_\_ The notifier \_\_\_\_\_

### Report of notification in case of absence

The officer \_\_\_\_\_ attests to have notified this report but has not given a copy to Mr/Mrs \_\_\_\_\_ because at the address \_\_\_\_\_ he/she has turned out to be:

ABSENT at the hours \_\_\_\_\_ and no other person, as specified in the art. 139 of Italian code of criminal procedure could or would take this report (art. 140 c.c.p.) Notice of deposit has been posted in sealed envelope, with the chronological number of the report itself:

at the front door  in the mailbox

According to the prescription of the art. 140 del c.c.p., copy of the present report, on \_\_\_\_\_ has been deposited at the municipal notice board, informing the addressee with registered letter with advice of delivery

MOVED  UNKNOWN  \_\_\_\_\_

### Report of notification by mail

The officer \_\_\_\_\_ certifies that the present report has been sent on \_\_\_\_\_ with registered letter with advice of delivery n. \_\_\_\_\_ from the post office of \_\_\_\_\_ and has been notified on the date and in the ways showed in the attached advice of delivery to mrs/mrs \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ The notifier \_\_\_\_\_

U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

VERBALE DI ASSISTENZA AL CUSTODE-ACQUIRENTE PER RECUPERO VEICOLO CONFISCATO

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

in Roma noi sottoscritti \_\_\_\_\_

appartenenti alla U.O. sopra indicata siamo intervenuti in Via/P.zza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

per assistere il custode-acquirente nel recupero del veicolo tipo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_

su disposizione della Prefettura di Roma che con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ha disposto il recupero coatto del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con verbale di accertamento di violazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed è custodito dal:

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_

il veicolo veniva consegnato:

nello stato in cui si trovava al momento del sequestro;

ma presenta \_\_\_\_\_

Il recupero del veicolo è stato effettuato a mezzo carro rimotore targato \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

Il custode si è rifiutato di consegnarlo e pertanto, a parte, si procederà ai sensi dell'art. 650 del codice penale e per altri eventuali reati che nel caso di specie dovessero ravvisarsi.

Il custode si è rifiutato di consegnarlo \_\_\_\_\_

Il custode era irreperibile

Il custode \_\_\_\_\_

Fatto letto e sottoscritto

L'OPERATORE DELLA DEPOSITERIA

IL CUSTODE

VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**Oggetto: Autorizzazione alla rimozione dei sigilli a cura del custode-acquirente.**

In relazione al fermo amministrativo del veicolo tipo \_\_\_\_\_  
marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_  
targa \_\_\_\_\_ effettuato in data \_\_\_\_\_  
con verbale n. \_\_\_\_\_ per la durata di giorni/mesi \_\_\_\_\_  
Atteso che il veicolo sopra indicato è depositato presso \_\_\_\_\_

**SI AUTORIZZA**

Il Sig. \_\_\_\_\_  
nominato custode-acquirente ai sensi dell'art. 214 bis del codice della strada per la provincia di Roma a restituire il veicolo sopra  
indicato al legittimo possessore o persona da esso delegata a partire dal giorno \_\_\_\_\_  
Si autorizza altresì a rimuovere i sigilli apposti in occasione del fermo amministrativo compilando la sottostante relazione che dovrà  
essere restituita unitamente ai sigilli a questo ufficio.

II DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

---

da restituire all'ufficio

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_ presso il deposito \_\_\_\_\_  
Ha provveduto alla rimozione di n. \_\_\_\_\_ sigilli sul veicolo targato \_\_\_\_\_

IL CUSTODE

\_\_\_\_\_



U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Oggetto: verbale di rimozione di sigillo applicato sul veicolo marca \_\_\_\_\_  
modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

In Roma, Via/P.zza \_\_\_\_\_

noi sottoscritti \_\_\_\_\_

A seguito:

- di dissequestro amministrativo del suddetto veicolo, relativo al verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il quale è stata accertata la violazione dell'art. \_\_\_\_\_ del codice della strada;
- del termine del periodo di fermo amministrativo del suddetto veicolo, relativo al verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il quale è stata accertata la violazione dell'art. \_\_\_\_\_ del codice della strada;
- di delega alla rimozione del sigillo trasmessa dal Comando \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Avuta la presenza del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

identificato con \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Abbiamo proceduto alla verifica dello stato del sigillo apposto sulle seguenti parti del veicolo \_\_\_\_\_

- verificata l'integrità del sigillo abbiamo proceduto alla rimozione dello stesso.
- accertato che il sigillo è stato abusivamente manomesso/rimosso, a parte, si è proceduto ai sensi dell'art. 349 del codice penale nei confronti di \_\_\_\_\_

I documenti di circolazione del veicolo vengono restituiti contestualmente alla rimozione dei sigilli.

Fatto letto, confermato e sottoscritto

LA PARTE

\_\_\_\_\_

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

All' Agenzia del Demanio  
Filiale di Roma  
PEC: dr\_romacapitale@pce.agenziademanio.it

Alla Prefettura UTG di Roma – Area III  
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

**Oggetto: Verbale di irreperibilità di veicolo confiscato affidato in custodia ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada al proprietario/conducente/obbligato in solido, in occasione dell'accertamento di violazione dell'articolo \_\_\_\_\_ del codice della strada.**

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

noi sottoscritti

appartenenti all'ufficio di cui sopra, sulla base della comunicazione della Prefettura - UTG di \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ con la quale veniva dato atto della definitiva confisca del veicolo tipo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ marca \_\_\_\_\_

modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_

telaio \_\_\_\_\_ abbiamo proceduto alla ricerca dello stesso nel luogo in cui il

custode Sig. \_\_\_\_\_ dichiarava che lo avrebbe

custodito a seguito dell'accertamento dell'illecito sopra indicato.

Nella circostanza diamo atto che il veicolo non è stato rinvenuto nel luogo indicato né in altro luogo indicato dal custode.

Diamo altresì atto che il custode, identificato per il Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

in Via/P.zza \_\_\_\_\_

Identificato a mezzo \_\_\_\_\_

- Non è stato in grado di riferire notizie utili circa l'attuale ubicazione del veicolo
- Ha riferito che il veicolo si trova in \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- Il custode non è stato reperito.

Fatto, letto confermato e sottoscritto in data odierna.

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**Oggetto: Nota di consegna di veicolo all'operatore della depositaria intervenuto per il recupero (ex art. 2028 del codice civile e circolare del Ministero dell'Interno Dip. P.S. n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 03.03.2002).**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Roma, Via/P.zza \_\_\_\_\_

i sottoscritti \_\_\_\_\_

intervenuti per effettuare, ai fini amministrativi e giudiziari, i rilievi dell'incidente stradale che ha visto coinvolto il veicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_

di proprietà di \_\_\_\_\_

condotto da \_\_\_\_\_

danno atto che:

il veicolo è aperto e contiene i seguenti oggetti: \_\_\_\_\_

il veicolo è chiuso e sono visibili i seguenti oggetti: \_\_\_\_\_

Il veicolo presenta i seguenti danni: \_\_\_\_\_

Constata l'impossibilità di procedere al recupero o alla custodia del veicolo e dei beni che all'interno di essa si trovano da parte del conducente, del proprietario o di altra persona interessata o delegata; non ravvisando, nella contingenza, l'esigenza di procedere al sequestro o al fermo amministrativo o giudiziario del veicolo; vista l'impossibilità di ricoverare il veicolo in altro luogo in cui non subisca ulteriori danni;

**danno atto che**

ai sensi dell'art. 2028 del codice civile, il suddetto veicolo viene conferito al Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

alla Via/P.zza \_\_\_\_\_ e trasportato con carro

rimotore targato \_\_\_\_\_, che provvederà a custodirlo **a disposizione del**

**conducente/proprietario e che lo accetta nello stato in cui si trova, dichiarando che l'Amministrazione che procede alla consegna è indenne da qualsiasi spesa o onere relativo al trasporto ed alla custodia del veicolo stesso.**

**Pertanto, per ottenere il pagamento del servizio di recupero e custodia, il titolare della suddetta depositaria dovrà rivolgersi esclusivamente al conducente o al proprietario del veicolo.**

Fatto, letto e sottoscritto.

L'OPERATORE DELLA DEPOSITARIA

INTERVENUTA PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

GLI AGENTI OPERANTI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



U.O. \_\_\_\_\_ Gruppo \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Al Sig. \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_

c.a.p. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

**Oggetto: Comunicazione di conferimento di veicolo (ex art. 2028 del codice civile).**

Si comunica che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Roma  
Via/P.zza \_\_\_\_\_

personale appartenente alla U.O. di cui sopra è intervenuto per effettuare, ai fini amministrativi e giudiziari, i rilievi dell'incidente stradale che ha visto coinvolto il veicolo \_\_\_\_\_  
targato \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_  
condotto da \_\_\_\_\_

Constatata l'impossibilità di procedere al recupero o alla custodia del veicolo suddetto e dei beni che all'interno di esso si trovano, da parte del conducente, del proprietario o di altra persona interessata o delegata e vista l'impossibilità di ricoverare il veicolo in un luogo in cui non possa subire ulteriori danni, il personale stesso ha provveduto a convogliare il suddetto veicolo, **ai sensi dell'art. 2028 del codice civile**, presso la depositaria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sita i Roma Via/P.zza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ che provvede a custodirlo **a disposizione del conducente/proprietario.**

**Si fa presente che l'amministrazione da cui dipende il personale operante è esente da qualsiasi spesa od onere relativi a tale attività che rimangono ad esclusivo carico del proprietario, ovvero del conducente del veicolo.**

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_



# POLIZIA ROMA CAPITALE

Organisational Unit \_\_\_\_\_ HEADQUARTERS: \_\_\_\_\_ Group

Via (St.)/P.zza (Sq.) \_\_\_\_\_ Rome – Phone n. \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

To Mr./Mrs. \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## OGGETTO: Injunction to withdraw the removed vehicle

Type of vehicle \_\_\_\_\_ Plate n. \_\_\_\_\_

### NOTICE IS HEREBY GIVEN

To You that in the date \_\_\_\_\_ after having checked the violation of the Italian Rules of the road, our headquarters employees have removed the vehicle abovementioned, carrying it to the impound \_\_\_\_\_ situated in Roma, via \_\_\_\_\_.

Premised that such vehicle is registered to You, as verified in date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ at the D.M.V. (Motor Vehicle Office) and considering that the vehicle itself has not been withdrew yet, so that it is still inside the aforementioned impound

### WE ORDER

To You, within the meaning and for the purposes of the art. 1 del D.P.R. 13/02/2001 n. 189, to withdraw your vehicle, after having paid the sum due for its removal and custody to the abovementioned impound offices in compliance with the art. 215 paragraph 2, of Italian Rules of the road and with the art. 397, paragraph 4, of its implementing regulation.

### WE WARN

You that, within three months from the date of notification of this injunction, **if you do not withdraw the abovementioned vehicle, the files relating to the procedure of the vehicle removal will be sent to the Agenzia del Demanio – Rome branch – which will proceed to the selling off the vehicle itself or to its demolition, according to what is settled by abovementioned D.P.R. 189/2001.** In any case, if you do not withdraw the vehicle within the abovementioned time limit, you will have to pay for all the costs relating to the various stages of the proceedings.

THE MANAGER

ROMA, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**REPORT OF NOTIFICATION**

The officer \_\_\_\_\_ attests to have notified copy of this injunction , to  
Mr./Mrs. \_\_\_\_\_ born in \_\_\_\_\_ ( ) on  
\_\_\_\_\_ residing in \_\_\_\_\_ ( ) in Via/piazza  
\_\_\_\_\_ who identifies him/herself as such  
accepts copy  refuses copy  \_\_\_\_\_

In absence of the consignee at the hours \_\_\_\_:\_\_\_\_ the officer gives a copy in a closed and sealed envelope with the  
chronological number of the injunction itself to  
Mr./Mrs \_\_\_\_\_ who declares to be \_\_\_\_\_

Not giving a copy because the addressee is absent at the hours \_\_\_\_:\_\_\_\_ therefore it will be deposited in the municipal notice  
board according to the art. 140 C.P.C. at the date stated by the notification office stamp, communicating its deposit by the means  
of a certified letter with comeback receipt.

Not giving a copy to the abovementioned address because the addressee appears to be :  moved  unknown  
 decease, as declared by \_\_\_\_\_

Comune di ROMA, \_\_/\_\_/\_\_\_\_ hours \_\_\_\_:\_\_\_\_

THE NOTIFIER

\_\_\_\_\_



# POLIZIA ROMA CAPITALE

COMANDO U.O. \_\_\_\_\_ GRUPPO \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, Roma - Tel. \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

A Egr. Sig. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
00\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ( )

## OGGETTO: Intimazione a ritirare il veicolo rimosso

Veicolo tipo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_

### SI COMUNICA

alla S.V. che in data \_\_\_\_\_ sulla base di accertamento di violazione del codice della strada di cui al preavviso n. \_\_\_\_\_, personale dipendente da questo Comando di Gruppo, ha proceduto alla rimozione del veicolo in oggetto, convogliandolo alla depositaria \_\_\_\_\_ sita in Roma, via \_\_\_\_\_.

Premesso che tale veicolo è risultato essere di proprietà di S.V., come da verifiche effettuate in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ presso il D.T.T. (Motorizzazione Civile) e considerato che il veicolo stesso non è stato ancora ritirato, per cui risulta ancora giacente presso la suddetta depositaria.

### SI INTIMA

alla S.V., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 13/02/2001 n. 189, di provvedere al ritiro del proprio veicolo, previo pagamento presso la suddetta depositaria delle spese dovute per l'intervento di rimozione e custodia del veicolo stesso giusto quanto stabilito dall'art. 215 comma 2, del Codice della Strada e dell'art. 397, comma 4, del relativo regolamento di esecuzione.

### SI AVVERTE

la S.V. che, trascorsi tre mesi **dalla data di notificazione della presente intimazione senza che si sia provveduto al ritiro del suddetto veicolo, gli atti del relativo procedimento di rimozione saranno trasmessi all'Agenzia del Demanio - filiale di Roma - la quale procederà all'alienazione del veicolo stesso ovvero alla sua demolizione, giusto quanto stabilito dal D.P.R. n. 189/2001 sopracitato.** Resta comunque inteso che nel caso di mancato ritiro del veicolo entro il suddetto termine le spese relative alle varie fasi del procedimento saranno poste a carico della S.V.

IL DIRIGENTE

ROMA, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ agente di P.G., attesta di aver notificato copia del presente invito,

consegnandola al sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( )

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ) in Via/piazza

\_\_\_\_\_ al medesimo che si qualifica per tale e

accetta copia  rifiuta copia  \_\_\_\_\_

In assenza del destinatario alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ consegna copia in busta chiusa e sigillata riportante il numero cronologico dell'atto stesso a

\_\_\_\_\_ dichiaratosi \_\_\_\_\_

Non consegna copia perché il destinatario è assente alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ pertanto si provvede al deposito nella casa Comunale ai sensi dell'art. 140 C.P.C. alla data indicata dal timbro dell'ufficio notifiche, dando avviso con raccomandata A/R.

Non consegna l'atto al domicilio suindicato perché il destinatario è:  trasferito  sconosciuto   
 deceduto come dichiarato da \_\_\_\_\_

Comune di ROMA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ore \_\_\_\_:\_\_\_\_

IL NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_



# POLIZIA ROMA CAPITALE

COMANDO U.O. \_\_\_\_\_ GRUPPO \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, Roma - Tel. \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

## SCHEDA INFORMATIVA DELLE CARATTERISTICHE E STATO D'USO Targa veicolo

### Veicolo

Marca \_\_\_\_\_

Modello \_\_\_\_\_

Colore \_\_\_\_\_

Alimentazione \_\_\_\_\_

Targa \_\_\_\_\_

Telaio \_\_\_\_\_

Data prima immatricolazione \_\_\_\_\_

Tipo veicolo \_\_\_\_\_

Stato generale di conservazione \_\_\_\_\_

### Proprietario del veicolo

Cognome Nome \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

### Custode

Dati custode \_\_\_\_\_

### Luogo

Luogo di custodia \_\_\_\_\_

### Tempo

Tempo di custodia \_\_\_\_\_

Data di inizio \_\_\_\_\_

Data di completamento attivazione della procedura di alienazione \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ROMA, Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_



# POLIZIA ROMA CAPITALE

COMANDO U.O. \_\_\_\_\_ GRUPPO \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, Roma - Tel. \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

## SCHEDA INFORMATIVA DEL VEICOLO

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 3000/A/1/34040/101/20/21/4 - si attesta che le caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo sotto indicato corrispondono a quelle effettivamente riferibili allo stesso, anche sulla base delle risultanze dei dati tecnici contenuti nell'archivio elettronico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

<b>Targa</b>	
Telaio	
Gancio	
Tipo	
Carrozzeria	
Uso	
Anno 1° immatricolazione	
Destinazione	
Marca	
Modello	
Colore	
Cilindrata	
Potenza (Kw)	
Alimentazione	
Numero posti	
Massa complessiva	
Portata utile	
Altre caratteristiche rilevate	

Agli effetti dell'avvio del procedimento di alienazione o distruzione del veicolo previsto dal D.P.R. 13.2.2001 n. 189 la presente dichiarazione sostituisce la carta di circolazione del veicolo, che non è possibile consegnare per indisponibilità attuale della stessa, a causa di:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ROMA, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

\_\_\_\_\_



COMANDO U.O. \_\_\_\_\_ GRUPPO \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ Roma – Tel. \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

**All'** **AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI ROMA 1**  
Via Piacenza, 3 00184 Roma  
PEC: [dr\\_romacapitale@pce.agenziaedemanio.it](mailto:dr_romacapitale@pce.agenziaedemanio.it)

e, p.c. **A** **ITALSOCCORSO PEC: [italsoccorsosrl@pec.it](mailto:italsoccorsosrl@pec.it)**

**Alla** **DEPOSITERIA \_\_\_\_\_**

**Alla** **U.O. STUDI APPLICAZIONE NORMATIVA**  
Sezione di Polizia Stradale  
Reparto Rimozioni veicoli in sosta d'intralcio

LORO SEDI

## **OGGETTO: D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001 n. 189**

**ALIENAZIONE O DISTRUZIONE DI VEICOLO NON RITIRATO DALL'AVENTE DIRITTO.  
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA SECONDO IL PUNTO C DELLA CIRCOLARE DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, PROT.  
300/A/1/34040/101/20/21/4.**

**Veicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_**

Per gli ulteriori adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 189/2001 e delle direttive fornite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare prot. n. 300/A/1/34040/20/21/4, si comunica che il veicolo di cui all'allegata scheda informativa sintetica non è stato ritirato dall'avente diritto, al quale è stato notificato l'obbligo di ritiro previsto dal citato articolo 1, comma 2 del D.P.R. n. 189/2001.

Ai fini dell'attivazione della procedura di competenza si dà atto che:

1. il veicolo è stato oggetto di rimozione in data \_\_\_\_\_ in Roma, via \_\_\_\_\_ al n. civico \_\_\_\_\_, in occasione dell'accertamento della violazione di cui all'art. \_\_\_\_\_ per la quale è stato redatto il verbale n. \_\_\_\_\_.
2. in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata notificata l'intimazione a ritirare il veicolo al sig. \_\_\_\_\_, (proprietario).

Si allegano:

- scheda informativa sintetica;
- copia del verbale di accertamento della violazione;
- copia dell'intimazione a ritirare il veicolo, corredata della prova dell'avvenuta notifica all'avente diritto.

La documentazione originale rimane agli atti dello scrivente Gruppo di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ROMA, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_